




la Paziienza

rassegna dell'ordine degli avvocati di torino

MARZO - MAGGIO 2012 112





VOLVO A TORINO È

AUTOGRUP

LA TUA CONCESSIONARIA VOLVO



AutoGrup

TORINO - C.so Giulio Cesare 334 - Tel. 011.2456600
autogrup@gest-auto.it • www.dealer.volvocars.it/autogrup/

VOLVO XC60. VALORI MASSIMI NEL CICLO COMBINATO: CONSUMO 10,7 L/100KM. EMISSIONI CO₂ 249 G/KM.



CIDIMU S.p.A.

CENTRO ITALIANO DI DIAGNOSTICA MEDICA ULTRASONICA



R.I.B.A.
RADIOLOGICAL IMAGING
BOARD & ASSOCIATES
GRUPPO CIDIMU

ISTITUTO DIAGNOSTICO

PRESTAZIONI OFFERTE

VISITE SPECIALISTICHE

PRELIEVI EMATOCHIMICI SUL SANGUE ED ALTRI MATERIALI BIOLOGICI

ESAMI ULTRASONOGRAFICI

RADIOLOGIA TRADIZIONALE

RISONANZA MAGNETICA di tutti i distretti e apparati e **RM VERTICALE**

ESAMI ELETTROFISIOLOGICI

TC di tutti i distretti e apparati e **TC DENTALE CONE BEAM**

ESAMI ENDOSCOPICI

DIAGNOSTICA VIRTUALE

Nella strutture operano i seguenti **GRUPPI DI STUDIO**

SERVIZI di ECCELLENZA :

- Ambulatorio per lo studio delle apnee notturne nell'adulto
- Gruppo di studio sui disturbi del sonno nel bambino
- Area di ostetricia-ginecologia e della salute della donna
- Gruppo di appoggio madre-bambino
- Servizio di diagnosi e terapia dell'ipertensione
- Riabilitazione vascolare degli arteriopatici (TAM)
- Studio delle vertigini
- Centro di senologia
- Centro di diagnosi e terapia dell'osteoporosi
- Gruppo di studio di endocrinologia
- Gruppo di studio sulle patologie della tiroide
- Gruppo di studio di oncologia urologica
- Gruppo di studio dei disturbi della memoria e delle demenze
- Centro di prevenzione Emotional Stress Center
- Centro cefalee dell'adulto e dell'età evolutiva
- Centro disturbi del linguaggio e dell'apprendimento
- Centro di neuropsichiatria infantile
- Gruppo di studio di psicologia dell'età evolutiva

**Gli istituti
CIDIMU S.p.A.
e RIBA S.p.A.
sono convenzionati
con il GRUPPO GENERALI
G.G.L. S.p.A
in forma DIRETTA
(senza ticket e senza
anticipi di spesa
o con eventuale franchigia
a seconda della polizza)**

PER INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI



CIDIMU S.p.A.

Via Legnano, 23
10128 TORINO
Tel: **011.56.16.111**
Fax: 011.56.23.367
cup@cidimu.it
www.cidimu.it



RIBA S.p.A.

Via Prarostino, 10
10143 TORINO
Tel: **011.56.16.180**
Fax: 011.227.73.99
cup@diagnosticariba.it
www.diagnostica.it

Mai più!



TRATTAMENTO LASER PER LA
CORREZIONE DEI DIFETTI VISIVI

AVVOCATI

925€/occhio

Valutazione al trattamento laser

35€

Tariffa privata

1150€/occhio

Valutazione al trattamento laser

80€

} 20% di sconto nel resto delle visite e
trattamenti Visita oculistica completa 60€.

Liberati da occhiali e lenti a contatto

Clinica Baviera, da 30 anni leader nel settore della correzione dei difetti visivi, conta oltre 70 cliniche in Europa e 150 medici oculisti. Con un trattamento laser di pochi minuti, è possibile correggere miopia, astigmatismo, ipermetropia.



GRAZIE A CLINICA BAVIERA, PIÙ DI 300MILA PERSONE HANNO DETTO ADDIO A OCCHIALI E LENTI A CONTATTO.

VORRESTI ESSERE IL PROSSIMO?

PRENOTA LA TUA VISITA
all'**800-228833**

www.clinicabaviera.it

CLINICA BAVIERA ITALIA S.r.l. Autorizzazione sanitaria n.1 del 17.01.2002. Dir. Sanitario Dott. M. Moschi

CLINICA BAVIERA

ISTITUTO OFTALMICO EUROPEO

MILANO: Via Albricci 5 - TORINO: Piazza Solferino 7

Clinica Santa Caterina da Siena Torino



GVM
CARE & RESEARCH



Ex Casa di Cura Suore Domenicane
Direttore Sanitario Dr. Luisangelo Sordo

Via Villa della Regina 19
10131 Torino
info-csc@gvmnet.it
www.gvmnet.it

I nostri servizi ambulatoriali e le specialità chirurgiche:

CARDIOLOGIA

Registrazioni Holter, ECG, Ecocardiogramma, Ecodoppler,
Prove da sforzo

DIETOLOGIA E DISTURBI NUTRIZIONALI

Controllo dei parametri ematochimici-ormonali, calcolo delle percentuali del tessuto adiposo e muscolare, controllo della funzionalità epatica, renale, tiroidea, surrenalica, ipofisaria. Prescrizione di diete personalizzate

DERMATOLOGIA

Tecnologie laser per la terapia, "Unità Laser KTP"

ECOGRAFIA

Diagnostica per patologie vascolari, muscolari, traumatiche, ghiandolari o cavitarie profonde, ostetriche ginecologiche, prostatiche vescicali e renali, cardiologiche e digestive

GINECOLOGIA ED OSTETRICIA

Visita specialistiche e controlli clinici, esami di laboratorio, indagini citologiche, indagini istologiche, tecnica di diagnostica per immagini rx, ecografie, Tac, mammografia, controlli sensitometrici, ambulatorio della menopausa.

Prevenzione dell'osteoporosi post-menopausale, diagnosi prenatale (amniocentesi- prelievo di villi coriali), interventi chirurgici micro invasivi (ago biopsia ed ago aspirato sottoguida ecografica di formazioni cistiche ovariche e mammarie)

GASTROENTEROLOGIA

Esofagogastroduodenoscopia, retto-sigmaendoscopia, colonscopia, ecoendoscopia (bilio pancreatica, esofagogastrica e rettale)

NEUROLOGIA

Prevenzione, diagnosi e cura delle malattie del sistema nervoso centrale e periferico

ONCOLOGIA

Trattamento delle patologie neoplastiche: prevenzione, diagnosi e terapie antitumorali

OTORINOLARINGOIATRIA

Visite specialistiche, audiometria, visita foniatrica, impedenzometria, endoscopia con fibre ottiche rigide e flessibile, esame vestibolare di primo livello, terapia delle apnee notturne in stretta collaborazione con la pneumologia per il monitoraggio cardio-respiratorio notturno ed adattamento alla ventilazione

TERAPIA DEL DOLORE

Sostieniamo e promuoviamo la lotta al dolore affinché costituisca parte preponderante e non soltanto integrante dell'arte medica e sia sempre più efficace nella difesa della vita e nell'umanizzazione delle cure.

PNEUMOLOGIA

Visite specialistiche, controlli clinici, spirometria, saturimetria, emogasanalisi, polisonnografia sia adulta che pediatrica

RADIOLOGIA

Radiologia digitalizzata, Tac, ecografia, ecografia quadrimensionale, ecodoppler, mammografia, densitometria ossea

UROLOGIA

Visite specialistiche, esami ematologici, esami urinari, esami funzionali, diagnosi per immagini (ecografie, rx, Tac), indagini endoscopiche, esami istologici, interventi chirurgici

CHIRURGIA GENERALE

Trattamento di lesioni e malattie a carico dell'apparato digerente, e chirurgia dell'obesità.

CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE

Trattamenti di lesioni traumatiche e loro esiti, malformazioni, problemi occlusali, patologie dentarie, patologie oncologiche, patologie degenerative

CHIRURGIA PLASTICA

Trattamento ricostruttivo al seguito di interventi mutilanti, traumi e ustioni. Chirurgia plastica ed estetica a carico di tutto il corpo con una progressiva estensione delle possibilità tecnologiche, l'utilizzazione di nuovi materiali, protesi e tecniche chirurgiche sempre più affinate ed in rapida costante evoluzione

CHIRURGIA VASCOLARE,

Dalla grande chirurgia delle affezioni aortiche alla chirurgia periferica.

OCULISTICA

Chirurgia della cataratta, del glaucoma e delle patologie vitreo-retiniche, trattamento delle maculopatie e la chirurgia palpebrale

ODONTOIATRIA IMPIANTOLOGIA GNATOLOGIA,

Conservazione e recupero dell'apparato dentario con risultati che ne garantiscono per la massima parte l'anatomia e la fisiologica funzione

ORTOPEDIA E CHIRURGIA DELLA COLONNA

Terapia di malformazioni ed alterazioni strutturali primitive o secondarie e recuperi post-traumatici, chirurgia della mano, del piede, del ginocchio, dell'anca, della spalla. Risoluzione di problemi neurologici che interessano la colonna vertebrale, cervicale, dorsale e lombare, tramite interventi di decompressione, di risoluzione di patologie discali, di stabilizzazione in patologie di scompenso vertebrale

PROCTOLOGIA


Trattamento delle patologie ano rettili, prolapsi e patologie emorroidali

Centro Unificato Prenotazioni (CUP) Tel. 011 8199201 - 011 8199200 Fax 011 8199301

Reception Diagnostica per Immagini - Radiologia Tel. 011 8199300 Fax 011 8199218

Reception Via Colombini Tel. 011 8199211 Fax 011 8199301

Reception Via Villa della Regina Tel. 011 8199203 Fax 011 8199202



la Pazienza

rassegna dell'ordine degli avvocati di torino

In copertina

“Raja”, 1923 tempera su tavola 100x120 cm
Coll. privata, Torino

In copertina e all'interno della rivista, riproduzioni fotografiche dei quadri di Felice Casorati (1883 - 1963)

DIRETTORE RESPONSABILE
Mario NAPOLI

COMITATO DI REDAZIONE

Matilde CHIADÒ
Luigi CHIAPPERO
Anna CHIUSANO
Stefano COMMODO
Vincenzo ENRICHENS
Giulia FACCHINI
Silvana FANTINI
Laura GAETINI
Guido JORIO
Ferdinando LAJOLO
Pier Giuseppe MONATERI
Paolo MONTALENTI
Sergio MONTICONE
Davide MOSSO
Dario POTO
Fabio Alberto REGOLI
Manuela STINCHI
Filippo VALLOSIO
Alberto VERCELLI
Sarah VERCELLONE
Romana VIGLIANI

Registrato al n. 2759 del Tribunale
di Torino in data 9 giugno 1983

IMPAGINAZIONE

SGI società generale
dell'immagine

www.sgi.to.it

STAMPA
LA TERRA PROMESSA ONLUS
Novara

Editoriale

6. Il Congresso Nazionale Straordinario di Milano *di Mario Napoli*

In ricordo di Fulvio Croce

8. Relazioni tenute nel Convegno del 29 settembre 1988
da Gian Vittorio Gabri e Franzo Grande Stevens

Dal Consiglio dell'Ordine

15. Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Torino
di Teresa Besostri Grimaldi di Bellino

Dal Congresso Nazionale Forense, Milano 22-24 marzo 2012

19. Mozioni congressuali
22. I diritti non sono merce *di Matilde Chiadò*

Tariffe

25. Il compenso dell'avvocato ... “après le déluge” *di Guglielmo Preve*
28. Le nuove regole per determinare gli onorari dell'avvocato penalista
dopo la legge Monti n. 27/12 *di Vittorio Nizza*
37. Il D.L. “Monti” n.1 del 24.01.2012, convertito nella L. n. 27 del 24.03.2012
in tema di tariffe professionali: cosa cambia per l'avvocato
amministrativista? *di Sergio Guerrizzio*

Dai Colleghi

42. Organizzare l'impresa “studio” dell'Avvocato
(Convegno ACEF *di Paolo Giuggioli*) con introduzione *di Giulia Facchini*

Dalla Fondazione Fulvio Croce

46. Relazione del Presidente *di Marco D'Arrigo*

Recensioni

49. “La fatica dei giusti” (autore Michele Vietti) *di Manuela Stinchi*
52. “La maledizione di Mezzapica” (autore Paolo Chicco)
di Elena Negri e Davide Mosso
53. “Un testimone a sorpresa” (autore Piero Marchioni) *di Mario Napoli*

Ricordi

54. Romolo Tosetto *di Marco Weigmann*
55. Gian Vittorio Gabri *di Domenico Sorrentino*
56. Maria Magnani Noja *di Maura Ciani, Pinuccia Pippione, Cristina Spadaro*
57. Roberto Scialuga *di Davide Rocca*
58. Renato Binello Vigliani *di Gigi Fiocchi*
59. Gaetano Majorino *di Guglielmo Preve*



Pubblicità
Studio Beta
Via Vittorio Emanuele, 49 - 10023 Chieri (To)
Cell. 338 6088574



Editoriale

IL CONGRESSO NAZIONALE STRAORDINARIO DI MILANO

Al ritorno dal Congresso Nazionale Straordinario di Milano, che si è tenuto il 23 e 24 marzo scorso, mi interrogavo sulla sua effettiva utilità e mi chiedevo se i risultati raggiunti giustificassero sia gli sforzi certamente encomiabili degli organizzatori sia i costi sopportati (anche soltanto per il nostro Ordine la partecipazione è costata complessivamente alcune decine di migliaia di euro) per la sua organizzazione. Sia chiaro: non mi pareva e non mi pare che si possa mettere in discussione la necessità che tutta l'Avvocatura si ritrovi periodicamente per discutere i temi cardine della nostra professione (e la loro inevitabile ripercussione sul terreno dalla tutela dei diritti dei cittadini, che ne rappresenta il retro della medaglia, quello che ci rende orgogliosi del nostro ruolo); le mie perplessità erano piuttosto dettate dal fatto che a molti, se non a quasi tutti, era risultata facile profezia il prevedere la difficoltà di gestire un congresso nazionale in un momento così difficile per la nostra professione senza correre il rischio di ricomprendere il tutto in termini che definirei massimalisti ed in larga parte corporativi.

Lo stato di assedio, nel quale l'Avvocatura italiana si trova ormai da tempo, aveva consigliato la convocazione congressuale straordinaria, ma al contempo aveva generato la netta impressione che da tale appuntamento non fosse plausibile attendersi un effettivo

passo avanti fuori dall'arroccamento, inevitabilmente pendente, di chi rifiuta financo di discutere ogni novità ed ogni rinnovamento.

Così, puntualmente, è accaduto e ciò anche per le modalità di gestione della fase congressuale finale (che è sempre la più delicata) delle mozioni: era ed è del tutto evidente, infatti, che se l'approvazione di una mozione di rifiuto radicale (scontata, a larga maggioranza, con tifo da stadio) avesse automaticamente escluso la possibilità di porre ai voti deliberazioni più meditate e disponibili, il congresso non avrebbe mai potuto esprimere compiutamente il pensiero dell'Avvocatura perché non si sarebbe giunti a verificare l'effettiva disponibilità a discutere eventuali aperture verso il rinnovamento; tutto si sarebbe concluso - come è di fatto avvenuto - con un trionfale coro di banale ed improduttiva conferma della situazione attuale, di radicale chiusura. A mio parere, ed a parere di molti dei nostri delegati, tale gestione delle mozioni è stata un errore che ha portato a nullificare quel poco di positivo che il Congresso aveva espresso e particolarmente quella grande varietà di interventi (fortunatamente contenuti in pochi minuti da un'inflessibile presidenza, anche su istanza della nostra delegazione distrettuale) del venerdì pomeriggio quando, esaurite le relazioni introduttive, l'intera avvocatura aveva potuto esprimersi dando il me-

glio (ed il peggio) di se stessa. È stato un errore, in primo luogo, strategico, perché una intollerante difesa della situazione attuale avrebbe potuto avere un senso ed essere, se non giustificabile, comprensibile se i giorni che la nostra professione sta vivendo fossero i migliori, i più appaganti da un punto di vista etico ed economico: così, purtroppo, non è. La delirante gestione da parte dei nostri vertici degli ultimi venti/venticinque anni ha condotto l'intera opinione pubblica a relegare il nostro lavoro nei gradini più bassi nella scala dell'utilità e dell'apprezzamento, a proporre una sua significativa compressione senza comprendere che, se mai dovesse essere abolita la difesa, morirà la speranza stessa di una giustizia giusta.

Ma è stato, altresì, un evidente errore tattico, poiché era chiaro agli occhi di tutti che sarebbe risultato impossibile contrastare una serie di novità che l'attuale situazione politica non avrebbe potuto abbandonare e che un rifiuto categorico e totale non avrebbe prodotto altro effetto che rafforzare una tal posizione, mettendo l'Avvocatura ancora una volta all'angolo per colpirla con le infamanti accuse di corporativismo e conservatorismo.

Vorrei, in proposito, fare un esempio per meglio esporre quel senso di inutilità che permeava il mio ritorno da Milano. Come è noto, tra i punti in discussione vi era la proposta di società

di capitali tra professionisti con la partecipazione di un socio di puro capitale (cioè non professionista), in un primo tempo prevista senza limitazioni e, successivamente ed anche a seguito di ben motivate critiche, limitata al terzo del capitale sociale.

Incassata tale prima limitazione (comunque assai importante: come già successo in Francia una partecipazione di minoranza avrebbe scoraggiato l'effettiva portata dell'innovazione) sarebbe risultato determinante apportare due altri vincoli per svuotare di significati pericolosi per la nostra indipendenza e per il nostro obbligo di segreto la partecipazione del socio di puro capitale: l'amministrazione riservata ai soci professionisti e il divieto di ricevere mandati professionali dal socio non professionista, direttamente o indirettamente.

Con tali semplici limitazioni si sarebbero evitati i rischi di un uso distorto della nuova figura di società professionale e cioè l'ingresso nella partecipazione societaria a una non professionista corrispondente alla volontà di quest'ultimo (banca, assicurazione, cooperativa, ecc.) di portare all'esterno il proprio ufficio legale interno e liberarsi dal dover incaricare un legale indipendente, oppure alla volontà dello studio legale di "fidelizzare" un cliente importante offrendo, con la partecipazione al capitale, una divisione degli utili (e in tal modo assicurandosi questi ultimi in futuro).

In tal senso andava una proposta di mozione presentata dai nostri delega-

ti, mozione che non è stata neppure posta in votazione perché assorbita dal voto radicalmente negativo sulle società professionali di capitale: eppure mi pare che quanto proposto dagli avvocati subalpini avrebbe potuto costituire un intelligente compromesso perché avrebbe consentito al Governo di introdurre la novità auspicata ed all'Avvocatura italiana di assicurare il rispetto dei principi di indipendenza, certamente insopprimibile.

Si è scelta la strada più facile e popolare (o populista?): quella di far votare le mozioni più radicali ed oltranziste ed evitare così il più difficile confronto sull'introduzione di possibili novità nella nostra professione, volute certamente dall'evolversi dell'economia, ma che talvolta possono essere accettabili se rispettose dei principi irrinunciabili della nostra deontologia.

Più in generale, ho avuto l'impressione che, nel pensare alla riforma della nostra professione, in occasione del Congresso come purtroppo in tante altre, della patologia si volesse far regnare: dal numero degli iscritti (certamente patologico) si pretendesse una tutela di mercato in esclusiva ed il rifiuto del controllo dell'effettività dell'esercizio, dal diffuso mancato controllo della pratica forense si volessero caratterizzare le regole per il suo svolgimento (senza limitazioni di numero di praticanti, di anzianità del maestro, ecc.), dall'attuale basso livello etico e professionale del servizio il rifiuto di specializzazioni e così via.

Da tali sensazioni è nata la doman-

da che dà il titolo a questo editoriale e la necessità, ancora una volta, di ripercorrere i passi del nostro Piero Calamandrei scritti nel 1923: sono passati tanti anni, tutto è cambiato nell'economia e nei costumi, noi non siamo più quelli di un tempo, eppure la loro attualità mi pare ancora fuori discussione e dubbio alcuno.

“Manca in molti legali la consapevolezza della grande importanza morale e sociale della loro professione, della nobiltà ideale di questa lotta per la realizzazione pratica della giustizia che dovrebbe essere l'avvocatura. L'avvocato non impari al suo ufficio deve non solo essere fornito di scienza, ma deve essere soprattutto una coscienza, che nella interpretazione del diritto sappia portare una probità, una drittura, un carattere superiore ad ogni furberia e ad ogni interesse meramente pecuniario; il diritto, infatti, non è tutto nelle formulette dei codici, ma la sua forza più pura attinge da quell'austero sentimento del giusto, che dovrebbe essere per l'avvocato inseparabile vademecum professionale. Il leguleio che con una scaltra cautela aiuta il disonesto a trionfar sull'onestà, che con un bel congegnato cavillo procedurale taglia la strada alla giustizia, sarà un compitissimo azzecgarbugli, ma non è l'avvocato come lo concepisce chi vuol vedere in lui l'artefice degno di trattare con mani pure quella gran forza sociale che è il diritto”.

Mario Napoli



In ricordo di Fulvio Croce

RELAZIONI TENUTE NEL CONVEGNO DEL 29.09.1988 DA GIAN VITTORIO GABRI E FRANZO GRANDE STEVENS

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino intende ricordare i trentacinque anni dell'assassinio del suo Presidente avv.to Fulvio Croce pubblicando su La Paziienza le relazioni che si sono tenute nei vari anniversari. Nel presente numero sono, dunque, pubblicate le relazioni tenute nel Convegno del 29 settembre 1988 (Sala Stet, Via Bertola, 28) dagli avvocati Gian Vittorio Gabri e Franzo Grande Stevens.

Così sono stati ricordati da Gian Vittorio Gabri i fatti che condussero al barbaro assassinio del nostro Presidente e quelli immediatamente successivi:

“Il 17 maggio 1976 inizia davanti alla Corte di Assise di Torino il processo contro i capi storici delle Brigate Rosse: le loro origini e pericolosità erano ancora largamente ignorate. In apertura di dibattimento gli imputati revocano il mandato ai difensori di fiducia. Contestati dagli imputati ed esonerati i primi difensori d'ufficio, il 22 maggio la Corte nomina il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori FULVIO CROCE, il quale, per decisione del Consiglio, delega otto nuovi difensori, membri del Consiglio stesso, nelle persone degli avvocati Pierangelo ACCATINO, Massimo ASTI, Bruno BONAZZI, Gian Vittorio GABRI, Franzo GRANDE STEVENS, Franco PASTORE, Ettore SISTO, Domenico SORRENTINO. Costoro, non capacitandosi di come poter difendere chi li rifiuta e li minaccia di morte, il 7 giugno sollevano eccezione di illegittimità costituzionale delle norme che



impongono l'assistenza del difensore. Dicevano: all'imputato deve essere riconosciuto il diritto di difendersi da solo e di non difendersi affatto.

L'8 giugno viene ucciso a Genova dalle Brigate Rosse il Procuratore Generale FRANCESCO COCO. Il 9 giugno gli imputati esaltano l'assassinio e ribadiscono le minacce di morte ai Giudici ed ai difensori d'ufficio: questi ultimi, difendendoli contro la loro volontà, accetterebbero di collaborare con il "regime borghese" contro di loro, che "lottano per il comunismo".

Il giorno stesso la Corte respinge l'eccezione di illegittimità costituzionale e sospende il dibattimento.

Il 28 aprile 1977, pochi giorni prima della ripresa del processo, il settantaseienne Presidente Fulvio Croce, deca-

no del Foro torinese, viene assassinato dalle Brigate Rosse nell'androne del suo studio.

Egli aveva notato movimenti sospetti intorno alla sua casa, si era confidato con alcuni colleghi, ma non aveva avvertito la polizia: scrollando coraggiosamente le spalle accettava un rischio mortale.

Il 3 maggio la Corte rinvia il processo per la constatata impossibilità di formare la giuria popolare.

Le Brigate Rosse intensificano la loro attività terroristica.

Il dibattimento viene infine celebrato nella primavera del 1978 nella caserma Lamarmora che sarà attaccata due volte con missili esplosivi nel corso del dibattimento di secondo grado.

Tutto il Paese guarda ora all'Assise di

Torino. I nuovi difensori rimangono al loro posto al fine di controllare il rispetto delle norme di rito, non si pongono sul piano della difesa di merito, non pronunciano arringhe. Più tardi, in altri processi, la Corte Costituzionale dirà che l'ordinamento garantisce il diritto di difesa, ma non lo impone: il difensore d'ufficio deve presenziare al processo, ma deve adeguarsi alla volontà dell'imputato.

Così i primi dubbi e poi le scelte degli avvocati torinesi contribuirono in circostanze eccezionali a definire il ruolo del difensore come garante comunque di un giusto processo: fu proprio l'assassinio di Fulvio Croce, avvocato e Presidente dell'Ordine, ad esaltarne funzione, compiti e doveri".

Voglio rivolgermi a questo gentile pubblico e particolarmente alla gentile sig.ra Severa Croce moglie del nostro carissimo amico e Presidente avv. Fulvio Croce per salutarla e ringraziarla.

Gentili Signore e Signori, undici anni dopo la morte del nostro Presidente Avv. Fulvio Croce, l'Ordine di Torino, onorato dall'alto patronato del Presidente della Repubblica Italiana, da quello del Consiglio Nazionale Forense ed in conformità di un voto unanime espresso dall'Avvocatura Italiana, oggi così massivamente soprattutto qualitativamente rappresentata ha indetto questo Convegno dedicato alla memoria del caro, illustre scomparso, con uno scopo ben preciso: rammentare, soprattutto a chi non ebbe modo di vivere istituzionalmente il periodo del terrorismo, i momenti dell'attività forense e le problematiche insorte, per la prima volta a Torino, a seguito del rifiuto di imputati nei confronti di ogni difensore fosse egli di fiducia o d'ufficio. Voglio anzi tutto ringraziare il Presidente della Repubblica Italiana,

del Consiglio Nazionale Forense e tutti i suoi Consiglieri per averci onorato del loro patronato e della personale partecipazione, nonché i Presidenti degli Ordini qui presenti e di quelli che, impossibilitati a partecipare, hanno inviato significative espressioni di adesione e precisamente degli Ordini di Palermo, Caltagirone, Frosinone, Cosenza, Mantova, Padova, Messina, Bari, Pordenone ed Asti. Voglio altresì ricordare che il Presidente della Corte d'Appello di Genova, il Segretario Generale del CESIS, il capo della Polizia, il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri ed il suo capo di Stato Maggiore, il Presidente del Tribunale di Roma, la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Perugia, il Dottor Caselli del C.S.M. ed il Parroco di Sant'Agostino qui non presenti, hanno inviato significative espressioni di adesione. Un gratissimo pensiero all'Ordine di Bologna ed a quello di Salerno che per primo ricordò l'avv. Fulvio Croce dedicando un'aula e una splendida targa in sua memoria. Bologna mi ha fatto sapere che analoga disposizione è stata assunta dal

Consiglio dell'Ordine di quella città, nell'adunanza del 14 settembre 1988, che ha deliberato all'unanimità di intitolare al nome dell'avv. Fulvio Croce la Biblioteca del Palazzo di Giustizia disponendo la posa di una targa che ne tramandi il ricordo e la data del martirio. È qui presente la carissima collega e Presidente avv. Angiola Sbaitz, alla quale rinnovo il ringraziamento dell'Ordine di Torino. Relatori ufficiali che non necessitano di presentazione per la evidente notorietà acquisita nei rispettivi settori della loro attività, sono il Dott. Giampaolo Pansa ed il Prof. Mario Coppi.

Sono profondamente grato ad essi di aver accolto l'invito dell'Ordine di Torino a tenere rispettivamente una lezione di giornalismo, il primo, e di problematica giudiziaria, il secondo.

Il nostro Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Avv. Franzo Grande Stevens, tra l'uno e l'altro intervento, ricorderà il Presidente, l'avvocato e l'amico Fulvio Croce.

Sono oggi altresì convenuti anche il Presidente dalla Corte di Assise che iniziò e condusse a termine in Torino

i processi a carico dei terroristi e cioè il Consigliere Barbaro e l'allora Magistrato a latere Cons. Mitola, nonché i difensori nominati di ufficio nel primo e nei successivi dibattimenti, gli Ufficiali dei Carabinieri ed i funzionari di Polizia che, all'epoca, furono gravati dal non lieve compito di fronteggiare la ormai consolidata compagine delle organizzazioni eversive.

A tutti un compiaciuto ringraziamento che desidero estendere a magistrati, avvocati, docenti universitari, studenti di giurisprudenza per avere accolto il nostro invito.

Ma prima di concedere ai relatori l'attesa parola, mi si consenta qualche osservazione a ricordo di quest'uomo il cui drammatico trapasso riguarda indubbiamente il momento conclusivo di tante altre vite.

Io so che il fascino del passato sempre prevale sul presente perché, purificato da ogni scoria, ha filtrato i momenti e le energie del tempo pur non potendo prevalere su un presente nel quale il fango è spesso copioso e la luce è offuscata dalle più varie corrottele quali l'indifferenza e l'oblio talora confortati dalla vergognosa volontà di non più rammentare quegli anni e quelle vittime - tante - concedendo aberranti e non giustificati perdoni a coloro che si macchiarono dei più atroci delitti tanto da fare amaramente considerare che in Italia, ieri come oggi, la pena capitale sia riservata alle sole ed infelici vittime. Ma sarebbe sconsolato il presente che già scorre verso l'inevitabile futuro se non si potesse vivere del nostro passato, anche se non felice. L'attuale decadimento culturale, la perdita del contegno etico, la proiezione della società verso il solo accrescimento della materialità, l'egoismo più aspro che mina ogni vincolo sociale, l'ideologia della tolleranza e dell'indifferenza, la giustificazione di ogni azione, altro non significano se non graduale regresso dei popoli spesso ubriachi del concetto di libertà disgiunta da quello di coscienza

e responsabilità, che in realtà sono partecipi non più della libertà stessa, ma del più avvilente libertinaggio.

In quel passato di fasciose ed indiscusse civiche virtù va collocato Fulvio Croce, che ha preferito al culto delle personali fortune l'approvazione della propria coscienza, dimostrando che la resurrezione del sacro nella vita deve iniziare dalla resurrezione della legge come valore cogente ed intangibile, dalla pratica di quei principi sui quali apparentemente qualificate, ma in realtà spesso immonde fonti spargevano, ieri come oggi, l'inquinante forza della ribellione ai valori su cui poggia la possibilità di sopravvivenza dello Stato.

Si è parlato di lui come eroe e di lui si è anche detto che ha rappresentato la figura dell'antieroe.

Io non credo che si addicano a Fulvio Croce classificazioni di stile o di comodo, poiché i riti mai debbono soverchiare la fede. Croce fu un uomo di tanta esemplare semplicità (amava definirsi un montanaro del Canavese: lo disse al congresso di Torino) quanto di ben elevata e riconosciuta cultura giuridica, dotato di un patrimonio inesauribile di valori etici che egli spese, in ogni occasione, dal momento della prima guerra mondiale, dell'impresa di Fiume, della sua introduzione nella professione forense, del suo ingresso, prima Consigliere e poi Presidente di questo Ordine, a quella del suo trapasso. Fu uomo di coraggio ed il coraggio non può che essere figlio del più assoluto disinteresse: quel coraggio lo praticò sin dalle prime avvisaglie di pericolo personale cui non diede peso alcuno (diceva "esageröma nen", da buon piemontese, "non esageriamo"), poiché egli anteponeva a se stesso lo Stato ed il suo inevitabile asse portante: la legge. La sua figura mi ricorda da vicino quella di un sublime servitore dello Stato che non abbiamo dimenticato, ma che spesso è stato trascurato dai mezzi di informazione.

Appartiene alla Magistratura, fu ucciso nel giugno 1976: Francesco Coco, Procuratore Generale della Repubblica di Genova, che rifiutò di sottoscrivere un provvedimento abnorme a favore dei terroristi e siglò così la sua condanna a morte.

Io posso escludere - su base logica non controvertibile - che l'omicidio del Presidente Croce sia attribuibile al caso. Alla ipotesi cioè di sparare nel mucchio di coloro che nel processo potevano ritrovarsi legati dal vincolo dell'operatività difensiva.

Primariamente perché Fulvio Croce non assunse mai in prima persona le funzioni di difensore, secondariamente perché il terrorismo politico non ha mai deflettuto dalla norma di prescogliere e colpire un obiettivo specifico e non altri.

La loro preparazione tecnica, in materia omicidiaria, non può essere sconosciuta.

Croce era il destinatario naturale della normativa dell'art. 130 C.P.P. e quell'articolo lo riguardava specificamente: "Il Presidente del Consiglio dell'Ordine può delegare un altro avvocato in sua vece ...".

Questa è la testualità della norma.

Uccidere un avvocato qualsiasi designato di ufficio alla difesa poteva rientrare nei disegni di un inesperto di diritto.

Uccidere Croce significava applicare il crimine nella massima espressività processuale e con risultati apparentemente irreversibili. Ecco perché posso affermare, senza tema di smentite, che l'ideazione di quel delitto promanò non dal caso, bensì dalla fredda e consapevole programmazione di un giurista tanto esperto quanto criminale.

Quando si celebrò il processo a carico dei responsabili di quell'omicidio, mancò al dibattimento il principale imputato: l'ideatore giuridico del delitto. Io non dispero che esso venga ritrovato: credo in un ordine naturale delle

cose e prima o poi forse cadrà anche la sua testa. Se appartenesse al novero dei trapassati forse lo avremmo già saputo. Egli, ancora vivo, forse vive fra noi, forse uomo di apparente perbenismo, forse tormentato da rimorsi interni, certamente macerato dal terrore che, malgrado il trascorrere degli anni, il consolidamento della sua posizione possa, ad un tratto, subire l'urto dell'inesorabilità della giustizia.

Ma il suo terrore è già momento di giustizia, la sua maledizione consiste nell'essere vivo e magari stimato nell'ambito di una società che ne ignora di lui aspetti criminali, forse partecipe di successi crescenti, talora

gratificato dalla amenziale sicurezza che il tempo abbia sepolto, con la sua vittima, anche la sua abiezione partecipativa.

Tuttavia qui io debbo concludere e dare la parola a chi è tanto atteso. Oggi, se vorremo sopravvivere, uomini civili e liberi, occorre che recuperiamo dagli abissi i rottami di un patrimonio morale infranto e cerchiamo di ricomporli.

Quando ci siamo accinti sin dal 1977 a ricordare il sacrificio di Fulvio Croce non abbiamo dovuto ricorrere a censure o estensioni di veli: nulla della sua vita doveva essere celato, voglio dire che di Croce tutto deve essere ricordato, tutto deve essere celebrato, nulla

deve essere nascosto e quindi bisogna tramandare alle generazioni future quel momento etico che fu la Sua divisa interiore.

“Fu civilista illustre ed ancor più gran galantuomo” scrisse un qui presente collega, insigne rappresentante del Foro penalista, l'avv. Giorgio Delgrosso che ne compose il necrologio.

Questa fu la divisa interiore del nostro indimenticabile Presidente del Consiglio dell'Ordine Avv. Fulvio Croce alla memoria del quale, riverente, sempre, mi inchino perché Egli fu e sarà grande insegnamento per noi tutti.

Gian Vittorio Gabri

Signora Croce, Signor presidente del Consiglio dell'Ordine Forense di Torino, Colleghi carissimi,

il nostro incontro è dedicato a ripensare ad una pagina recente della storia italiana scritta qui a Torino dalla città, dalla magistratura, dagli avvocati, dalle Brigate Rosse in occasione del primo processo agli esponenti di quest'ultime.

Per leggere nelle sue diverse parti tale pagina, tutta torinese, sono stati prescelti un giornalista ed un giurista, non soltanto perché professionalmente eminenti, ma perché, non vivendo a Torino e non essendo stati né protagonisti né coinvolti in prima persona in quegli avvenimenti, garantiscono distacco e quindi maggiore serenità d'esame e di giudizio.

Ma da questa pagina di storia più passa il tempo e più nitida nei contorni si delinea una figura: quella di Fulvio Croce; gli aspetti della sua intima personalità possono però essere ricordati soltanto da chi ha avuto con lui lunga frequentazione.

Quest'onore è toccato a me ed al primo approccio mi sforzo di immaginare se mai, e come, Lui avrebbe consentito un Suo ricordo: credo breve nel tempo,

sobrio nelle parole, ma con qualche arguzia che servisse a nascondere od attenuare la forza dei sentimenti quando questa stesse per vincerne la misura. Perché queste solide doti di semplicità e profondità egli aveva assimilato dalla gente del suo Canavese; doti che gli anni e l'esperienza avevano distillate e rese essenziali. Figlio del medico condotto di Castelnuovo Nigra e di una donna che gli rassomigliava nella tempra e visse tanto a lungo da accompagnarlo fin quasi alla Sua morte, dopo la parentesi dell'impresa fiumana che a 17 anni rivelò la forza della Sua passione - e fu l'unica volta che essa prese il sopravvento sulla ragione; giunse alla facoltà di giurisprudenza torinese ricca di maestri che si chiamavano, fra gli altri, Einaudi, Solari, Ruffini (grande canavesano anche quest'ultimo).

Dopo un accenno di rievocazione degli anni universitari e di questi grandi uomini, una volta mi disse - stentavo a capire però; “pensa, Franzo, che soltanto al quarto anno compresi il significato di “massatuana”. E dopo qualche secondo di pausa per godersi il mio sguardo smarrito. “Vedi, era il nome che un ambulante meridionale, e quindi anch'io, davamo al mio gelato preferito; e solo al 4° anno capii che si

trattava della “macédoine”, la “macedonia”. Laureatosi, entrò nello studio Simondetti, fra i migliori della città e dopo qualche anno, secondo il paradigma dell'epoca, si mise in proprio e in breve tempo l'attività professionale ne rivelò le qualità e gli assegnò un posto d'eminenza fra gli avvocati civilisti torinesi. Tanto lungamente meditava le questioni, quanto brevemente e rapidamente redigeva le sue difese da se stesso scritte direttamente a macchina. Concentrandosi sul suo mezzo toscano sempre fra le dita e le labbra, il distacco e la distrazione apparenti nascondevano ai magistrati ed ai colleghi meno esperti la grinta ed il puntiglio con i quali egli tendeva al risultato favorevole al Suo cliente.

L'attaccamento al paese natio di Castelnuovo Nigra - dove, morto il padre, la madre continuò a risiedere - lo conduceva a ritornarvi ogni volta che poteva e sempre ogni fine settimana anche per fare - come soleva dire - il “signor sindaco” di quella piccola comunità. Non poteva fare a meno delle passeggiate, anche per pescare e cacciare in quei luoghi che sin da bambino conosceva a menadito. Quando seppi che ero riuscito ad acquistare quel che rimaneva della biblioteca di

Costantino Nigra (in una villa della collina torinese dove aveva risieduto in tarda età) s'informò dettagliatamente dei libri, delle collezioni, delle annotazioni di pugno del Nigra e mi regalò un libro di poesie canavesane scritte da quel suo concittadino illustre che aveva dato il nome al suo paese. Anche la musica operistica, particolarmente quella verdiana, aveva grande importanza nella Sua vita; l'orecchio fine ed esperto gli dettava sugli interpreti giudizi tanto esatti quanto acuti. "Trascinatore ed animatore" era scritto nelle sue note caratteristiche da militare e lo dimostrò quando nel '68 ci condusse in cordata al Consiglio dell'Ordine forense torinese assumendone la Presidenza. Poche parole gli bastavano per indirizzarci e giudicarci o per allargare gli orizzonti torinesi ed intervenire al di là di essi; talvolta, una sola battuta umoristica riusciva a sciogliere in un momento di ilarità la tensione o l'imbarazzo dell'ambiente.

Come quando, nel corso di un procedimento disciplinare, un avvocato anziano in note ristrettezze finanziarie, con suo e nostro disagio, spiegava che aveva sì emesso assegni di conto corrente senza provvista, ma soltanto all'ordine di amici.

- Ah, intervenne Lui, perché così li tratta gli amici lei? - dissolvendo quel nodo in un sorriso generale. O come quando, tormentato nella ricerca della soluzione di un problema giuridico, mi telefonò esordendo: "Franzo, tu che sei un avvocato, cosa pensi di" Naturalmente scoppiai in una risata per la presa in giro ma lui pronto: "Eh no! Se avessi voluto prenderti in giro avrei detto: Tu che fai l'avvocato".

O come a Parigi nel '69 quando con un protocollo firmato insieme al locale bâtonnier Lussan ebbe inizio la stagione feconda di uno scambio di stagiaires - praticanti fra Parigi e Torino in vista della dimensione europea dell'avvocato nella Comunità. Appena ci avviammo "en cortège" ed in toga

alla biblioteca dell'Ordine, preceduti da un "appariteur" in feluca, mazza e collana con medaglione, mi sussurrò serio e con sussiego che appena ritornati avrei dovuto provvedere a paludare così il nostro commesso dell'Ordine di Torino. A stento in quella solennità di luoghi e d'atmosfera riuscimmo a trattenerci dal ridere.

O come quando, dopo la c.d. legge Tesoro, intravide pericoli per la previdenza forense, mi esonerò dal lavoro dei procedimenti disciplinari e mi ordinò di presentarmi alle elezioni come delegato degli Ordini piemontesi per contribuire, ottenendo un'altra legge, a raddrizzare la previdenza, essenziale all'avvocatura. Pochi colleghi italiani sanno che i risultati ottenuti si devono anche alla Sua lungimiranza ed al Suo intervento rapido e tempestivo e che non consentiva diserzioni o pigrizie. Naturalmente era riletto ogni biennio con i maggiori suffragi. Ma a simiglianza di un imprevisto e improvviso attacco drammatico del suo Verdi, la serenità della Sua lunga presidenza, così alacre e fattiva, venne bruscamente interrotta quando nel maggio '76 alla Corte d'Assise di Torino gli esponenti delle Brigate Rosse revocarono il mandato ai loro difensori di fiducia e minacciarono, in caso di accettazione dell'incarico, gli avvocati nominati d'ufficio. Questi ultimi, designati mentre Croce era ai funerali della mamma, rifiutarono la nomina e protestarono per la designazione.

In Consiglio, convocato ad horas, fummo naturalmente d'accordo: toccava a noi che eravamo al governo dell'Ordine assumere il non lieve peso della difesa d'ufficio. Croce delegò tale difesa ai consiglieri Pierangelo Accattino, Massimo Asti, Bruno Bonazzi, Gian Vittorio Gabri, Franzo Grande Stevens, Franco Pastore, Ettore Sisto, Domenico Sorrentino. Gabri ed io fummo delegati alla difesa di Curcio, Ferraris, Gallinari, Franceschini e Bertolazzi e, per quanto duramente

contestati e minacciati, decidemmo d'avere un colloquio in carcere con coloro che avremmo dovuto assistere.

Il colloquio ebbe luogo il 5 giugno 1976, durò circa un'ora, fu freddissimo. Curcio dimostrò d'avere buone letture, anche in campo giuridico, e ad un nostro accenno sui possibili vantaggi processuali di una difesa tecnica domandò: "ma voi siete brigatisti?" Ed alla ovvia risposta negativa replicò: "Allora siete contro di noi perché o si è brigatisti o si è contro, noi contestiamo il sistema nel quale si inserisce la vostra difesa tecnica". Ferrari intervenne per esclamare che questi problemi (di difesa tecnica) per loro non esistevano neppure e che pensavano invece ai loro compagni uccisi per le strade dai Carabinieri. Il colloquio si concluse con un secco invito di Curcio a rifiutare la nomina, altrimenti "noi ci saremmo assunti le nostre responsabilità".

Si squarciò un orizzonte: capimmo che essi credevano fanaticamente nelle loro idee e quindi avrebbero fatto proseliti ed il fuoco da loro acceso non si sarebbe spento presto e senza danni; capimmo che per la loro strategia era importante e conseguente che taluno di noi difensori d'ufficio ci rimettesse la vita.

Riferimmo al Consiglio dell'Ordine: il rischio concreto lasciò impassibile Fulvio Croce. Vivemmo allora drammaticamente il rapporto con uomini che in modo lucido e consapevole rifiutavano una difesa tecnica che avrebbe costituito l'accettazione di un sistema che essi contestavano a prezzo della vita ed Ettore Sisto ci spinse a meditare approfonditamente sul nostro ruolo.

L'avvocato avrebbe potuto: non tener conto della posizione ideologica, spirituale di coloro che doveva assistere; contrastare la personalità e la posizione degli imputati attribuendola ad incapacità naturale o ad errori dovuti a circostanze esterne o riducendone la portata.

In tal caso però l'avvocato non avrebbe difeso ma offeso gli imputati e dato prova del medesimo fanatismo e della medesima intolleranza; o limitarsi ad essere presente nel processo - come gli imputati erano tutt'al più disposti a concedere senza assumere alcuna posizione; cioè egli doveva essere sostanzialmente assente, rinunciando al suo ruolo ed alla sua dignità perché si potesse fingere che nel processo era stata assicurata la difesa; oppure dimostrarsi utile, umile e tollerante ricordando la regola - art. 6 - appositamente dettata dalla Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo cui l'Italia aveva aderito, la quale attribuiva il diritto all'imputato di scegliersi un difensore o difendersi da sé, nonché le esperienze e gli insegnamenti che in situazioni identiche venivano da paesi di grande civiltà (come il Regno Unito, gli USA, il Canada).

In questi paesi si riconosceva e sottolineava che nel contrasto di posizioni master della difesa era e doveva essere l'imputato (capace), mentre l'avvocato era e doveva rimanere il suo assistente e non viceversa. In tal caso l'avvocato poteva essere chiamato (come da una Corte canadese) non come difensore, ma come amicus curiae perché nell'interesse della collettività si riducesse il margine di errori nel processo: chiamato cioè come garante di legalità. Nei Paesi ad ispirazione autoritaria, invece, (come in URSS o nella Spagna franchista) il difensore di ufficio (o di Stato) era obbligatorio e leggi particolari prevedevano numerosi supplementi in caso di rifiuto da parte dell'imputato. E ricordando che la nostra Costituzione riconosce il diritto inviolabile del cittadino alla difesa (così come gli riconosce quello alla salute, alla libera associazione, alla libertà di religione, alla libertà di pensiero ecc.), ma non gli impone l'obbligo di difendersi e per di più secondo certe regole (così come non impone al cittadino consapevole di subire una trasfusione di sangue, o altre cure tecniche, non lo obbliga ad associarsi, o a professare una religione, o a manifestare il suo pensiero ecc.). E se si fosse ritenuto che non bastavano a soddisfare l'esigenza della collettività giudici imparziali e pubblici ministeri preoccupati solo del rispetto della legge, si sarebbe dovuto pensare non ad un avvocato difensore dell'imputato ma ad un avvocato garante di tali esigenze del sistema.

Gli avvocati torinesi con Fulvio Croce alla guida, così interpretando il loro ruolo e la loro dignità, e pur sapendo che non sarebbe stata gradita né agli spiriti faziosi né, soprattutto, a coloro che volevano definirli "servi di regime", dettero quest'ultima risposta.

E sappiamo come la pagarono. Ma sappiamo anche che continuarono a dare la stessa risposta dopo l'assassinio di Croce sotto la guida lineare e coraggiosa di Gian Vittorio Gabri che sostituì Croce alla Presidenza. Tratto dalla serra del mio studio di civilista ad un'aula rovente di Corte d'Assise, dove il contrasto e la tensione erano quasi palpabili,



**INFORMITALIA
INFORMAZIONI
INVESTIGAZIONI
RICERCHE DAL 1938**

**70 ANNI DI ESPERIENZA
AL VOSTRO SERVIZIO**

*Informitalia è presente nel settore fin dal 1938,
e dal 1989 è costituita nell'attuale forma giuridica
di Società in Accomandita Semplice.
Decenni di esperienza permettono di offrire
una vasta gamma di servizi
atti a soddisfare le esigenze degli utenti.*

Servizi investigativi

- Indagine per accertamento concorrenza sleale
- Infedeltà dipendenti – soci – collaboratori
- Indagini per la difesa del patrimonio aziendale
- Prevenzione furti – danneggiamenti – atti vandalici
- Infedeltà coniugali

Indagini per recupero crediti

- Rintraccio persona e verifica della residenza anagrafica o domicilio
- Segnalazione di rapporti di lavoro
- Rintraccio azienda, verifica della sua operatività e segnalazione nuove sedi
- Segnalazione di procedure concorsuali e indicazione dei curatori fallimentari
- Segnalazione di immobili sul territorio nazionale
- Visure ipocatastali per determinare la consistenza patrimoniale
- Ricerca eredi legittimi

Informazioni commerciali preventive


- Visura Camera di Commercio
- Visura protesti
- Procedure concorsuali
- Assetto societario
- Bilanci
- Pregiudizievoli
- Solvibilità

**MASSIMA RISERVATEZZA - CONSULENZE
E PREVENTIVI GRATUITI**

**10138 TORINO – Via Susa, 17 – Tel.: 011 4347616
R.A. – Fax: 011 4347630 – E-mail:
informitalia@tin.it – cell. 3351321901
Autorizzazione prefettizia n. 203/89**

il 7 giugno '76 toccò a me levarmi ad esporre il nostro pensiero ed a richiedere il rinvio alla Corte Costituzionale. Sin dalle prime parole Curcio zitti Ferrari che stava cominciando ad inveire perché, evidentemente sorpreso, ascoltò con attenzione e curiosità religiosa, in silenzio come tutti, l'esposizione della difesa. Alla fine, l'imputata Cesarina Carletti, soprannominata "nonna Mao", venne ad abbracciarmi esclamando "bravo! Questo significa essere avvocato!".

E Croce, come al solito, stemperò la tensione dicendo, ad alta voce: "Hai fatto una conquista!". Il giorno dopo assassinarono il procuratore generale di Genova Francesco Coco; e quello successivo, dopo la rivendicazione di quell'atto in aula da parte di Gallinari, la Corte d'Assise respinse l'eccezione di illegittimità costituzionale e rinviò il processo per motivi tecnici, come fece poi ancora, fissando definitivamente la ripresa al 3 maggio 1977. Consapevole del rischio che per la Sua carica più di ogni altro correva, il Presidente Fulvio Croce non perdette la calma, rassicurando la moglie che viveva invece in continua trepidazione e confidando solo ad alcuno di noi che gli sembrava d'essere costantemente seguito da un'automobile; ma tirò dritto alla nostra guida ed alla cura dei Suoi clienti. Il 28 aprile di quell'anno alle 15, ora della ripresa del lavoro pomeridiano in studio, giunto nell'androne si senti chiamare da un giovane uomo ad alta voce: - Avvocato! - Si voltò e fu ucciso. In un lampo, con la notizia, si diffusero nei nostri studi il pungente dolore e la profonda indignazione. Accorremmo muti accanto a Lui nell'androne di via Perrone 5. Ed oggi siamo qui in tanti avvocati a recargli il tributo del nostro affetto, della nostra stima, della nostra gratitudine. Come fece il Consiglio dell'Ordine forense di Salerno con la targa apposta in quel Palazzo di Giustizia ed il Consiglio Nazionale Forense e quello dell'Or-



"Tiro a bersaglio" 1918 - Tempera su tela - 120x130 cm - Coll. Casorati, Torino

dine di Torino guidati rispettivamente dal Presidente Casalnuovo e dal Presidente Gabri con la collaborazione di Giuliano Vassalli e Gilberto Lozzi, i quali ottennero il riconoscimento dalla Corte d'Assise che con l'assassinio di Croce si lesero i diritti e gli interessi non soltanto di un uomo, di una moglie, di una famiglia, ma quelli dell'intera Avvocatura italiana.

Ma Lui consentirebbe questa cerimonia credo soltanto a patto che servisse a trasmettere ai più giovani avvocati il significato del ruolo e delle tradizioni dell'Avvocatura, come gruppo, indipendentemente dalle grandi individualità che come Lui ne hanno illuminato il cammino. Come fu ricordato nel recente Congresso Forense di Ancona, sono, infatti, le regole morali e comuni della tradizione dell'Avvocatura che ci hanno dato l'abito di contrastare il

sopruso e la sopraffazione e far valere sempre le circostanze favorevoli ad un individuo o ed una generalità di individui. Questo è il nostro mondo che egli amò, al di là dei destini e delle esperienze individuali, perché è un mondo spirituale e morale di gruppo, ed al di là del nostro intelletto perché secondo la celebre frase di Hume: "Le regole della morale non sono la conclusione della nostra ragione". Queste regole morali della tradizione ricevuta fissano l'essenza di un avvocato nel riconoscere le insidie ed i pericoli per la libertà e la giustizia e nel difendere questi valori ad ogni costo, anche quello della vita. Ecco - di Fulvio Croce - l'insegnamento che non muore. Quel che invece di mortale era in Lui giace sotto una pietra nel lindo cimitero di Castelnuovo Nigra.

Franzo Grande Stevens



Dal Consiglio dell'Ordine

ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Nell'adunanza del 21 marzo 2011 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino ha deliberato la costituzione dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Torino ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 60 della L. 69/09, all'art. 18 del D.lgs. 28/2010 ed ai sensi del D.M. n. 180/2010.

L'Organismo è stato istituito nell'ambito e quale articolazione dello stesso Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, con scrittura privata 14 aprile 2011 sottoscritta dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati, Avv. Mario Napoli, autenticata nella firma dal Notaio dott. Giulio Biino (rep. 29533).

L'Organismo di Mediazione si è dotato di uno Statuto e di un Regolamento (entrambi i documenti possono essere reperiti sul sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Torino sotto la voce "Mediazione").

Sono Organi dell'Organismo: il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Coordinatore, il Segretario Generale, la Segreteria Amministrativa, il Comitato Scientifico. Le funzioni ed i compiti degli Organi sono quelli previsti dallo Statuto stesso. I componenti restano in carica per un biennio o periodo maggiore, in ogni caso in coincidenza con il mandato del Consiglio dell'Ordine e fino all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine.

Il Regolamento di Procedura disciplina le modalità pratiche ed operative di funzionamento dell'Organismo e della trattazione degli affari di mediazione.

L'Organismo di Mediazione è stato iscritto al registro degli Organismi abilitati a svolgere la mediazione di cui all'art. 3 del D.lgs. 18 ottobre 2010 n. 180, al numero progressivo 384, con determina 15 giugno 2011 a firma del Direttore Generale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Ministero della Giustizia.

L'Organismo ha iniziato ad operare, presso i locali del Consiglio dell'Ordine, nel mese di novembre 2011. È di prossima pubblicazione il bando per la selezione di un numero di mediatori congruo rispetto agli affari di mediazione, tenuto conto dell'aumento del contenzioso a seguito della obbligatorietà del previo esperimento del procedimento di mediazione per la materia condominiale e per i risarcimenti del danno derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, nel predisporre ed approvare il Regolamento dell'Organismo, ha effettuato alcune scelte ritenute maggiormente garantiste sia per coloro che adiscono il procedimento di mediazione sia per gli avvocati, il cui ruolo e la cui importanza nella gestione della fase

della mediazione, è stata ritenuta di primaria importanza e non sostituibile. Si segnalano quelle più significative.

1. Improcedibilità

L'art. 11 del Regolamento al comma 1 prevede che *"Le domande e le adesioni relative alle cause il cui valore eccede euro 516,46 devono indicare i dati dell'avvocato che assiste la parte, salva la facoltà di nomina sino all'udienza innanzi al mediatore, a pena di improcedibilità"*. Tale disposizione deve essere interpretata nel senso che la parte può depositare personalmente una domanda di mediazione, ma all'udienza dinanzi al mediatore deve essere obbligatoriamente assistita da un avvocato (ovvero da un praticante abilitato, qualora ne sussistano i presupposti in relazione alla domanda ed al valore). Nella pratica è consigliabile che sia l'avvocato stesso a predisporre la domanda, dovendo, ai sensi dell'art. 1 comma 4 del Regolamento, utilizzare apposito modulo ed indicare *"c) la sommaria descrizione dei fatti, delle questioni controverse, dell'oggetto e delle ragioni della pretesa"*.

L'obbligatorietà della difesa tecnica sussiste, ovviamente, anche per il soggetto che aderisce alla mediazione.

La riserva della difesa tecnica è stata ritenuta compatibile con i principi ispiratori della mediazione, nulla avendo

obiettato sul punto il Ministero nel concedere l'accreditamento.

2. Indennità per i non abbienti e difesa tecnica

Recita l'art. 21 del Regolamento

“1. Le parti che versino nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 74 (L) del T. U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, sono esonerate dal pagamento dell'indennità spettante all'Organismo. A tale fine sono tenute a depositare presso l'Organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.

2. Qualora tutte le parti si trovino nel caso previsto dal comma precedente il mediatore svolge la prestazione gratuitamente.

3. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve una indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano poter essere ammesse al patrocinio per i non abbienti.

4. Tali disposizioni si applicano quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.

La norma riprende il disposto dell'art. 17 comma 5 del D.lgs 28/2010 e deve essere interpretata come segue:

- l'esonero dal pagamento delle indennità spettanti all'Organismo vale unicamente per le materie per le quali la mediazione sia condizione di procedibilità e, quindi, non nei casi di mediazione su base volontaria (ovvero nei casi in cui il previo esperimento del procedimento di mediazione derivi da obblighi, ad esempio, contrattual-

mente assunti, ma relativi sempre a materie escluse);

- in ogni caso, l'esonero non vale per il pagamento delle spese di avvio del procedimento (sostanzialmente le spese di segreteria, richieste dall'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Torino nella misura di euro 40,00 oltre IVA);

- l'esonero deve essere richiesto direttamente all'Organismo di Mediazione (e non all'Ordine degli Avvocati). L'Organismo di mediazione accerta unicamente (anche a mezzo della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) la sussistenza nel richiedente dei requisiti che gli avrebbero consentito, nel caso di procedimento giudiziale, *“l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 74 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115”*, ma **non ammette il richiedente al beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato secondo la normativa vigente per tale istituto** (e, quindi, ad esempio, non nomina l'avvocato difensore) in quanto tale normativa, precedente l'entrata in vigore del D.lgs 28/2010, non essendo stata modificata, **non riconosce alcun beneficio, né alcun compenso al legale nominato;**

- ne consegue che:

(I) l'esonero, come detto, vale unicamente per il pagamento delle indennità;

(II) il soggetto ammesso al beneficio dovrà comunque corrispondere il compenso al proprio legale, la cui assistenza è condizione di procedibilità. In relazione alla misura di tale compenso il Consiglio

dell'Ordine ha individuato alcune linee guida che sono state pubblicate sul sito dell'Ordine sotto la voce Mediazione - parcelle;

(III) l'esito negativo del procedimento di mediazione comporterà che la parte, al fine di agire giudizialmente, debba espletare l'iter per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 74 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, depositando apposita domanda presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

(IV) non commette illecito disciplinare ai sensi dell'art. 11 comma II del vigente Regolamento, l'avvocato che, assistendo nel procedimento di mediazione la parte nei cui confronti l'Organismo ha accertato la sussistenza del requisito della non abbienza, si faccia retribuire le proprie prestazioni.

È evidente che le disposizioni retro commentate, conformi al disposto di cui all'art. 17 comma 5 del D.lgs 28/2010, rappresentano, da un lato, il segno che lo Stato ha inteso l'intero procedimento di mediazione come un procedimento a costo “o” i cui oneri sono sostenuti o dai cittadini abbienti o dagli Organismi per quelli non abbienti, e, dall'altro, il segno di totale sfiducia dello Stato nei confronti degli Avvocati, la cui difesa ed assistenza del cittadino nel procedimento di mediazione sono state ritenute superflue (tanto da non essere previste tra le attività retribuibili e patrocinabili a spese dello Stato), con la conseguenza che il cittadino non abbiente e che non può retribuire l'Avvocato deve necessariamente presentarsi non assistito nel procedimento di mediazione ed adire un Organismo per il quale la difesa tecnica non sia obbligatoria.

3. Rappresentanza. Regolamento:

Art. 11 comma 4 lettera e);

Art. 13 comma 2 lett.f);


Art. 13 comma 4 lett. g)

Il Regolamento ha previsto, a maggior tutela dei soggetti che adiscono il procedimento di mediazione, che non sia sufficiente il conferimento della mera procura alle liti all'avvocato al fine della conciliazione della controversia. Nel senso che la procura alle liti è disciplinata dal codice di procedura civile e l'Avvocato può, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del vigente Regolamento, autenticare, sulla base della procura rilasciatagli dal cliente, la sottoscrizione di quest'ultimo sulla domanda e sulla accettazione qualora non sottoscritte personalmente dalla parte.

Viceversa il legale, pur munito di delega, non può sottoscrivere il verbale di conciliazione. Il verbale può essere sottoscritto o dalla parte personalmente (e previamente identificata dal Mediatore) ovvero dal legale, se munito di "idonea procura a conciliare" (ex art. 13 comma 4 letto g), con ciò intendendosi quanto meno una procura con firma autenticata.

4. Previsione che il mediatore non possa formulare alcuna proposta in assenza di specifica richiesta delle parti. Art. 11 comma 4 lett. o) del Regolamento in relazione all'art. 11 D.lgs 28/2010

Il Regolamento all'art. 11 comma 4 lett. o) ha previsto che il mediatore possa, "solo su concorde richiesta delle parti, nonché solo se nel corso del procedimento siano emersi sufficienti elementi per una definizione del conflitto" formulare una proposta di conciliazione. La proposta di conciliazione presuppone, ovviamente, l'adesione della controparte al procedimento di mediazione nonché la concorde richiesta delle parti e la previsione che "nel corso del procedimento siano emersi



"Il Pastore" 1918 - Tempera su tela - 84x93 cm - Coll. Bertasso, Torino

sufficienti elementi per una definizione del conflitto".

Il Consiglio dell'Ordine di Torino ha ritenuto di derogare al disposto di cui all'art. 11 del D.lgs 28/2010 che prevede la possibilità per il mediatore, quando l'accordo non è raggiunto, di formulare comunque una proposta di mediazione. L'esclusione della possibilità di formulare la proposta, anche in assenza di concorde richiesta delle parti, è stata determinata dalle "pericolose" conseguenze di cui all'art. 13 del D.lgs 28/2010 in punto spese processuali.

5. Indennità. Previsione facoltativa di aumento. Regolamento: Art. 20 comma 3 letto A)

Il Consiglio dell'Ordine ha ritenuto

di mantenere facoltativa la previsione dell'aumento delle indennità tenuto conto "della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare". Ha ritenuto, inoltre, che l'aumento possa essere fino alla misura di 1/5 e non fino alla maggior misura di 1/4 prevista dall'art. 5 comma 1 lettera a) del D.M. 6 luglio 2011 n. 145.

6. Indennità. Restituzione integrale in caso di mancata adesione. Regolamento: Art. 20 comma 8

Ai sensi dell'art. 20 comma 8 del vigente Regolamento, nel caso di mancata adesione da parte del chiamato in mediazione, ovvero nel caso in cui il chiamato, pur aderendo, dichiara che non intende versare l'indennità e l'istante non intenda farsi carico anche

dell'indennità spettante al chiamato in mediazione, all'istante spetta la restituzione integrale di quanto versato a titolo di indennità, con l'esclusione delle sole spese di avvio del procedimento.

Problemi pratici

Nel corso di questi primi mesi di operatività sono emerse alcune problematiche di carattere pratico che segnalano:

(I) è opportuno che la domanda di mediazione e l'eventuale adesione contengano la sommaria descrizione dei fatti, delle questioni controverse, dell'oggetto e delle ragioni della pretesa in quanto, da un lato, la mancata corretta esplicitazione potrebbe indurre il chiamato alla mediazione a non aderire e, dall'altro, nel caso di mediazione obbligatoria, la mancata coincidenza tra le domande proposte in mediazione e quelle assunte in giudizio, potrebbe far ritenere dal Giudice non correttamente esperito il previo procedimento di mediazione in relazione a quelle domande che non fossero già state ivi proposte;

(II) l'allegazione di documentazione è facoltativa. Nel caso in cui, però, si dia corso al procedimento di mediazione in quanto il Giudice abbia rilevato che non è stato previamente esperito (è il caso, ad esempio, delle opposizioni a decreto ingiuntivo ovvero dei mutamenti di rito nelle cause locatizie), è opportuno che venga allegato anche il provvedimento del Giudice, al fine della verifica della compatibilità del procedimento di mediazione con i tempi processuali disposti dal Giudice. Nel caso, invece, di mediazione Delegata ai sensi dell'art. 5 comma 2 D.lgs 28/2010 e cioè di invito alla mediazione rivolto del Giudice ed accettato dalle parti, vale quanto disposto dall'art. 15 del vigente Regolamento;

(III) è opportuno che nelle controversie relative ai risarcimenti del danno dipendenti dalla circolazione stradale vengano indicati, oltre ai numeri di targa, anche i numeri delle **polizze** dei veicoli coinvolti (se conosciute),

ciò al fine di agevolare l'Impresa di Assicurazione nella identificazione del sinistro e, se possibile, di incentivarne l'adesione;

(IV) le Imprese di Assicurazione stanno comunicando indirizzi di posta elettronica certificata dedicati alla comunicazione delle domande di Mediazione. Gli indirizzi sono di prossima pubblicazione sul sito dell'Ordine: è opportuno comunicare le domande di mediazione unicamente a tali indirizzi di posta elettronica;

(V) è meglio che le domande di mediazione individuino anche il valore della controversia. Molti Colleghi, specialmente nelle materie relative ai diritti reali, indicano il "valore indeterminato". Il Consiglio Direttivo ha facoltà di determinare il valore, fino ad un massimo di 250.000,00 euro. Spesso il valore determinato dal Consiglio Direttivo rischia di essere maggiore rispetto al valore che risulterebbe, ad esempio, dalla applicazione delle rendite catastali rivalutate;

(VI) la comunicazione alla controparte della domanda di mediazione e del provvedimento di nomina del Mediatore può essere fatta in qualsiasi forma comprovante l'avvenuta comunicazione. È onere però della parte istante portare in udienza l'originale, in quanto il Mediatore è tenuto a verificare la ritualità della notifica;

(VII) occorre porre molta attenzione ai casi in cui il previo esperimento del procedimento di mediazione deve essere effettuato in relazione ad azioni giudiziali suscettibili di decadenza. È il caso, ad esempio, delle impugnative assembleari. Ai sensi dell'art. 5 comma 6 D.lgs 28/2010 *"Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere*

proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'art. 11 presso la segreteria dell'Organismo".

L'art. 13 comma 3 del vigente Regolamento prevede che *"Ai fini dell'impedimento delle decadenze e dell'interruzione delle prescrizioni, la parte istante ha facoltà di comunicare con forma comprovante l'avvenuta ricezione alla controparte o alle controparti, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del decreto legislativo n. 28/2010, la sola domanda di mediazione depositata, previa richiesta di copia autentica alla Segreteria Amministrativa, riservandosi di comunicare la data fissata dall'Organismo per il primo incontro di mediazione"*.

Quindi, in questi casi, contestualmente al deposito della domanda, occorre chiedere il rilascio di tante copie autentiche quante siano la parti alle quali la domanda stessa debba essere comunicata, al fine di evitare il maturare della decadenza.

Questo ... in pillole ... l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Torino.

Molte altre sono le problematiche che stanno emergendo e molte quelle che ci daranno il tormento.

L'intento del Consiglio dell'Ordine è quello di offrire un servizio ai Colleghi, nel rispetto del loro ruolo e della loro professionalità.

Per migliorare e rendere più efficiente tale servizio, come detto, è stato predisposto un bando per iscrivere nuovi Mediatori: è molto importante però la collaborazione, anche critica, di tutti i Colleghi, che ben hanno il "polso" della situazione e che sono in grado di offrire apporti preziosi.

Teresa Besostri Grimaldi di Bellino

Il coordinatore dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Torino



Dal Congresso Nazionale Forense

**CONGRESSO STRAORDINARIO FORENSE
MILANO 23-24 MARZO 2012**

**SI SOTTOESTENDONO LE MOZIONI PORTATE
DALL'UNIONE REGIONALE E DAL C.O.
DI TORINO AL CONGRESSO**

L'Unione Regionale dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Piemonte e della Valle d'Aosta

Premesso

che l'avvocato, in attuazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, assicura la tutela dei diritti, della dignità e della libertà delle persone e pertanto la rilevanza sociale ed economica della professione forense esigono che venga assicurata l'idoneità professionale degli iscritti agli Albi;

che la tutela degli interessi individuali e collettivi affidati agli avvocati rende necessaria non solo indipendenza ed autonomia, ma anche correttezza di comportamenti, qualità ed efficacia della prestazione professionale;

che nella particolare congiuntura che vive l'Italia, una avvocatura "realmente competitiva", per usare le parole del Ministro Severino in occasione dell'incontro con le rappresentanze forensi del 14 marzo 2012 dipende, fra l'altro, da una attenta regolamentazione del tirocinio, dell'accesso alla professione e dei percorsi di formazione, e non certo dalle presunte "liberalizzazioni";

che il numero degli iscritti agli albi forensi, concordemente ritenuto eccessivo, comporta inevitabilmente la penalizzazione dal punto di vista economico di fasce sempre più ampie della profes-

sione ed in particolare delle donne e dei giovani;

che la precarietà economica non comporta certo l'esaltazione delle virtù della professione, ma ne favorisce piuttosto i vizi e alimenta distorsioni nel corretto rapporto con la funzione e con l'assistito, potendo incidere negativamente sull'osservanza dei doveri di indipendenza, diligenza, competenza;

ritenuto

che l'avvocatura italiana sia già caratterizzata da un elevato tasso di concorrenza ed ai cittadini che ne richiedono i servizi non occorra la "quantità", ma una sempre migliore qualità della prestazione;

ribadito

che l'esame di stato per l'accesso alla professione, previsto dall'art. 33 della Costituzione, è garanzia primaria ed ineliminabile ma da solo non sufficiente a garantire l'esercizio della professione di avvocato secondo i criteri ed i canoni di cui alle premesse;

auspica

che venga previsto all'interno della facoltà di Giurisprudenza uno specifico corso di laurea per l'accesso alle professioni legali (avvocato, magistrato e notaio), a "numero programmato", con

obbligo di frequenza, lezioni di tipo seminariale, esercitazioni pratiche e la presenza, accanto alle materie tradizionali, di corsi sull'ordinamento giudiziario e professionale, la deontologia, la logica e l'argomentazione giuridica, l'informatica giuridica, la conoscenza di lingue straniere con particolare attenzione all'ambito giuridico;

ritiene

che solo in un contesto universitario così riformato e solo con riferimento alla laurea magistrale possa acquistare senso la previsione dell'art. 9, comma 5, del D.L. 1/2012 circa la possibilità di svolgimento dei primi sei mesi di tirocinio in concomitanza con gli studi universitari;

invita

infine il Parlamento alla rapida approvazione della riforma professionale forense già approvata in data 23 novembre 2010 Senato della Repubblica, prevedendo con apposito emendamento che per un periodo di cinque anni successivi al superamento dell'esame di abilitazione l'avvocato non possa esercitare la professione se non nel distretto ove ha superato l'esame medesimo.

UN FILM DOCUMENTARIO
DI STEFANO CASELLI E DAVIDE VALENTINIREGIA DI IGOR MENDOLIA
**Anni
spietati**Una città e il terrorismo:
Torino 1969-1982Una produzione SGI
Società Generale dell'Immagine

Questa è una storia raccontata dal cemento. Dalle banchine dei marciapiedi, dai tombini, dalle finestre e dai citofoni. È Torino che racconta questa storia fatta di morti inutili, senza ragioni apparenti, in un contesto spietato. Anni Spietati.

La scelta di bersagli indifesi, il rituale della clandestinità, i ritmi cittadini scanditi da manifestazioni e attentati: tra il 1977 e il 1982, Torino ha conosciuto la fase più sanguinosa della sua storia recente. Anni Spietati riparte dalle ferite ancora visibili sui muri della città, per raccontare il clima d'assedio quotidiano che segnò quel periodo e la reazione che ne seguì. Il coraggio, l'inventiva, il rigore istituzionale degli ospiti intervistati (tra i quali Diego Novelli, Gian Carlo Caselli, Dino Sanlorenzo, Ezio Mauro, Andrea Casalegno) - e di molti altri - consentirono di giungere alla vittoria contro il terrorismo. Con un bilancio sconvolgente: sedici vittime e quasi cinquanta feriti nella sola Torino.

Gli autori del documentario sono torinesi, troppo giovani all'epoca per avere ricordi diretti di quella stagione. Per questo, hanno cercato di tradurre le testimonianze dei protagonisti anche ad uso dei propri coetanei, concentrando il fulcro della narrazione sugli attori dimenticati degli anni spietati: le vittime e i parenti delle vittime.



SGI società generale dell'immagine

La Storia siamo noi

Rai Educational

FILM TORINO PIEMONTE

Coupon d'ordine

Per ricevere il DVD è sufficiente compilare questo coupon e inviarlo via fax:
SGI Srl - via Pomaro, 3 - 10136 Torino - fax 011 329 06 79

Per informazioni: tel. 011 35 99 08 - info@sgi.to.it

Nome e cognome _____

Indirizzo _____ CAP _____

Città _____ Provincia _____ Telefono _____

Codice fiscale o Partita iva _____

Firma _____

Desidero ricevere n° _____ copia/e di "Anni spietati"
a Euro 15,00 cad. + spese di spedizione al seguente indirizzo: _____

UNIONE REGIONALE DEL PIEMONTE

L'Unione Regionale del Piemonte, riunitasi in data 10.3.2012, fatta memoria delle precedenti edizioni congressuali, rilevato che sia necessario adeguata partizione del tempo a disposizione preferibilmente a mezzo di moderatore nell'intento di contribuire ad un maggior ordine dei lavori congressuali.

Raccomanda e Propone al Congresso la seguente mozione d'ordine.

1. Sia fissato un termine perentorio per la presentazione delle mozioni da sottoporsi alla votazione congressuale, che si propone di stabilire nelle ore 13.00 del 23 marzo.

2. Venga riservato, nel dibattito congressuale che si svolgerà nel pomeriggio del 23 marzo, uno spazio di cinque minuti per l'illustrazione, a cura di uno dei presentatori, di ognuna delle mozioni che verranno ammesse alla discussione; comunicando in anticipo l'orario di inizio della illustrazione delle mozioni.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, nella riunione del 5 marzo, udita la relazione del Consigliere Giampaolo Mussano, ha deliberato:

premessò

- che il momento storico esige un adeguamento della nostra professione ai cambiamenti in corso;
- che esistono tuttavia inderogabili principi di natura costituzionale a tutela della professione forense;
- che le logiche di mercato ed imprenditoriali stanno indebitamente influenzando le scelte legislative sull'ordinamento professionale a discapito dei diritti dei cittadini;
- che il decreto di liberalizzazione in corso di conversione in legge dimostra come siano fondate le preoccupazioni espresse;
- che in particolare tale normativa trascura i principi inviolabili di libertà, indipendenza, fedeltà e segretezza, cardini della professione forense;
- che tale preoccupazione indotta ancor più dalla previsione di una società tra professionisti con presenza di socio di capitale seppur in quota minoritaria;

ribadisce

la ferma contrarietà dell'avvocatura torinese all'introduzione del socio di capitale all'interno degli studi legali;

invita

il legislatore al ripensamento su tale normativa;

ritiene

necessario un confronto costruttivo, e pertanto, nella non creduta ipotesi del mantenimento dell'attuale previsione legislativa

propone

che il professionista attivo in uno studio costituito in forma di società di capitale e/o tale studio non possa acquisire mandati, rappresentare, difendere, e contestualmente avere rapporti professionali di alcun tipo, direttamente o indirettamente con il/i socio/i di capitale, con società del gruppo oppure con parti correlate al socio/i di capitale, intendendosi parti correlate quelle definite nei principi contabili internazionali (IAS 24)¹.

Con particolare riferimento alle caratteristiche di un'operazione con parti correlate, il principio contabile IAS 24 specifica che tale è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Per completezza di esposizione, occorre rilevare che la nozione contenuta nello IAS 24 non diverge particolarmente dalla definizione delle Parti Correlate di cui alla comunicazione DEM12064231 della Consob, del 30 settembre 2002.

¹ Una parte è considerata correlata ad un'entità se:

- direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari, la parte:
 - controlla l'entità nella controllata, oppure è soggetta al controllo congiunto (ivi comprese le entità controllanti, le controllate e le consociate);
 - detiene una partecipazione nell'entità tale da poter esercitare un'influenza su quest'ultima;
 - controlla congiuntamente l'entità;
- la parte una società collegata (secondo la definizione dello IAS 28) dell'entità;
- la parte una joint venture in cui l'entità è una partecipante (IAS 31);
- la parte uno dei suoi dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità o della sua controllante;
- la parte uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui ai punti (a) o (d);
- la parte un'entità controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole da uno dei soggetti di cui ai punti (d) o (e), ovvero tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa di diritti di voto;
- la parte un fondo pensionistico per i dipendenti dell'entità, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.



I DIRITTI NON SONO MERCE

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE STRAORDINARIO

MILANO 23 - 24 MARZO 2012

Idiritti non sono merce. Un manifesto contro la mercantizzazione della professione.

L'Avvocatura italiana si è riunita compatta a questo grido nelle giornate del Congresso Nazionale Forense Straordinario. Momento fortemente voluto da tutte le sue rappresentanze - dal Consiglio Nazionale Forense, dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura, dalla Cassa Forense, dagli Ordini Distrettuali e, non da ultimo, dalle Associazioni Forensi - indetto contro la riorganizzazione della professione proposta dal Governo.

Oltre duemiladuecento partecipanti, oltre milleduecento delegati in rappresentanza dei centosessantacinque Ordini e le Associazioni Forensi hanno voluto ribadire con questo loro grido alle Istituzioni la volontà di riaffermare la funzione pubblica conferita all'Avvocatura dall'ordinamento.

L'iniziativa giunge al termine della protesta dell'avvocatura di ben otto giorni attuata per dare il necessario risalto nazionale alle problematiche che negli ultimi tempi si sono intensificate.

Purtroppo l'assise si è aperta senza uno dei suoi protagonisti principali. Il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Avv. Prof. Guido Alpa, è stato colpito da serio malore la sera precedente.

L'assenza ha sicuramente condizionato

quella parte della platea pronta - più che al confronto - allo scontro con i vertici.

Grande assente della manifestazione, purtroppo, la politica: mancava quasi del tutto la rappresentanza dei parlamentari (nonostante i ranghi del Parlamento continuo un gran numero di colleghi) e, soprattutto, il Ministro della Giustizia, Paola Severino, che non ha ritenuto neppure di inviare in rappresentanza un qualche funzionario. Si è limitata ad inviare un messaggio di augurio, di poche righe: *“Credo che dal confronto di idee ed opinioni, anche quando il dibattito sia acceso per l'importanza dei temi vitali all'esercizio corretto della professione forense, possano nascere spunti rilevanti per la soluzione dei problemi dell'avvocatura italiana”*. Come se i “problemi dell'avvocatura italiana” non fossero inscindibilmente legati a quelli del sistema giudiziario e della tutela del diritto del cittadino alla difesa ed all'accesso alla giustizia. Così sottraendosi, ancora una volta, al dialogo.

In risposta hanno tuonato i vertici delle rappresentanze organizzatrici. Maurizio de Tilla, presidente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura: *“è in corso un attacco costante agli avvocati, causato da una subordinazione della politica alle ragioni dei poteri forti, con un completo svuotamento delle prerogative del Parlamento, anche con un ricorso vergognoso ai decreti legge”*.

“L'avvocatura deve combattere - Ubaldo Perfetti, vice presidente del Consiglio Nazionale Forense - la visione mercatistica che si sta imponendo nel Paese. Gli ultimi interventi, dalla manovra di luglio al decreto Cresci - Italia, stanno modificando profondamente il volto della professione e con arroganza lo fanno con atti amministrativi regolamentari. È così che incideranno su un'attività professionale riconosciuta dalla Costituzione. Quel che è peggio, è che con la stessa visione si interviene sul processo e sulla tutela dei diritti con provvedimenti che apparentemente sembrano frammentari (mediazione obbligatoria, aumenti dei costi di accesso alla giustizia, sanzioni pecuniarie nel processo), ma che in realtà corrispondono ad un disegno preciso: mettere in crisi il monopolio statale della giurisdizione, privatizzare la giustizia. Contro questo disegno l'avvocatura deve reagire”.

La prima giornata, come usuale, è stata dedicata alle relazioni degli organizzatori ed agli apporti dei rappresentanti degli Ordini, delle Associazioni e dei partecipanti.

Con una significativa innovazione: per la prima volta in questo Congresso gli interventi sono stati contenuti nella durata di sette minuti.

Con ciò consentendo una più diffusa, democratica ed attiva partecipazione.

Risparmiando all'assemblea filippiche e interminabili sermoni tanto inutili quanto noiosi.

Cuore del Congresso la seconda parte dei lavori volta alla discussione ed approvazione delle mozioni, spunti di iniziative legislative, destinate ai vertici istituzionali, al Presidente del Consiglio ed al Ministro della Giustizia.

Maurizio De Tilla: *“L'assise chiede al Governo, ancora una volta, di aprire un dialogo sui nodi centrali per il Paese. Il Congresso ha approvato mozioni che sono l'asse di una proposta complessiva da presentare alla politica: chiediamo che si restituisca al Parlamento quella centralità necessaria per legiferare in modo coerente e non frammentario per il buon funzionamento della giustizia, garantendo il suo carattere pubblico ed universale, per la riduzione della durata dei processi e dell'arretrato, per la modernizzazione della professione forense”.*

L'assemblea ha rivelato la sua caratteristica spaccatura. Da un lato le posizioni più intransigenti, interessate al ripristino del sistema “ante riforme” con le conseguenti proposte: dal referendum popolare abrogativo della obbligatorietà della media conciliazione, al ripristino delle tariffe forensi, all'abrogazione del tribunale delle imprese, alla repulsa per le società di capitali con diritto d'ingresso anche a soci non togati. Dall'altra le posizioni più mitigate che prendendo atto del nuovo status mirano a contenerne gli effetti: e così suggerendo, ad esempio, il contrasto alla liberalizzazione delle tariffe con la previsione della nullità delle prestazioni offerte e fornite a prezzi stracciati, ai preventivi troppo audaci con la previsione di illeciti disciplinari ed alla istituzione dei tribunale delle imprese con la previsione di un aumento delle sedi presso ogni distretto di Corte d'Appello.

Quindici le mozioni approvate.

Risparmio al lettore l'analisi di ciascuna, rinviando al sito del nostro Ordine ove sono pubblicate integral-



mente, limitandomi ad evidenziare gli aspetti più significativi.

Problematica della geografia giudiziaria. La relativa mozione, evidenziando come la giustizia non possa essere gestita in termini di “produttività aziendale” in quanto bisogno primario della società i cui costi devono considerarsi come socialmente utili e la necessità di un'analisi non quantitativa ma qualitativa dei dati territoriali raccolti e verificati con l'avvocatura locale, invita il Ministro a non dare attuazione alla delega per aprire un tavolo di lavoro comune. Procedendo all'acquisizione dei dati relativi all'attività svolta dagli uffici giudiziari sulla base di riscontri certi, collegati a parametri sociali ed economici su dati oggettivi relativi a strumenti, organizzazione, personale, carico di lavoro e produttività; alla consultazione con l'Avvocatura e rappresentanze dei territori; a provvedere alla redistribuzione degli uffici con monitoraggio degli effetti ed a promuovere l'applicazione del principio di coassegnazione dei giudici e l'informatizzazione degli uffici.

Problematica della media conciliazio-

ne. La relativa mozione, evidenziando come gli ultimi interventi legislativi non abbiano sortito l'effetto di migliorare l'efficienza del sistema a discapito del diritto di accesso alla giustizia per i cittadini, invita il Ministro a sospendere l'operatività della media conciliazione in attesa delle decisioni delle Corti investite procedendo alla riforma dell'istituto rendendo l'accesso facoltativo; valorizzando il ruolo dell'avvocato, prevedere il riconoscimento del valore di titolo esecutivo agli atti di transazione sottoscritta dalle parti con l'assistenza e l'autentica da parte dei legali; ad avviare un progetto di riforma del processo civile previo confronto e collaborazione con l'Avvocatura e la Magistratura con codificazioni delle prassi virtuose. Aprendo un tavolo di lavoro comune.

Problematica delle tariffe professionali. Una mozione, richiamando la pronuncia della Cassazione che ha evidenziato la necessità di evitare una concorrenza che si traduce nell'offerta di prestazioni al ribasso tali da poter determinare un peggioramento della

**AGENZIA
DAMA INVESTIGAZIONI**
Autorizzata Prefettura



**HOLMES CONSULTING
INTERNATIONAL**
Consulenze gratuite
24 ore su 24
011 538315

<p>INFEDELTA' ASSENTEISMO CONCORRENZA SLEALE PRE-POST MATRIMONIALI RINTRACCI STALKING ATTI VANDALICI DIFESA DEL CREDITO BONIFICHE TELEFONICHE-AMBIENTALI</p>	<p>FOTO FILMATI TESTIMONIANZE</p>
---	--

AGEVOLAZIONE NEI PAGAMENTI



**Holmes
& Dama
Investigazioni**

Numero Verde
800168795 Corso Re Umberto, 40 - Torino

cell.: 335 6766842 | 333.8737546 | 347 1189032
holmesto@tin.it | info@damainvestigazioni.com
www.holmesinvestigazioni.it | www.damainvestigazioni.com

qualità del servizio a scapito del cittadino e la necessità di tutelare il lavoro anche nelle prestazioni d'opera intellettuali, delibera di richiedere al Governo che sia prevista legislativamente la nullità delle pattuizioni avvocato – cliente che prevedano un compenso minimo manifestamente non adeguato all'opera prestata e che tal pattuizione costituisca altresì illecito disciplinare. Altra mozione delibera di richiedere l'introduzione di una sanzione deontologica inerente la formulazione di preventivi non adeguati e volti all'accaparramento della clientela, svianti dalle finalità della corretta concorrenza.

Problematica della delegificazione. La relativa mozione, evidenziando che l'ordinamento della professione di avvocato attiene all'organizzazione della giurisdizione non potendosi consentire che venga regolata da fonte diversa dalla legge, che il rilievo costituzionale della professione è a presidio del diritto di difesa dei cittadini, che il potere regolamentare inciderebbe sulla libertà di esercizio della professione e che nella materia professionale la potestà regolamentare non spetta allo Stato, impegna le rappresentanze della categoria a richiedere al Governo la rinuncia all'ipotesi di normazione secondaria a favore di una norma ordinaria.

Problematica della società tra professionisti. La relativa mozione, ribadito come la professione forense difenda diritti che non possono essere oggetto di commercializzazione e che le società di capitale tra i professionisti, per il settore legale, debbano essere riservate ai soli professionisti iscritti negli albi, impegna le rappresentanze della categoria ad adottare le iniziative per il raggiungimento di tale risultato. Inoltre, in caso di conferma delle norme che consentono l'intervento di socio di mero capitale, ancorché in posizione minoritaria, ritiene che debbano essere disciplinati i principi della non ingerenza del socio non professionista nell'amministrazione della società e nell'attività dei soci professionisti, del rispetto del segreto professionale della riservatezza e della privacy, della trasparenza della titolarità delle partecipazioni di mero capitale, della previsione di una disciplina di ogni possibile conflitto di interessi e di altra che eviti usi distorti dello strumento societario e dell'assoggettabilità al sistema previdenziale forense del reddito prodotto. Con la speranza di vedere accolti almeno alcuni di tali spunti. Concludo questo mio noioso (me ne rendo ben conto!) intervento riportando, come frase conclusiva, le parole del preambolo del Codice Deontologico Forense (che ho rammentato leggendole nell'immagine di apertura del sito del nostro Ordine - bravi!): *“l'avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all'attuazione dell'ordinamento per i fini della giustizia”.*

Valga di auspicio a tutti noi.

Matilde Chiadò



Tariffe

IL COMPENSO DELL'AVVOCATO ... “APRÈS LE DÉLUGE”.

D.L. N. 1 DEL 24.01.2012

**EMENDATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 27
DEL 24.03.2012 (AGGIORNATO AL 24.03.2012).**

Il D.L.N. 1 del 24.01.2012 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), pubblicato sulla G.U. ed entrato in vigore il 24.01.2012 (v. art. 98), è stato parzialmente emendato in sede di conversione in legge.

L'art. 9 al co. 1 abroga “le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico”; ed al co. 5 abroga le disposizioni vigenti che rinviano alle tariffe per la determinazione del compenso del professionista.

Il D.L. n. 223/2006 aveva già abrogato l'inderogabilità dei minimi tariffari. Ora l'opera è compiuta con l'abrogazione totale delle tariffe, anche come semplice riferimento.

■ La PATTUIZIONE delle PARTI.

La legge prevede l'**obbligo di pattuire il compenso** professionale al momento del conferimento dell'incarico. La pattuizione deve essere in **forma scritta ad substantiam**. Conseguisce l'inammissibilità della prova alternativa (testimoniale o per presunzioni, artt. 2725 co. 2; 2729 co. 2 c.c.).

Il compenso è commisurato “*all'importanza dell'opera e al decoro della professione*” (art. 2233 co. 2 c.c.), nonché (art. 2225 c.c.) “*al risultato ottenuto ed all'attività normalmente necessa-*

ria per ottenerlo”. Non manca però chi sottolinea che nel nuovo testo normativo non compare più il riferimento al “decoro della professione”, inciso che - ai sensi dell' art. 15 delle preleggi - sarebbe implicitamente abrogato.

In sede di conversione è stato (opportunitamente) eliminato il regime speciale previsto nel decreto originario per i contratti d'opera professionale con i consumatori e le micro imprese (nei cui confronti il richiamo pattizio ai parametri ministeriali era sanzionato con la nullità), rispetto ai contratti con altra tipologia di soggetti (in cui era ammesso il riferimento a detti parametri).

È lecito chiedersi se la norma abbia inteso incidere sull'autonomia contrattuale delle parti (sancita dall'art. 1322 c.c.), impedendo loro di pattuire i compensi professionali con riferimento alla vecchia tariffa non più vigente.

Ciò porrebbe evidenti problemi di legittimità costituzionale. Va in ogni caso rimarcata la possibile applicazione dell'art. 36 del codice del consumo (D. Lgv. n. 206 del 06.09.2005), che sanziona come vessatori (e quindi nulli) i patti che possano “*c) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole* (ad es. il riferimento agli emanandi parametri ministeriali, oppure alla tariffa non più in vigore) *che non ha avuto, di fatto, la possibilità di*

conoscere prima della conclusione del contratto.”

Resta, poi, in vigore l'art. 2 co. 1 lett. b) del D.L. 223/2006 (conv. L. n. 248/2006), che facoltizza la c.d. “pubblicità informativa”, autorizzando il professionista a rendere noti “*il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio*”.

■ La LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE.

La mancata pattuizione del compenso professionale non è sanzionata con la nullità dell'intero rapporto. Pertanto il contratto d'opera è fonte di diritto a compenso, che può essere liquidato dal giudice, adito dall'interessato.

In sede giudiziale il giudice liquida le **spese di lite** poste a carico del soccombente ex art. 91 c.p.c. facendo riferimento ai **parametri** che debbono essere adottati con decreto ministeriale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione. In forza di norma transitoria, nelle more il giudice può ancora applicare la vecchia tariffa.

Il riferimento ai parametri ministeriali sembra ammesso anche nella **contro-versia** tra le parti sul compenso (non pattuito) dovuto all'avvocato. L'art. 2233 c.c., nella parte tuttora in vigore, richiama (anche) gli usi. Qualche

commentatore chiarisce, però, che non sarebbe corretto il riferimento al c.d. “uso normativo” (che porta a ritenere ultrattiva una norma abrogata sul rilievo che nel passato il costume era stato conforme ad essa). Infatti ciò potrebbe comportare la disapplicazione di qualunque norma che modifichi una consuetudine precedente.

È invece ammissibile il riferimento alla valutazione del compenso praticata di fatto in una determinata situazione socio-ambientale (cioè il riferimento **agli standards liquidativi applicati in precedenza**).

■ La DETERMINAZIONE del COMPENSO ed il “PREVENTIVO”. L’avvocato è tenuto a illustrare al cliente la complessità dell’incarico, a comunicare i dati della polizza assicurativa (obbligatoria a far tempo dal 13.08.2012) per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale, ed a fornire le informazioni utili sugli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell’attività.

La legge di conversione ha previsto l’obbligo - su richiesta del cliente - di rendere noto soltanto un “**preventivo di massima**”, senza vincolo di forma. È così stata accolta la critica che rilevava l’impossibilità di prevedere tutte le possibili vicende processuali incidenti sui costi del processo.

La norma ha sostanzialmente richiamato il principio già sancito dall’art. 40 c.d.f. (obbligo di informare il cliente sui presumibili costi del processo). Ha invece confermato l’**obbligo di pattuizione del compenso** al momento del conferimento dell’incarico professionale (in forma scritta *ad substantiam*).

Tale disposizione non appare immune dal rilievo di contraddittorietà:

- la valutazione preventiva dei costi del processo è stata ritenuta impossibile, tanto che è stato eliminato l’obbligo di “preventivo” det-

tagliato e vincolante (sostituito con un “preventivo di massima”);

- nel medesimo comma del medesimo articolo la legge obbliga a pattuire il compenso (con contratto vincolante in forma scritta) al momento del conferimento dell’incarico professionale.

Il riconoscimento dell’impossibilità dell’esatta previsione dei costi del processo (che ha portato ad introdurre l’obbligo di un semplice “preventivo di massima”) avrebbe dovuto - coerentemente, a *fortiori* - escludere l’obbligo della pattuizione preventiva del compenso.

Per ovviare a tale situazione di grave incoerenza normativa si suggerisce di fare ricorso a clausole pattizie alternative (che seguano il possibile andamento del processo), ed a clausole di rinegoziazione.

■ La RILEVANZA DEONTOLOGICA. Il testo originario del decreto legge (art. 9 co. 3) introduceva espressamente una fattispecie di illecito disciplinare.

Ora la previsione è stata espunta dalla legge di conversione.

Tuttavia la rilevanza deontologica di un eventuale comportamento in violazione delle norme non dipende dall’espressa previsione di legge (non vige il principio di stretta legalità).

In materia di compensi professionali il codice deontologico forense prevede varie fattispecie di illecito disciplinare:

- il già citato “obbligo di informazione” di cui alla rubrica dell’art. 40 c.d.f.;
- l’obbligo di non pretendere compensi manifestamente sproporzionati all’attività svolta (art. 43 CO. 2 c.d.t);
- il divieto di “accaparramento di clientela” (art. 19 c.d.f.) “*con modi non conformi alla correttezza ed al decoro*”.

■ I RAPPORTI in CORSO.

a) In forza del principio di non retroattività, le nuove norme non sono applicabili ai **rapporti professionali sorti anteriormente al 24.01.2012** (i cui compensi vanno determinati sulla base delle norme vigenti al momento della stipula del contratto, cioè in conformità alla tariffa forense).

b) Quanto alla liquidazione delle **spese di lite** effettuata dopo il 24.01.2012, la norma transitoria introdotta dalla legge di conversione al co. 3 prevede l’ultrattività della tariffa forense fino alla scadenza del termine per l’approvazione dei parametri ministeriali (cioè 120 gg. dal 24.03.2012, data di entrata in vigore della legge di conversione).

Successivamente a tale scadenza sono applicabili gli emanandi parametri ministeriali (anche per attività eseguita in precedenza, per il principio di unitarietà e non frazionabilità dell’onorario, in forza del quale l’onorario si riteneva determinato sulla base della tariffa vigente al momento dell’esaurimento dell’attività).

■ PATTUIZIONI SPECIALI.

Il compenso può essere pattuito anche **à forfait**, applicando l’istituto del “**palmario**”, il patto di **quota lite**, oppure il **compenso orario** (anche per l’attività giudiziale).

■ ARBITRATO.

Potrebbe essere utile pattuire con il cliente una clausola arbitrale. In tale caso la designazione dell’arbitro unico, o del terzo arbitro, se non nominato concordemente dalle parti, potrebbe essere demandata al Presidente del Consiglio dell’Ordine di appartenenza.

■ Il PARERE di CONGRUITÀ espresso dal CONSIGLIO dell’ORDINE.

Poiché la riforma non ha inciso sull’art. 14 del R.D.L. n. 1578/1933 (legge professionale), si deve ritenere tuttora sussistente la funzione istituzionale del C.O.A. di esprimere parere di

congruità sui compensi professionali degli avvocati (anche al fine di valutare l'eventuale violazione dell' art. 43 CO. 2 c.d.f., che sanziona la pretesa di compensi manifestamente sproporzionati all'attività professionale svolta). Ovviamente il nuovo sistema riduce molto le occasioni di ricorso a tale parere: il fatto che il compenso sia **pattuito per iscritto** esclude da un lato l'esigenza di una valutazione di congruità ai fini civilistici (salva l'eventuale violazione deontologica), e dall'altro l'esigenza di **documentazione** della pretesa ai fini della pronuncia del decreto ingiuntivo (il decreto ingiuntivo può essere emesso sulla base dell'assunzione dell'obbligazione in sede di pattuizione del compenso). Il parere di congruità espresso dal C.O.A. può essere utile nei casi seguenti:

- a) ove manchi la pattuizione (preventiva o successiva) del compenso, e l'avvocato chiedi l'ingiunzione ai sensi dell'art. 636 c.p.c. sulla base della *"parcella... munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere"* del C.O.A. [l'art. 636 c.p.c. è applicabile ai "casi previsti nei nn. 2 e 3 dell'art. 633 c.p.c.", cioè (per quanto qui interessa) n. "2) *se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborsi di spese fatte da avvocati*";
- b) se l'avvocato valorizza l'istituto previsto dall'art. 59 l.p., che recita: *"per quanto riguarda l'onorario di avvocato, alla nota delle spese può essere unito, all'atto della presentazione di essa e in ogni caso non oltre dieci giorni dall'assegnazione della causa a sentenza, il parere del Consiglio dell'Ordine"*; in tale caso, pur non essendo vincolante, il parere del C.O.A. impegna il giudi-

cante ad un più stringente obbligo di motivazione, in caso di decisione difforme.

Si ricorda infine che (per la sola **attività giudiziale**) l'avvocato può avvalersi della speciale procedura prevista dall'art. 28 della Legge n. 794/1942, che recita: *"Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, deve, se non intende seguire la procedura di cui all'art. 633 e segg. c.p.c., proporre ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo"*. Anche in tale procedura può essere prodotto il parere del C.O.A.. La decisione è inappellabile (ma ricorribile per Cassazione).

■ La NOTA SPESE depositata in GIUDIZIO.

Scaduto il termine di ultrattività transitoria della tariffa forense, la nota spese ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c. e dell'art. 59 RDL n. 1578/1933 deve essere redatta sulla base degli emanandi parametri ministeriali.

Nella nota spese debbono essere indicati analiticamente e separatamente gli onorari e le spese, ed i criteri utilizzati per l'indicazione dei compensi, da sottoporre al giudicante per la valutazione dell'adeguatezza (a mente dell'insegnamento delle SS.UU. civili - sent. n. 19014 delli 11.09.2007 - che hanno ribadito che *"le spese di lite vanno liquidate ... in linea con il principio di adeguatezza e proporzionalità"*, mantenendo *"una costante ed effettiva relazione tra la materia del dibattito processuale e l'entità degli onorari per l'attività professionale svolta"*.

Ci si chiede se la pattuizione del compenso tra avvocato e cliente abbia rilievo processuale nei confronti del soccombente (ai fini della liquidazione

delle spese di lite ex art. 91 c.p.c.).

La risposta appare positiva nei termini seguenti: detta pattuizione non può - ovviamente - impegnare soggetti che vi siano estranei (la controparte soccombente); tuttavia essa può costituire utile elemento concorrente per la valutazione giudiziale del giusto compenso; fermo il principio della "rifusione delle spese", per cui è negato alla parte vittoriosa un rimborso spese superiore all'importo pattuito (non sarebbe corretto che la parte vittoriosa potesse ottenere dalla controparte a titolo di rifusione delle spese di lite una somma superiore a quella pattuita con il proprio avvocato, così lucrando indebitamente).

■ L'ATTO di PRECETTO.

Le spese del precetto sono autoliquidate dal creditore nello stesso atto, con indicazione analitica delle varie voci corrispondenti alle attività svolte ed alle spese sostenute.

Nella quantificazione del compenso può farsi riferimento ai c.d. *standards liquidativi*, cioè agli importi tradizionalmente liquidati in passato a tale titolo (in applicazione del principio sancito dall'art. 2233 c.c., che - come si è visto - per la liquidazione del compenso richiama anche "gli usi").

Oppure, in alternativa, può essere indicato il compenso pattuito tra avvocato e cliente (anche nello stesso atto di precetto), sul rilievo che (ex art. 91 c.p.c.) il creditore ha diritto al "rimborso" di spese e onorari.

Il controllo giudiziale di congruità avviene in sede di eventuale opposizione (al precetto o all'esecuzione). L'indicazione analitica delle voci di attività e dei relativi importi risponde all'esigenza di tale controllo.

Guglielmo Preve



LE NUOVE REGOLE PER DETERMINARE GLI ONORARI DELL'AVVOCATO PENALISTA DOPO LA LEGGE MONTI N.27/12

1. COM'ERA

Com'è noto, prima della soppressione delle tariffe professionali ad opera del d.l. 1/2012, la determinazione degli onorari degli avvocati, in materia penale, avveniva mediante il ricorso a tabelle tariffarie emanate ai sensi dell'**art. 1 L. 3 agosto 1949 M. 536**, secondo cui *"i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio Nazionale Forense, approvata dal Ministro della Giustizia"*.

Nello stesso senso disponeva l'**art. 57 L.p.f. (Regio Decreto Legge 1578/1933)**, a norma del quale *"i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio Nazionale Forense. Nello stesso modo provvede il Consiglio Nazionale Forense per quanto concerne la determinazione degli onorari nei giudizi penali davanti alla Corte Suprema di Cassazione ed al Tribunale Supremo Militare. Le deliberazioni con le quali si stabiliscono*

i criteri di cui al comma precedente devono essere approvate dal Ministro per la Grazia e Giustizia".

1.1 SEGUE. D.M. 8 APRILE 2004 N. 127 (G.U. 18 MAGGIO 2004)

Le ultime tariffe vigenti sono state emanate con D.M. dell'8 aprile 2004 e - al di là della previsione di un minimo ed un massimo per ogni singola voce del tariffario - dettavano, in ambito penale, dei principi di ordine generale di particolare importanza:

1. Per la determinazione dell'onorario di cui alla tabella deve tenersi conto della natura, complessità e gravità della causa, delle contestazioni e delle imputazioni, del numero e dell'importanza delle questioni trattate e della loro rilevanza patrimoniale; della durata del procedimento e del processo; del pregio dell'opera prestata; del numero degli avvocati che hanno condiviso il lavoro e la responsabilità della difesa; dell'esito ottenuto, anche avuto riguardo alle conseguenze civili; delle condizioni finanziarie del cliente.

2. Per le cause che richiedono un particolare impegno, per la complessità

dei fatti o per le questioni giuridiche trattate, gli onorari possono essere elevati fino al quadruplo dei massimi stabiliti.

3 Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, qualora tra la prestazione dell'avvocato e l'onorario previsto appaia per particolari circostanze del caso - quali, ad esempio, il numero dei documenti da esaminare, l'emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, la durata della fase procedimentale e dibattimentale, l'entità economica o l'importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, il risultato ottenuto la continuità dell'impegno necessario, la frequenza e l'entità dell'assistenza da prestare, il disagio dipendente dalla necessità di frequenti trasferimenti fuori sede o di incombenze da compiere anche in ore diverse da quelle abituali, etc. - una manifesta sproporzione, i massimi di cui al numero che precede possono essere superati e determinati, anche in via preventiva, di volta in volta dal competente Consiglio dell'Ordine".

Nel caso poi di assistenza di più parti aventi la stessa posizione ovvero di difesa di una parte contro più parti,

il decreto ministeriale prevedeva che la parcella unica potesse essere **aumentata, per ogni parte** e fino ad un massimo di dieci, del 20% e, ove le parti fossero in misura superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti.

Qualora invece l'assistenza avesse ad oggetto **due o più clienti con identità di posizione processuale**, ove la prestazione professionale comportasse l'esame di situazioni particolari ai diversi imputati in rapporto al reato contestato, l'avvocato aveva diritto, da parte di ciascun cliente, al **compenso secondo tariffa ridotto del 20%**.

Quanto al rimborso per le spese sostenute, era da un lato previsto che all'avvocato spettasse, oltre al **rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate** (corrispondenza, bolli, scritturazione, copie documenti, atti processuali, scritti difensivi, etc), anche un rimborso forfettario sulle **spese generali in ragione del 12,5%** sull'importo dei suoi onorari.

Venute meno le tariffe pare comunque essenziale continuare a fare riferimento a tali parametri al fine di determinare il contenuto economico di una parcella che possa ritenersi equa e proporzionata alla prestazione resa dal difensore o dal consulente legale.

2. DAL D.L. n. 1 DEL 24.01.2012 (IN G.U. N. 19 DEL 24.01.2012 - SUPPL. ORDINARIO n.18) ALLA LEGGE DI CONVERSIONE n. 27 DEL 24.03.2012 (IN G.U. n. 71 DEL 24.03.2012)

Il testo del decreto legge è stato oggetto di numerosi interventi in fase di approvazione che hanno condotto alla scelta del Governo di porre la fiducia al Senato su un maxi-emendamento.

Il primo comma stabilisce innanzi tutto



“Donne” 1926|1927 - Olio su tavola - 100x120 cm - Coll. Friscia, Palermo

che “sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico”.

Per quanto attiene al caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista deve ora essere determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante, **da adottarsi nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto.**

L'originaria formulazione dell'art. 9 del D.L. non prevedeva alcuna sopravvivenza delle vecchie tariffe in attesa dell'emanazione di tali parametri.

Il vuoto normativo venutosi a creare aveva fin da subito generato notevoli perplessità applicative che hanno in parte paralizzato le liquidazioni in corso e che hanno pertanto indotto il

Parlamento ad emendare il testo del decreto recependo di fatto quanto già indicato dalla giurisprudenza (tra cui Tribunale di Varese, sez. I civile, sent. 03.02.2012), dal Consiglio Nazionale Forense, nonché dalle circolari dei Presidenti di vari Tribunali, circa la transitoria sopravvivenza delle vecchie tariffe.

Secondo la legge infatti “*le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*”.

Con la conversione è invece scomparsa l'indicazione di come “*l'utilizzazione dei parametri nei contratti indivi-*

duali tra professionisti e consumatori o microimprese dà luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”, lasciando quindi il dubbio circa la validità o meno di un richiamo alle vecchie tariffe contenuto nell'accordo tra avvocato e cliente.

Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, **nelle forme previste dall'ordinamento**, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il **grado di complessità** dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli **oneri ipotizzabili** dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. **In ogni caso la misura del compenso è**



“Ragazze dormienti” 1927 - Olio su compensato - 134,5x100 cm - Coll. Gualino, Firenze

preventivamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

3. "PREVENTIVO DI MASSIMA" E "COMPENSO PATTUITO": QUALI DIFFERENZE?

Da una prima lettura della norma colpisce come essa faccia riferimento in due parti diverse del medesimo comma dapprima alla necessità che il compenso venga pattuito con il cliente al momento del conferimento dell'incarico professionale (senza tuttavia prevedere alcun tipo di sanzione in caso di inosservanza della previsione), salvo poi affermare che "in ogni caso" la misura del compenso è "preventivamente" resa nota al cliente con un preventivo di massima.

Pare forse che il legislatore, dopo aver segnalato al professionista l'opportunità di pattuire il compenso con il cliente immediatamente, al momento stesso del conferimento dell'incarico, si sia reso conto dell'impossibilità il più delle volte di prevedere tempi e costi dell'opera professionale che ci si impegna a prestare.

Difficoltà che sussiste per innumerevoli incarichi professionali; ma ancor di più per un avvocato, specie se penalista.

Per far fronte alle difficoltà del caso concreto e non imporre quindi al professionista di affrontare un'impresa a dir poco impossibile, il legislatore ha previsto che quanto meno al cliente vengano fin da subito, nell'ottica della correttezza e della trasparenza, prospettati "a grandi linee" i costi che dovrà affrontare attraverso la predisposizione di un *preventivo di massima*.

Del resto, a ben vedere, non si tratta di altro che di una trasposizione in norma di legge di quanto già previsto dal Codice Deontologico all'art. 40 (rubricato "*obbligo di informazione*"), secondo il quale:

"L'avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all'atto dell'incarico delle caratteristiche e dell'importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L'avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne faccia richiesta.

Se richiesto, è obbligo dell'avvocato informare la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo."

Scarsamente significativa appare pertanto la scomparsa, con la conversione in legge del decreto, della previsione secondo la quale l'inottemperanza di quanto disposto costituisce illecito disciplinare del professionista, in quanto un comportamento negligente in tal senso del professionista potrebbe comunque essere assoggettato a censure disciplinari ai sensi dell'art. 40.

4. QUALI FORME DEVONO AVERE?

La legge prevede che il compenso sia pattuito "nelle forme previste dall'ordinamento".

Ebbene, ai sensi dell'art. 2233 c.c. "*sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali*".

È quindi evidente come il compenso pattuito diventi tamquam non esset e

quindi del tutto privo di valore se non redatto in **forma scritta**.

Diverso discorso vale invece per il preventivo di massima, il quale può essere comunicato ed illustrato al cliente anche oralmente, essendo scomparso l'inciso contenuto nell'originaria formulazione del decreto secondo cui la misura del compenso dovesse essere preventivamente resa nota al cliente "*anche in forma scritta se da questi (vale a dire il cliente) richiesta*".

5. IL "PREVENTIVO DI MASSIMA"

Il preventivo di massima - sempre ad **una prima lettura - apparirebbe come una sorta di tariffario personale** del singolo professionista, attestante il valore astratto di ciascuna prestazione e parametrato all'importanza della causa. In mancanza di un tale preventivo, in caso di contestazione delle parcella da parte del cliente, non potranno che trovare applicazione i parametri ministeriali di cui al comma 2 dell'art. 9.

Venuta meno l'indicazione di precise voci cui correlare valori minimi e massimi, pare essere rimessa alla libera scelta del professionista la modalità da adottare per la quantificazione del proprio corrispettivo.

5.1 CONTENUTO DEL PREVENTIVO DI MASSIMA: PARAMETRI TARIFFARI

Il venir meno delle tariffe professionali rende necessario individuare dei parametri sulla base dei quali quantificare di volta in volta il valore dell'opera professionale resa.

A tal fine pare opportuno recuperare quei criteri generali alla base del vigente sistema tariffario, vale a dire le regole dettate dall'art. 1 del decreto ministeriale del 2004:

- Natura - complessità - gravità
- Numero e importanza questioni
- Durata e pregio
- Esito prevedibile
- Conseguenze civili

e le eccezioni degli articoli che seguono:

- Particolare impegno
- Complessità dell'incarico
- Esito ottenuto

6. DIFFICOLTÀ PREVISIONALI

Il previgente sistema tariffario prevedeva una forma di **rendicontazione ex post**, mentre, a ben vedere, la nuova norma impone al difensore di anticipare una sorta di **rendicontazione ex ante**.

Si tratta di un'operazione in realtà molto complessa, che incontrerà certamente una serie di rilevanti difficoltà personali rappresentate dall'evoluzione delle indagini e del processo penale; dall'adozione di misure cautelari reali e personali; da eventuali investigazioni difensive; dall'utilizzo di consulenti; dall'intervento di parti civili e responsabili civili; da eventuali trasferimenti della competenza territoriale che implicano il radicarsi del procedimento in luogo diverso dal Foro di appartenenza del difensore. Senza contare gli esiti, la decisione, l'impugnazione dei vari soggetti processuali, i poteri ufficiosi di integrazione probatoria nei riti speciali, in quelli ordinari avanti le Corti d'Appello.

Occorrerebbero, cioè, vere e proprie arti divinatorie per poter redigere in maniera precisa ed accurata un preventivo di massima.

7. QUALI SOLUZIONI?

Notevoli sono le difficoltà nell'opera di previsione e valorizzazione delle prestazioni in un contesto "tempo -

qualità - risultato" poiché esse dipendono da molte variabili imprevedibili, dalle iniziative del PM, del GIP, della parte civile e dell'imputato.

Per stabilire quali possano essere i criteri attraverso i quali determinare un corrispettivo che sia "*fair and reasonable*" (art. 3.4 CCBE - *Charter of Core Principles of the European Legal Profession and Code of Conduct for European Lawyers*), vale a dire "*adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione*" (art. 2233 c.c.), può essere utile guardare ai criteri adottati in altri ordinamenti privi di tariffe prestabilite dall'ordinamento o dagli Ordini professionali (quali ad esempio Francia, Spagna, Inghilterra e Stati Uniti).

Su base oraria

È il criterio maggiormente adottato nella prassi.

Può essere prevista una tariffa oraria unica oppure è possibile distinguere a seconda delle diverse prestazioni che caratterizzano l'incarico e dalla qualifica professionale del soggetto che concretamente le effettua (socio, associato, avvocato collaboratore di studio, praticante).

Ispirandosi ancora ed in parte al vecchio tariffario, le voci principali potrebbero, ad esempio, essere:

- sessioni con cliente (*le tariffe orarie cambiano a seconda che sia presente l'avvocato nominato o collaboratore*);
- sessioni con colleghi (*le tariffe orarie cambiano a seconda che sia presente l'avvocato nominato o collaboratore*);
- udienze (*le tariffe orarie cambiano a seconda che sia presente l'avvocato nominato o collaboratore*);
- accesso uffici (*le tariffe orarie cambiano a seconda che sia presente l'avvocato nominato o collaboratore*);

- redazione atti (*le tariffe orarie cambiano a seconda che sia presente l'avvocato nominato o collaboratore*);
- attività di segreteria (telefonate, fax, fotocopie) (*tariffa unica*).

In via forfettaria


Viene stabilita una somma complessiva fissa, di regola diversa a seconda del tipo di causa oggetto del mandato, senza che rilevi la durata della causa stessa, né il numero di udienze o quello di atti da redigere.

Nel settore penale risulta però estremamente improbabile riuscire ad immaginare un compenso forfettario puro, stante le numerose variabili che incidono sulla durata del procedimento. Potrebbe trovare seguito unicamente in quei reati "bagatellari", di competenza del giudice di pace o in procedimenti per contravvenzioni ed altri reati minori (si pensi alla guida in stato di ebbrezza) che possono concludersi con riti alternativi di rapida definizione (come decreto penale, oblazione o patteggiamento).

Patto di quota lite (contingent fee)

Fermo il divieto di cui all'art. 1261 c.c., è oggi consentito pattuire compensi parametrati all'esito della controversia o in generale agli obiettivi conseguiti (art. 45 codice deontologico). Può anche essere calcolato come percentuale sul valore di quanto ottenuto e risparmiato in esito al giudizio (*percentage fee*).

Nel settore penale, mentre è sicuramente possibile pattuire un cosiddetto **onorario di risultato** o palmario, cioè un compenso ulteriore in caso di esito positivo del giudizio (anche se in tal caso bisogna capire se possa definirsi come positiva solo l'assoluzione o anche una pena più contenuta rispetto a quella richiesta dal pm), maggiori problemi si pongono con riguardo alla pattuizione di eventuali *percentage fee*.



“Nudo sdraiato” 1952 - Tempera su tela - 82x70 cm - Coll. privata, Torino

Nulla quaestio nel caso in cui il difensore penalista rappresenti la parte civile: in tal caso sarà agevole calcolare una percentuale del risarcimento del danno liquidato dal giudice o della provvisoria.

Nel caso statisticamente più frequente ove la parte assistita sia l'imputato, come potrebbe essere calcolata tale percentuale?

Forse su quanto si è riusciti a far risparmiare al cliente, cioè sulla differenza tra il risarcimento chiesto dalla parte civile e quello effettivamente liquidato dal giudice in esito al giudizio?

Oppure una percentuale calcolata con riferimento ai mesi (o anni) in meno di reclusione a cui l'imputato dovesse venire condannato rispetto alla richiesta del pubblico ministero o ai parametri edittali previsti dalla norma?

Questo tipo di speculazione su di un bene così importante come la libertà personale parrebbe tuttavia difficile da accettare sotto il profilo deontologico.

Conditional Fee Agreement (CFA)

Si tratta di fatto di una tipologia particolare di contingent fee - introdotta in Inghilterra nel 1990 per rendere la giustizia maggiormente accessibile ai soggetti meno abbienti - in base alla quale il compenso non è dovuto in

caso di soccombenza.

Criteri misti

Sono quelli che meglio consentono di modellarsi sul caso concreto, giungendo ad un compenso equo e ragionevole:

- **Tariffa fissa forfettaria + tariffa oraria:** ideale quando sia difficile prevedere la durata ed i possibili sviluppi della causa (si può ad esempio prevedere un fisso a seconda dei reati oggetto di contestazione e prevedere una tariffa oraria con riferimento alle udienze ed agli incontri con il cliente)
- **Tariffa fissa forfettaria + onorario di risultato:** una parte del

compenso è dovuta in ogni caso mentre altra parte è dovuta solo in caso di esito favorevole del giudizio.

■ **Tariffa oraria + contingency:** di regola si pattuisce una tariffa oraria ridotta cui viene aggiunto un compenso ulteriore in caso di esito favorevole della controversia.

8. UNA POSSIBILE PROPOSTA PER LA REDAZIONE DEL “COMPENSO PATTUITO”

Per poter pattuire nella maniera più equa e precisa possibile il compenso professionale occorrerebbe prendere come riferimento le diverse attività nelle quali si articola la prestazione professionale e distinguere in tal modo fra: **assistenza** (che ricomprende anche tutta l'attività di segreteria, le copie, i fax, ecc ...), **difesa** (o ve rientrano, ad esempio, le udienze e la redazione degli atti difensivi) e **consulenza** (ossia i colloqui con clienti e colleghi, le ricerche e l'eventuale attività stragiudiziale con pareri scritti od orali).

Nell'ambito di tali attività, al fine di stabilire il quantum che il cliente dovrà corrispondere, si può avere riguardo a tre criteri essenziali: il **tempo** (prevedendo quindi una tariffazione oraria); la **qualità** (distinguendo a seconda che le singole attività vengano espletate dall'avvocato nominato o da un suo collaboratore) ed il **risultato** (con la previsione di un onorario di risultato in caso di esito positivo del giudizio, da calcolarsi a forfait o in percentuale).

Esempio pratico

di pattuizione del compenso:

CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE

Con la presente il Sig., nato a il, C.F., residente in, via, in proprio/quale legale rappresentante di, con sede in, P. IVA, come da visura CCIAA che si allega al presente, o quale rappresentante di (persona fisica), identificato dall'avv. a mezzo (documento) rilasciato da (autorità)..... in data di cui si allega copia,

RICEVUTA

- l'informativa e prestato consenso al trattamento dei dati personali e ricevuta l'informativa di cui alla normativa antiriciclaggio [*eventualmente riportate in calce all'accordo*];
- l'informativa circa il grado di complessità dell'incarico;
- l'informativa preventiva circa la misura del compenso professionale tramite la disamina di un preventivo di massima circa l'ammontare degli onorari per l'attività di assistenza, difesa e consulenza fino alla definizione del procedimento,

CONFERISCE

all'avv....., del Foro di , con studio in , via , C.F. , P.iva , [oppure socio della srl professionale (denominazione, nome del legale rappresentante p.t., sede, p.iva)], con polizza RC professionale n. stipulata con la Compagnia l'incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nel procedimento penale n R.G. N.R., avente ad oggetto i reati di cui agli artt. pendente avanti l'autorità giudiziaria di

PATTUISCE

1) il compenso con il predetto avvocato/associazione/società, che accetta, per le prestazioni professionali composto dalle seguenti voci: onorari professionali, spese di studio particolari, anticipazioni (ossia spese vive), cassa avvocati e iva come per legge, nelle seguenti misure:

- a) Onorari professionali (per l'intero grado di giudizio): si pattuiscono nella misura forfettaria di euro , oltre CPA ed IVA come per legge e pertanto con le aliquote attualmente vigenti l'importo forfettario complessivo di euro..... [*se la causa è particolarmente complessa o presenta comunque numerose variabili, in luogo della pattuizione forfettaria si possono separare le singole voci: per le indagini preliminari; per l'eventuale procedimento cautelare; per l'udienza preliminare; per ogni udienza dibattimentale; per l'appello; per il giudizio di legittimità; per il giudizio di revisione; per la fase esecutiva*];

b) Spese di studio particolari:

- per ogni comunicazione al cliente o a controparte o comunque effettuata nell'interesse del cliente, via mail, telefonica, fax o cartacea: euro oltre iva;
- per ogni pagina stampata o fotocopiata di atti giudiziari o stragiudiziali e di documenti: euro oltre iva;
- per ogni trasferta al di fuori del Comune ove ha la sede il professionista incaricato, per recarsi presso il cliente, le controparti, il giudice, il consulente o altro professionista, si pattuisce il compenso chilometrico di euro oltre iva, oppure il rimborso del costo del biglietto aereo, ferroviario esibito, nonché il rimborso delle spese di vitto e alloggio documentalmente giustificate;

c) anticipazioni: trattasi delle spese vive sostenute dall'avvocato nell'esecuzione dell'incarico, ossia spese postali (francobolli, raccomandate, corrieri), marche da bollo, spese di notifica;

d) le spese per contributo unificato, imposte di registro, le competenze per consulenti tecnici, traduttori, vengono anticipate e sostenute direttamente dal cliente;

e) in aggiunta a quanto sopra pattuito, si concorda un premio per l'avvocato proporzionato al raggiungimento degli obiettivi perseguiti e pari al ... % della somma che verrà riconosciuta al cliente e posta a carico di controparte; in ogni caso le parti prendono atto che detta pattuizione non comporta per l'avvocato alcuna promessa di raggiungimento del risultato né trasforma l'obbligazione di mezzi del professionista in obbligazione di risultato;

2) le seguenti modalità e termini di pagamento: il pagamento del compenso verrà effettuato tramite bonifico bancario o assegno alle seguenti scadenze e con le seguenti modalità:

- competenze sub lettera a): % del compenso complessivo (e quindi euro) al momento del conferimento dell'incarico; ... % (euro) a , % a ; saldo a chiusura della pratica (definizione del grado di giudizio, transazione con la controparte, ecc.)
- spese particolari di studio sub lettera b): verranno corrisposte all'avvocato a fronte di un resoconto consuntivo delle stesse con cadenza trimestrale ...);

anticipazioni sub lettera c): verranno corrisposte all'avvocato a richiesta dello stesso, o, in mancanza, trimestralmente a fronte di un resoconto consuntivo delle stesse;

DICHIARA

- che il compenso come sopra pattuito viene ritenuto da entrambe le parti adeguato e congruo e soddisfacente per l'incarico professionale conferito;
- di essere tenuto a corrispondere all'avvocato i compensi come sopra indicati (competenze, spese di studio, anticipazioni, CPA e IVA) indipendentemente dalla liquidazione giudiziale delle spese legali e dall'onere di rifusione posto a carico di controparte;
- di autorizzare espressamente l'avvocato a farsi versare direttamente da controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima nonché a trattenere in compensazione eventuali somme recuperate, nell'interesse del cliente, dalla controparte sino a soddisfazione delle parcelle emesse in conformità del presente incarico e per tutta l'attività compiuta, ai sensi dell'art. 44 del codice deontologico forense;
- che in caso di liquidazione giudiziale delle spese legali, in favore del cliente e a carico di controparte, in misura superiore al compenso sopra pattuito, il maggior importo liquidato rimane di competenze esclusiva del professionista e viene considerato un premio per l'attività professionale svolta.

Torino, li

Firma Cliente

Firma Avvocato

9. RENDICONTAZIONE

Tutti i criteri sopra elencati devono basarsi su metodi di quantificazione “interna” allo studio professionale dell’attività svolta e del suo valore.

Sarà dunque essenziale effettuare e custodire una precisa rendicontazione dell’attività svolta, strumento indispensabile di controllo del tempo e della qualità delle prestazioni, utile sia per individuare la necessità di inserire la “clausola di rinegoziazione” del compenso sia come criterio per standardizzare il preventivo di massima prendendo come riferimento casi simili, nonché forma di rendiconto in ipotesi di contestazione da parte del cliente nonostante il patto scritto.

A tal fine è bene seguire alcuni **consigli pratici**, quali: tenere il fascicolo cartaceo in forma completa, ordinata e cronologica; annotare ogni sessione in studio o fuori studio, trasferte, con breve sintesi dei temi trattati e del tempo dedicato; documentare le informative con lettere o posta elettronica; appuntarsi le sessioni telefoniche con contenuti informativi, di aggiornamento o di approfondimento; annotare i contatti principali con consulenti, polizia giudiziaria, PM, GIP o altre figure giudiziarie; annotare diritti e contributi anticipati; nelle strutture professionali più articolate sarà bene operare costanti aggiornamenti di tutte le prestazioni inserendole in appositi programmi di tenuta cronologica di ognuna di esse.

10. QUESTIONI DEONTOLOGICHE

Il venir meno delle tariffe favorirà, con buona probabilità, il ricorso a modalità

di determinazione del compenso basate anche sul risultato conseguito dal difensore.

Sebbene il divieto del patto di quota lite, precedentemente previsto dall’art. 2233, comma 3 c.c. (“*gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni*”) sia venuto meno nel 2006 con il Decreto Bersani (D.L. 233/2006), possono emergere particolari problemi sotto il profilo deontologico.

Con questa tipologia di pattuizioni, infatti, cliente ed avvocato finiscono per condividere i rischi relativi all’esito del giudizio e conseguentemente l’avvocato finisce per nutrire nella vicenda un “interesse personale” che potrebbe trascendere il profilo più strettamente professionale.

Il pericolo è quello di assistere così ad una trasformazione della prestazione difensionale da un’**obbligazione di mezzi** ad una **di risultato** e dell’avvocato in una impresa forense.

Si impongono quindi riflessioni di natura deontologica con riferimento ad alcuni principi stabiliti dal codice, ed in particolare il dovere di lealtà e correttezza (art. 6 Cod. deont.), il dovere di fedeltà (art. 7 Cod. deont.), il dovere di indipendenza (art. 10 Cod. deont.) che fa divieto all’avvocato di tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale, nonché il principio di autonomia del rapporto (art. 36 Cod. deont.).

Può infatti capitare che gli interessi dell’avvocato e quelli del cliente non coincidano.

Si pensi, ad esempio, al possibile risvolto rappresentato dal disinteresse che gli avvocati potrebbero nutrire nei confronti di cause dallo scarso valore economico (ma sempre importanti per il soggetto coinvolto); oppure al possibile accaparramento di quote consistenti del risarcimento ottenuto per un cliente, altrimenti privo dei mezzi necessari per ottenere la tutela delle proprie ragioni.

Tali considerazioni impongono una considerazione finale sull’opportunità di snaturare la funzione costituzionale del difensore, che a differenza di altri professionisti, svolge un particolare ruolo di garanzia dei diritti dei singoli e la sua assistenza professionale non può essere liberamente offerta concorrenzialmente in un’ottica di puro mercato, poiché **obbligatoriamente prevista** dal nostro ordinamento.

Ben vengano forme alternative di contrattualizzazione della remunerazione del difensore: la radicale abdicazione, tuttavia, ad un preciso e costante controllo ordinistico circa l’adeguatezza dei compensi concordati, lungi dal “liberalizzare”, rischia di far emergere squilibri gravi fra clienti “forti” e difensori “deboli” e viceversa, con un prevedibile - ulteriore - innalzamento del ricorso alla giurisdizione, sia per il recupero degli onorari concordati ma non pagati, sia per la restituzione di onorari pagati ma non preventivamente pattuiti.

Vittorio Nizza



D.L. “MONTI” N. 1 DEL 24.1.2012, CONVERTITO NELLA L. N. 27 DEL 24.3.2012

IN TEMA DI TARIFFE PROFESSIONALI: COSA CAMBIA PER L'AVVOCATO AMMINISTRATIVISTA?

L'art. 9 del D.L. (c.d. “Monti”) n.1 del 24.1.2012, convertito nella L. n. 27 del 24.3.2012 (rubricato come “*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*”) è ulteriormente intervenuto in tema di “liberalizzazione” della professione forense, abrogando (al comma 1°) le tariffe professionali e introducendo ai commi successivi diverse altre disposizioni in tema di calcolo e pattuizione del compenso professionale. Il tutto con il dichiarato - anzi, sbandierato - scopo di garantire la libera concorrenza secondo - perlomeno asserite - condizioni di pari opportunità e di corretto e uniforme funzionamento del mercato, al fine - ormai costantemente invocato, anche in specifiche disposizioni di legge (cfr. ad es. art. 1 D. Lgs. 26.3.10, n. 59) - di assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale.

Ferme restando le considerazioni di carattere generale riferibili all'attività professionale di qualsiasi avvocato - amministrativista, civilista, penalista -, vi sono alcune peculiari considerazioni riferibili a coloro che esercitano la pro-

fessione interagendo con una Pubblica Amministrazione (nel senso lato del termine). Si tratta di riflessioni ad “alta voce”, frutto anche del confronto con colleghi di questo specifico settore, nonché della lettura di scritti di vario genere (sentenze, primi commenti, etc.) riguardanti sia la disciplina passata che le recentissime disposizioni normative sul calcolo del corrispettivo professionale.

Innanzitutto, è opportuno distinguere la posizione degli avvocati amministrativisti del libero Foro (non, quindi, dipendenti dell'Amministrazione), quando sono chiamati a svolgere la propria attività nei confronti di una Amministrazione Pubblica, ovvero di un qualsiasi altro soggetto tenuto ad applicare le norme di diritto pubblico, dal caso in cui, invece, operino nei confronti di un privato.

Nel primo caso, è ormai generalizzata la pratica delle P.A. di scegliere i professionisti a cui affidare gli incarichi sulla base di appositi elenchi redatti a seguito di una sorta di gara informale, esperita dopo la pubblicazione di un bando basato su “linee guida” contenenti le indicazioni più diverse, a se-

conda dell'Amministrazione di riferimento.

Il ricorso a tale procedura concorsuale è anche giustificato dal fatto che l'incarico professionale - soprattutto giudiziale - affidato dall'ente pubblico all'avvocato è considerato rientrante nell'accezione - lata - di servizio pubblico di cui agli allegati IIA e IIB del D. Lgs. 12.4.06, n. 163 (c.d. “Codice dei Contratti Pubblici”) e, quindi, sottoposto alle relative procedure di scelta concorsuale del soggetto affidatario, secondo quanto disposto dagli artt. 20, 21, 65, 68, 125 (solo per taluni) e 225 della medesima disposizione legislativa.

L'inserimento in tali elenchi presuppone la **sottoscrizione di uno specifico disciplinare**, solitamente volto a tutelare al massimo la P.A. da ogni possibile “imprevisto” di percorso, ma, soprattutto, quasi sempre implicante necessariamente la **preventiva accettazione, in sede di conferimento dell'incarico, di un compenso forfetario** implicante l'applicazione di un ribasso percentuale (comunemente il 10%) rispetto al minimo della (ora non più esistente) tariffa professionale: ciò, qualunque sia l'incarico in concreto conferito e i suoi possibili sviluppi.



“Donna Seduta” 1960 - Olio su tela - 52x132 cm - Coll. privata, Torino

In linea di massima tali elenchi sono preventivamente redatti dall'Amministrazione che, poi, a rotazione, attinge ad essi - seguendo prevalentemente un ordine alfabetico - laddove sia necessario il ricorso all'opera di un legale.

Non sempre, però, tali elenchi preesistono, soprattutto con le Amministrazioni che raramente debbono ricorrere all'attività del legale. In tal caso il rispetto della procedura selettiva dettata dal D. Lgs. 163/06 per la scelta dell'avvocato a cui affidare l'incarico mal si concilia con le esigenze di celerità e urgenza che connotano alcune specifiche prestazioni professionali, in particolar modo giudiziali (ad es. la predisposizione delle difese dell'Amministrazione per la Camera di Consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare del ricorrente, ovvero per opporsi alla richiesta di “Misure cautelari anteriori alla causa”, di cui all'art. 61 del D. Lgs. 2.7.10, n. 104).

Un problema che, in concreto, confligge con uno degli scopi principali per cui si ricorre a tali criteri di selezione: la ricerca della qualità e della specifica preparazione professionale del soggetto a cui affidare l'incarico per l'efficace tutela dell'Ente.

È ben vero che, secondo un orientamento giurisprudenziale (Corte Conti Sez. Contro Veneto, delib. 12.3.08, n. 21) in tali peculiari situazioni parrebbe legittimo l'affidamento diretto da parte dell'Amministrazione Pubblica senza la preventiva consultazione di altri (almeno 5, cfr. artt. 27 e 125 D. Lgs. 163/06 cit.) “operatori del settore”, ma è altrettanto vero che si tratta di casi non così rari a verificarsi e che, inoltre, in tal modo, di fatto, si vanificano gli scopi – implicitamente ribaditi dall'art. 9 D.L. 1/12 cit. - per cui si ricorre all'applicazione di tale procedure di evidenza pubblica.

Come già accennato, per la tutela degli imprevidi, anche, ma non solo, di carattere economico, nei predetti disciplinari sono inserite clausole latamente

di chiusura del tipo: *«Il compenso forfettario pattuito per lo svolgimento delle prestazioni professionali occorrenti per la tutela e difesa del (omissis) nel giudizio di cui sopra è stabilito ai sensi dell'art. 6 del citato avviso pubblico nell'importo di € (omissis), comprensivo di qualsiasi onere e di I.V.A. 21%, CPA 4% e ritenuta d'acconto 20%.*

Il legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il (omissis) circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del (omissis). L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale.

Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione».

In sostanza si tratta di preventive pattuizioni scritte che impediscono, o perlomeno limitano notevolmente, la possibilità dell'avvocato di integrare il proprio compenso a fronte dello svolgimento di attività professionale non prevista - e molto spesso neppure prevedibile - al momento del conferimento dell'incarico, costringendolo, inoltre, ad accettare condizioni che po-

trebbero rivelarsi per lui estremamente onerose non solo e non tanto economicamente, quanto in termini di disponibilità di tempo e di risorse.

Si tratta, quindi, di situazioni che di fatto hanno anticipato la disciplina prevista per il compenso professionale dell'avvocato dal citato art. 9 e che, alla luce dell'abrogazione del tariffario forense, potrebbero solo implicare che queste ultime, in caso di incarichi giudiziali, siano in concreto sostituite nei bandi delle P.A. dai "parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" (di cui al comma 2° del citato art. 9), verosimilmente anch'essi "ribassati" in misura percentuale.

Probabilmente, quindi, poco cambierà per gli avvocati inseriti nelle liste dei professionisti a cui, di volta in volta, la singola Amministrazione decide di affidare gli incarichi professionali, giudiziali; salvo, forse, prevedere un ulteriore corsa al ribasso del compenso da parte degli stessi enti pubblici, sempre più spesso assillati da problemi di risparmio di spesa.

Il risvolto, positivo, della medaglia è certamente costituito dal fatto che, comunque, anche se in ritardo, le Amministrazioni Pubbliche tendenzialmente sono soggetti solvibili e che l'inserimento in queste liste comporta, perlomeno per gli Enti di dimensioni maggiori, una certa continuità di affidamento di incarichi.

Circostanza, quest'ultima difficilmente riscontrabile quando il cliente di un avvocato amministrativista sia un privato.

In tal caso, infatti, salvo il caso di imprenditori che partecipano con costanza e frequenza ad appalti pubblici (cfr. *infra*), ovvero impresari edili, è meno frequente la possibilità di avere un cliente che conferisca incarichi con una certa continuità.

Peraltro, il privato tende sempre più a considerare la prestazione professionale dell'avvocato, non solo amministrativista, come una obbligazione di risultato da ottenersi nell'arco di breve tempo; in concreto, però, a fronte della sempre maggior diversificazione delle posizioni giurisprudenziali, anche in considerazione di una legislazione sempre più frammentata e di difficile interpretazione, un tangibile (soprattutto economicamente) successo, oltretutto in tempi brevi, appare sempre più difficile da ottenere.

In tema di compenso dell'avvocato amministrativista, anche quando si applicavano le tariffe professionali, vi è sempre stata una difficoltà oggettiva di **valutazione del valore della questione**, ovvero della controversia oggetto dell'incarico: ad esempio, quale valore (economico) si dovrebbe attribuire alla non ammissione alla classe successiva di uno studente, ovvero all'impugnazione di una ordinanza contingibile e urgente in materia di sicurezza urbana (ex art. 54, D. Lgs. 18.8.00, n.267)?

In tutti questi casi (molto frequenti), non di rado, il professionista pattuiva preventivamente, seppur quasi sempre oralmente, un compenso forfettario per una specifica fase della propria attività, consapevole del fatto che non di rado potesse capitare, soprattutto in materia stragiudiziale (ad es. in tema di partecipazione a procedimenti amministrativi, ovvero a conferenze dei servizi) di dover ulteriormente e a più riprese proseguire nella propria attività (ad es. per la necessità di richiedere copie di atti e provvedimenti nella disponibilità della P.A., non del cliente privato e successivamente di esprimersi su di essi), con la conseguente, necessaria richiesta di integrazione del compenso.

Con l'entrata in vigore del qui esaminato articolo 9, tale procedura dovrà inderogabilmente essere ben inquadrata e preventivamente contrattualizzata - verosimilmente "passo a passo" - per

iscritto con il cliente, onde evitare future e perniciose contestazioni. Questo proprio perché l'articolo in questione espressamente prevede che il compenso vada pattuito: «*indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi*».

A dar voce a questo aspetto, che pare tradursi in una esigenza del cliente, vi è un noto quotidiano economico nazionale, secondo cui: «*Il mercato oggi si aspetta che il professionista dischiuda ogni informazione relativa al suo compenso già in fase preliminare e che possibilmente la documenti per iscritto, almeno nei casi in cui l'entità e la complessità della prestazione lo giustificano*» (cfr. "Sole 24 Ore" 27.3.12; supplemento "Norme e Tributi" "Le Guide" "La guida pratica al DL liberalizzazioni Le professioni" "Tariffe abrogate, più spazio al mercato").

In **materia giudiziale**, un discorso a parte deve essere fatto per la materia degli **appalti pubblici** che, dopo la legislazione in materia di stranieri e di edilizia e urbanistica, rappresentano il terzo maggior dato numerico percentuale di controversie pendenti avanti al TAR Piemonte (cfr. Tabelle allegate al "Discorso di inaugurazione dell'anno giudiziario 2012" del Presidente del TAR Piemonte S. E. Lanfranco Balucani).

Infatti, l'introduzione (con l'art. 37 del D.L. 6.7.11, n. 98) in tale materia del contributo unificato, indifferenziato per valore della controversia, di Euro 4000,00 (spesso da raddoppiare per la necessità di proporre i c.d. "Motivi aggiunti"), ha di fatto sottratto alla effettiva tutela giurisdizionale proprio una parte di quegli appalti di valore relativamente elevato (al di sotto di Euro 200.000,00 circa), normativamente meno vincolati, che meglio si prestano a censure di illegittimità e ove l'utile di impresa (convenzionalmente e generalmente stabilito nel 10% del valore del contratto) in molti casi risulta pari,

o non particolarmente superiore al costo complessivo della controversia (nei due gradi di giudizio).

Molteplici sono le voci critiche in proposito, anche tra gli stessi magistrati amministrativisti: una per tutte, quella del nuovo Presidente del TAR Piemonte S. E. Lanfranco Balucani che così si è recentemente espresso nel corso del discorso di inaugurazione dell'anno giudiziario 2012: «*Ed al riguardo non può non osservarsi che la lievitazione del contributo ha ormai raggiunto livelli che sono al limite della compatibilità con il riconoscimento costituzionale del diritto alla tutela giurisdizionale*».

Di certo anche per tale ragione il contenzioso avanti al medesimo TAR Piemonte continua costantemente a diminuire, essendo passato dai 1576 ricorsi del 2010 ai 1481 del 2011, quanto solo dieci anni orsono si era in presenza di oltre 2000 impugnazioni annue.

A questo proposito, estremamente illuminante e concreto risulta un recentissimo articolo a firma di Francesco Volpe (Ordinario di diritto amministrativo nell'Università di Padova) apparso sulla rivista telematica LexItalia.it (n. 4/2012) dal titolo "*Altre considerazioni sull'effettività della tutela giurisdizionale nei confronti della P.A. (a proposito del costo di un ricorso innanzi al G.A.)*", che invito a leggere e di cui riporto il capoverso iniziale: «**Oggi, una controversia davanti al Tribunale Amministrativo Regionale è economicamente insostenibile. Preciso che essa è economicamente insostenibile, in particolare, per un normale soggetto, titolare di un normale lavoro in rapporto di dipendenza e privo di partita I.V.A. Allo stesso modo, oltre che insostenibile, essa è di modesta soddisfazione per l'avvocato che assiste quel cittadino».**

Amara, quanto estremamente attuale, una delle molteplici conclusioni (peraltro, assunta considerando ancora applicabili le tariffe professionali del

2004) a cui giunge l'estensore dell'articolo: «*Quello che l'attuale legislatore non comprende, in materia di tariffe professionali, è che, se esse sono state tarate secondo un certo ammontare, è perché quell'ammontare è appunto quello che consente di ottenere dall'attività un certo utile. Scendere al di sotto significa, quindi, eliminare l'utile*».

L'accesso alla giustizia, pertanto, non può essere ottenuto abbattendo i proventi dell'avvocato, perché nessuno è disposto a lavorare in pareggio o, peggio, in perdita. All'abbattimento delle tariffe, pertanto, andrà collegato un certo esodo dalla professione. Quando ciò accadrà, il cittadino faticherà a trovare un professionista, di buon valore, che lo assista».

A ciò si aggiunga il fatto che, in caso di accoglimento del ricorso, nella quasi totalità dei casi, il Giudice Amministrativo tende a compensare le spese, ovvero a liquidarle il misura lontana anche da quelli che erano i parametri minimi delle - ormai abrogate - tariffe professionali. Per continuare a esercitare - in forma economicamente remunerativa e nel pieno rispetto di quanto disposto dal predetto art. 9 in esame - la sempre stimolante professione di avvocato - amministrativista - è opportuno, quindi, prevedere passaggi e cautele ben chiari, partendo da capisaldi ben precisi.

In tema di misura del compenso professionale, il comma 4 del medesimo articolo 9, ne impone l'adeguatezza in rapporto all'importanza dell'opera; elemento già presente nell'art. 2233 del Codice Civile (ad avviso di chi scrive ancora perfettamente applicabile all'attività dell'avvocato), che ad esso aggiunge il **decoro della professione**.


In proposito, una attenta - per la verità anche un po' ardita - lettura della ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 5.3.12, n. 1244 (di rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea) può fornire utili spunti per

ritenere non necessariamente posti in violazione del diritto comunitario della concorrenza e delle professioni i codici deontologici professionali che contengano parametri generali minimi di inderogabilità dei valori dei compensi professionali, aventi giustificazioni oggettive, basate proprio sul mantenimento del decoro e della dignità professionale, in stretta correlazione con la qualità e la quantità del lavoro svolto.

Riproponendo il contenuto dell'art. 7 del Nuovo Codice Deontologico dei Geologi, tali parametri potrebbero utilizzare una nozione di decoro del professionista consistente essenzialmente: *«nella compostezza ed esaustività della prestazione professionale; nella capacità di assunzione di responsabilità, nella disponibilità di efficace corredo tecnico-professionale; nella disponibilità e prontezza di utilizzo di aggiornati strumenti; nell'organizzazione di efficace ufficio ed equipe professionale; nella cura della sollecitudine degli interventi; nella disponibilità di mezzi e strutture per l'aggiornamento continuo, anche dei collaboratori e del personale dipendente; nella capacità di interloquire prontamente ed efficacemente con la committenza e con enti ed istituzioni private e pubbliche e con il pubblico in genere».*

Componenti della professione che, secondo questa particolare impostazione, potrebbero essere compromesse in presenza di una prestazione che risulti sottopagata, fatta sempre salva la circostanza che sussistano convincenti argomenti dai quali desumere concretamente che la prestazione sia remunerata in modo indiretto, ovvero che esistano altre, diverse e comprovabili circostanze che giustificano un compenso oggettivamente basso.

Questa, quindi, potrebbe essere una possibile chiave interpretativa per non sminuire completamente la professionalità dell'attività dell'avvocato in generale e, più nello specifico, dell'amministrativista. Una ulteriore



“Una Donna” 1919 - Tempera su tela - 127x137 cm - Coll. Casorati, Torino

considerazione deve essere fatta in merito al soggetto, all'interno dello studio legale, dotato della competenza necessaria per effettuare i preventivi: una figura sempre più accentrata nel/i titolare/i dello studio, sebbene, da un lato, tale attività possa rappresentare un utile esercizio per il tirocinante e, dall'altro, si diffonde sempre più nella clientela una richiesta di rapidità e completezza dell'assistenza in fase di preventivo. In conclusione, in sede di pattuizione del compenso con il nuovo cliente, risulta necessario adottare una serie di cautele quali, ad esempio, la previsione di una durata temporale circoscritta della validità del preventivo, con clausole di aggiornamento dello stesso in presenza di specifiche circostanze, nonché l'indicazione delle eventuali spese e delle prestazioni al momento non preventivabili; ferma restando l'opportunità di stabilire con chiarezza le condizioni e le modalità di

pagamento, anche degli acconti.

A soccorrere l'avvocato - amministrativista - nella ormai costante lotta contro il tempo, dovranno, inoltre, sempre più intervenire quei supporti informatici (soprattutto software) che gli consentano, non più e non solo, di ottenere con la massima rapidità lo specifico e insostituibile aggiornamento professionale, ma anche di elaborare i preventivi sulla base di - personali - parametri standard preimpostati, ma rapidamente modificabili ed elaborabili in base alle specifiche esigenze del singolo cliente: così si potrà evitare di trasformare una professione di indubbio valore ed economicamente soddisfacente, pur sempre basata sulla capacità e sulla preparazione personale, in una attività lavorativa dalla scarsa, o nulla attrattiva, fondata prevalentemente, se non esclusivamente, sulla legge di mercato del prezzo più basso.

Sergio Guerrizio



Dal Colleghi

UN MI.TO ANCHE PER GLI ORDINI SUI TEMI DELLA ORGANIZZAZIONE E DEL MARKETING DEI PICCOLI STUDI LEGALI?

A livello culturale la sinergia tra la nostra città e Milano si sta vieppiù sviluppando e il fiore all'occhiello è certamente la manifestazione, già nota come Settembre musica, oggi organizzata tra le due città sotto la sigla MI.TO. In effetti la vicinanza a Milano e l'accessibilità, favorita dai collegamenti veloci, aiuta le "contaminazioni" culturali e lavorative.

A me capita quindi spesso di partecipare a corsi di formazione nella città ambrosiana, soprattutto nelle materie che a Torino non vengono abitualmente trattate, quali quelle inerenti il marketing e l'organizzazione degli studi legali.

In una di queste occasioni, un incontro organizzato dalla associazione bolognese Acef – Associazione Culturale Economia e Finanza -, sotto l'egida del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, dal titolo "Organizzare l'impresa studio", ho ascoltato la stimolante prolusione del Presidente dell'Ordine di Milano, avvocato Paolo Giuggioli - a cui ho chiesto di consegnarmi il testo per la pubblicazione-.

Auspico quindi che anche a Torino - in un MI.TO forense- si possa importare la più avanzata cultura milanese sui temi dell'organizzazione e del marketing degli studi legali, soprattutto alla luce del momento particolarmente difficile per il paese e per l'avvocatura tutta.

Giulia Facchini

ORGANIZZARE L'IMPRESA "STUDIO" DELL'AVVOCATO. CONVEGNO ACEF

Giovedì 29 settembre 2011,
ore 14.30 - 18.00
Fondazione Ambrosianeum
Via delle Ore, 3 - Milano

Saluto ed interventi del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano, Avv. Paolo Giuggioli

SALUTI

Buon pomeriggio a tutti.
Sono lieto di intervenire in occasione di questo convegno organizzato dall'Associazione Culturale Economia

e Finanza, al cui Presidente dottor Gianfranco Barbieri rivolgo il ringraziamento mio personale e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano che ho l'onore di rappresentare in questa sede.

Vorrei rivolgere un saluto particolare ai relatori e alle relatrici chiamati ad affrontare il tema scelto per oggi pomeriggio, riguardante l'**organizzazione dello studio legale**.

ORGANIZZARE LO STUDIO LEGALE

Prima di lasciare la parola alle relazioni programmate, vorrei svolgere alcune brevi considerazioni **sullo svilup-**

po del modello organizzativo dello studio legale e sui principali aspetti ad esso strettamente correlati, come l'informatizzazione, la deontologia e la formazione professionale.

Gli incontri organizzati da ACEF sul tema dell'organizzazione, dell'innovazione, della comunicazione e del marketing applicati agli studi professionali hanno come filo conduttore lo sviluppo di criteri organizzativi e gestionali dello studio legale che appaiono ancora in buona parte nuovi o, comunque, poco conosciuti per la maggioranza degli avvocati nonostante ci si riferisca a concetti e temi ormai consolidati nella realtà economico-imprenditoriale italiana.

Le ragioni di tale “freddezza” sono molteplici e sarebbe interessante affrontarne le origini. È, tuttavia, più attuale sottolineare le ragioni per cui negli ultimi anni è divenuto sempre più stringente per la nostra categoria la necessità di affrontare tali aspetti e di **comprendere quali opportunità essi siano in grado di offrire al nostro lavoro.**

Chi di noi possiede un’esperienza professionale di qualche anno, può certamente affermare che la pressione della concorrenza si è fatta via via sempre più percepibile: è un fenomeno che cresce, innanzitutto, dall’interno della nostra categoria che ormai conta quasi 300.000 iscritti e che accoglie anche realtà professionali importanti provenienti dall’estero, caratterizzate da grande capacità organizzativa, specialistica e, anche, di comunicazione.

Sappiamo bene, tuttavia, che la concorrenza proviene anche da altre categorie

professionali, nell’ambito di quella sfera d’azione che è la consulenza legale stragiudiziale, che una volta era quasi esclusivamente ad appannaggio degli avvocati e che oggi rientra nelle attività offerte dalle più disparate tipologie professionali, più o meno preparate e più o meno affidabili.

È, dunque, **la concorrenza il motore che ha spinto anche l’avvocatura a iniziare a percorrere nuove strade e a riflettere sull’introduzione di strumenti organizzativi e gestionali innovativi per la generalità degli studi legali e, perché no, anche a uscire da una certa staticità della mentalità e del modo di concepire il lavoro dello studio.**

**INIZIATIVE DELL’ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI MILANO SUL TEMA**

Quanto l’organizzazione, l’innovazione, la comunicazione e il marketing

applicati agli studi professionali siano cruciali per la professione forense è stato compreso già qualche anno fa dall’Ordine degli Avvocati di Milano che, nel **dicembre del 2005**, fece condurre uno studio empirico dal titolo “Professione avvocato: tendenze evolutive degli studi legali milanesi”, focalizzato proprio sulle prospettive di modernizzazione delle professioni intellettuali in genere e dell’Avvocatura in particolare. L’indagine testimoniava “il sentire” ormai diffuso nella categoria professionale di richiesta di innovazione e di modernità, in termini di **offerta di servizi innovativi che fossero in linea con la “coscienza tecnologica” del nuovo professionista** e con la sua aumentata disponibilità ad arricchire il proprio bagaglio formativo non più solo con l’approfondimento del diritto sostanziale, ma anche con la conoscenza e la sperimentazione di scienze, tecniche e metodi nuovi, quali quelli

Acquistare INCONDIZIONATAMENTE OPPURE Possedere “SENZA APPARIRE”



**Mercedes GLK 220 CDI 4 matic
Modello Sport**

Colore: bianco calcote **Interno:** pelle artica perla
Accessori: sensori di parcheggio anteriori e posteriori, cambio automatico 7 G tronic, audio 50 aps navi cartografico, pacchetto specchietti, pacchetto sportivo, antifurto volumetrico. Estensione garanzia 3/4 anno

Listino su strada: Euro 51.397

Scontata su strada con promozione: Euro 35.450

Possibilità di finanziamento totale con anticipo **ZERO**

Rate mensili da **Euro 658**

E per chi approfitterà del finanziamento:

Compreso nel prezzo, fornitura completa di gomme da neve.

**Mercedes GLK 250 CDI 4 matic - km0
Modello Sport 204 hp**

Colore: argento palladio metallizzato **Interno:** tessuto sportivo Boston nero
Accessori: volante e leva del cambio in pelle, cambio autom. 7 G tronic, multifunzione, pacchetto specchietti, antifurto volumetrico. Estensione garanzia 3/4anno.

Listino su strada: Euro 50.850

ESEMPIO NOLEGGIO COMPRENSIVO DI:

Assicurazione Furto/Incendio Kasco - Tagliandi ordinari e straordinari - Sostituzione pneumatici (anche invernali) - Detraibilità totals servizi - Auto sostitutiva
Costo mensile: Euro 990

del marketing, della gestione interna, dell'amministrazione e controllo.

Successivamente, nel **giugno 2008**, abbiamo pubblicato nella Collana "I Quaderni dell'Ordine" un volume intitolato "Organizzare lo studio legale" e curato dall'avvocato Giovanna Stumpo, che è tra i relatori di oggi, nel quale si proponeva una **visione moderna dello Studio che deve tendere a rinnovarsi nella struttura e nell'organizzazione, con l'impiego di tecnologie e tecniche avanzate**, oggi utili e necessarie a dialogare con i principali interlocutori del professionista, ma anche a processare gli adempimenti della normativa cogente".

Per noi avvocati è dunque fondamentale definire e recepire, da un lato, modelli organizzativi del lavoro dei nostri studi che siano finalizzati ad un **costante miglioramento qualitativo del servizio professionale offerto e a una contestuale ottimizzazione delle energie e delle risorse disponibili**; dall'altro lato, è necessario anche l'**apprendimento delle tecniche di marketing**, ossia delle tecniche dirette all'acquisizione e all'analisi delle informazioni utili alla conoscenza e alla comprensione delle esigenze del mercato, al fine di consentire l'individuazione delle risposte migliori per tali esigenze.

NUOVA ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDI LEGALI E PROBLEMI APERTI

Non va poi dimenticato che la nostra professione, da sempre attenta ai mutamenti della società, diventa più complessa per il proliferare delle prescrizioni giuridiche (e delle fonti) e si trova costretta a dare risposte in tempi sempre più serrati.

In questo contesto evolutivo appare ormai superata la figura del professionista singolo senza struttura e molti avvocati si associano dando vita a studi medio-piccoli ben organizzati quanto a mezzi, persone e risorse:

vengono sfruttate al meglio soprattutto le tecnologie informatiche (computer, programmi di gestione, fax, cellulari, cd rom per la ricerca giuridica e internet per la comunicazione via e-mail e per la comunicazione al pubblico con il sito oltre che per completare la ricerca giuridica), grazie alle quali si ha più spazio per l'approfondimento, l'aggiornamento e la formazione permanente, così come per la capacità di argomentare e la creatività, ancora oggi elementi fondanti della nostra professione.

Il processo civile telematico - fortemente promosso dall'Ordine di Milano - sta concretamente aiutando a rendere più efficiente la giustizia. Ma è stato chiaro sin da subito che solo con l'**informatizzazione dell'avvocatura si sarebbe potuto raggiungere un buon risultato per tutto il processo telematico**. È, infatti, l'avvocato che dà il via al processo, sia cartaceo che telematico, e, da tale avvio, dipende poi l'esito della procedura. Il nostro Ordine ha spinto fin da subito su questo punto cercando di diffondere una cultura informatica che fosse strumentale al lavoro quotidiano.

Il **futuro dell'avvocatura** passa, dunque, anche dal processo telematico e dal costante aggiornamento professionale soprattutto per quanto riguarda le nuove tecnologie che servono e serviranno sempre di più nella nostra professione per consentire ai professionisti di **dedicare la maggior parte del proprio tempo allo studio** e non alle code nelle cancellerie del tribunale. Ne consegue che, per noi avvocati così come per i magistrati e il personale delle cancellerie, è **necessario un cambiamento di mentalità**, che permetta di superare, senza ulteriori ritardi, anche le resistenze al nuovo ancora percepibili in modo diffuso nel nostro settore.

L'Information Technology è uno degli elementi strutturali e organizzativi da cui non è più possibile prescindere, se si vuole riuscire finalmente a dare una svolta reale al drammatico stato di arretratezza in cui la nostra Giustizia è da tempo bloccata.

Tutto ciò testimonia quanto la **flessibilità sia oggi da intendersi come flessibilità organizzativa ed economica per affrontare le diverse congiunture rispettando i valori del nostro lavoro**.

A tale proposito, merita di essere evidenziato come la **certificazione di qualità per l'organizzazione dell'attività dello studio** diventi utile sia per partecipare agli appalti europei, sia per certificare il rispetto di norme deontologiche a garanzia della qualità della prestazione.

Non dobbiamo infatti dimenticare che la **deontologia resta il cardine della nostra professione** e che, per tale ragione, nel contesto evolutivo che si sta delineando negli studi professionali è importante che l'avvocato mantenga e, anzi, rinforzi le esigenze fondamentali della sua deontologia.

Il tema del marketing ha, a ben vedere, una rilevanza deontologica nell'ambito professionale forense dal momento che racchiude in sé anche gli **aspetti legati alla comunicazione e alla pubblicità**. Sul punto, ricordo brevemente che il tema della pubblicità ha sempre suscitato accessi dibattiti interni all'avvocatura, nella contrapposizione tra interessi e concezioni della professione divergenti che, tuttavia, non hanno impedito un'evoluzione dei principi deontologici nel senso di una sempre più ampia possibilità di informazione da parte degli avvocati, naturalmente nei limiti fissati dal nostro codice deontologico.

Prima di passare la parola, vorrei sottolineare che **la professione di avvocato deve avvicinarsi all'impresa per impararne le regole organizzative e gestionali, ma non deve identificarsi con essa**. In questo senso, vanno respinti tutti quei tentativi di equiparazione dell'attività professionale

che si vuole riuscire finalmente a dare una svolta reale al drammatico stato di arretratezza in cui la nostra Giustizia è da tempo bloccata.


all'attività imprenditoriale che mirano a riversare indiscriminatamente le professioni liberali nella logica del libero mercato d'impresa, a discapito della qualità del servizio prestato.

CONCLUSIONI

La dimensione strategico-organizzativa degli studi legali è un campo tanto importante quanto finora purtroppo inesplorato dalla formazione universitaria e post-universitaria che merita, invece, di diventare oggetto di approfondimento. Proprio per ovviare a questa lacuna e per consentire agli avvocati un'elevata preparazione anche sul piano pratico-operativo, l'Ordine di Milano propone periodicamente corsi, convegni e incontri sulle tematiche concernenti l'informatizzazione e l'organizzazione dello studio, e ha ben volentieri concesso l'accREDITAMENTO per tutte le giornate congressuali organizzate da ACEF.

Le cose da dire sarebbero ancora molte, ma lascio ora la parola agli altri relatori augurando una buona prosecuzione dei lavori a tutti.

Paolo Giuggioli



“Nudo di schiena” 1960 - Olio su tela - 52x132 cm - Coll. privata, Torino



Dalla Fondazione Fulvio Croce

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Cari Colleghi,
come avete avuto modo di leggere su La Paziienza (n.110 di ottobre 2011) e sul sito dell'Ordine degli Avvocati nella pagina dedicata alla Fondazione dell'Avvocatura Torinese Fulvio Croce, ho cercato di illustrare, seppur sinteticamente, il lavoro svolto e, in particolare, ho dato conto delle più significative iniziative realizzate nel corso del 2011. Anche in questi primi cinque mesi del 2012 le nostre iniziative sono state numerose e molto seguite.

Mi pare di poter sommessamente affermare che la Fondazione e l'attività da questa svolta raccolgano favori, interesse e consenso e di ciò non posso che rallegrarmi vivamente; il numero delle proposte che quotidianamente mi pervengono e la partecipazione alle attività ne sono una tangibile testimonianza. Poiché mi sono state rivolte alcune domande (e mi riferisco in particolare a quelle a margine dell'ultima assemblea degli Avvocati tenutasi nell'Aula Magna del Palazzo di Giustizia) e richieste di precisazioni, sono lieto di fornire alcuni ulteriori chiarimenti e di formulare alcune puntualizzazioni. È stato più volte chiarito quale sia il ruolo della Fondazione, i suoi compiti e gli obiettivi statutari; prima di me già il Presidente prof. avv. Paolo Montalenti aveva, in più occasioni, offerto precisazioni e chiarimenti su tali profili.

Anche se l'ho già fatto, mi pare opportuno ribadire e sottolineare alcuni aspetti.

L'immobile sito al secondo piano di Palazzo Capris di Cigliè è, attraverso la società Capris s.r.l. a socio unico, di proprietà dell'Ordine degli Avvocati di Torino; la scelta di tale acquisto è stata effettuata nell'anno 2003 e, ad oggi, tale decisione non è stata modificata. Il socio unico della Capris s.r.l. può, in totale autonomia, deliberare in merito alle sorti di tale immobile.

Si tratta indubbiamente di un immobile molto prestigioso e di significativo valore; non sta a me - né ho la competenza per esprimere valutazioni - giudicare tale scelta, anche se mi pare si possa affermare senza timori di smentita che, a differenza di molti altri possibili investimenti - effettuati ad esempio da altri Ordini professionali, da altri Ordini forensi o da soggetti analoghi per natura e scopi -, quello realizzato dall'allora Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino abbia le caratteristiche della prudenza e della sicurezza rispetto ad altre forme di investimento. Certamente un immobile di pregio nel cuore della città non può che aumentare di valore o, quanto meno, in tempi di crisi come quelli che stiamo attraversando, mantenere inalterato tale valore; se nella situazione attuale, potrebbe anche apparire non facile la sua alienazione, di certo il suo mantenimento non potrà che vederne un apprezzamento.

Qualsiasi decisione, in ogni caso, è di competenza esclusiva del Consiglio dell'Ordine. Ciò premesso, come pure ho già scritto, la Fondazione Croce ha la propria sede in quel palazzo,

ma non vi è alcuna difficoltà o resistenza di sorta a trasferirla ovunque; la Fondazione parimenti organizza la maggior parte delle proprie iniziative in quel palazzo, ma non vi è alcun problema ad organizzarle altrove.

Ancora due osservazioni sull'immobile in cui ha sede la Fondazione: quando, nel 2003, è stata deliberata la scelta di acquistarlo, il Palazzo di Giustizia attuale era già in funzione e la distanza - ove ciò abbia qualche rilievo - tra il Palazzo di Giustizia e il Palazzo Capris non è evidentemente mutata. Sento dire che l'immobile è "scomodo" da raggiungere; desidero semplicemente ricordare che non comprendo le ragioni "soggettive" di tali osservazioni; l'immobile è nel centro della città, facilmente accessibile a piedi, con bicicletta o scooter, vicino alla fermata della metropolitana e accanto a numerosissime fermate di autobus e tram; le stazioni dei taxi intorno al Palazzo Capris sono almeno cinque; i parcheggi, sotterranei e in superficie - per gli "irriducibili" dell'automobile anche in città - sono diversi e agevoli (piazza Castello, piazza San Carlo, Porte Palatine, corso Re Umberto, corso Galileo Ferraris, piazza Solferino e, tra poco di nuovo per intero, piazza Arbarello).

Mi permetto inoltre di aggiungere che non credo potrebbe essere gradito ad un numero rilevante di colleghi partecipare ad iniziative presso un immobile situato in altri quartieri o in zone periferiche: il centro di qualsiasi città rappresenta in ogni caso un punto di

incontro privilegiato.

Fermo restando quanto sopra, vi è la massima apertura anche da parte della Fondazione a valutare qualsiasi migliore, più conveniente o più agevole soluzione alternativa al Palazzo Capris e, in particolare, l'eventuale ipotesi di avere a disposizione una parte dell'edificio grattacielo, che avrebbe la caratteristica di essere vicino - ove ciò possa avere un qualche rilievo o interesse per l'Avvocatura torinese - al Palazzo di Giustizia e, eventualmente, caratteristiche di funzionalità superiori a quelle di Palazzo Capris.

In ogni caso, se gli eventi, le iniziative, le attività che si pongono in essere suscitano interesse nei Colleghi, essi per primi sono disponibili, a recarsi nel luogo ove essi si tengono; non è, credo, una questione di location, ma di contenuti e di proposte.

Come ho già scritto, l'attenzione e la partecipazione ai convegni e agli incontri in Fondazione mi pare che lo confermino.

Quanto alle attività della Fondazione, mi è stato detto che l'eliminazione del servizio fisso di ristorazione è una "deminutio"; senz'altro la possibilità di avere un luogo riservato agli avvocati anche per il pranzo può essere gradevole ma, a mio avviso - sulla scia della decisione presa dal precedente consiglio di amministrazione e dall'attuale confermata -, non è il core business della Fondazione la ristorazione a favore degli avvocati e nella zona centrale in cui è situato Palazzo Capris non è difficile colmare questa "lacuna"; mi pare inoltre che le esigenze formative e di aggiornamento siano ben più pressanti e necessarie rispetto ad altre; aggiungo che l'eliminazione del servizio di ristorazione a Palazzo Capris consente di iniziare gli incontri e le attività anche nelle primissime ore del pomeriggio (orario gradito a numerosi Colleghi), mentre con il servizio di ristorazione attivo ciò non era possibile prima delle ore 16-16,30; a

tacere infine dell'antieconomicità del servizio per il gestore.

Mi preme invece sottolineare l'attività svolta non soltanto con riferimento all'aspetto quantitativo (circa novanta iniziative nello scorso anno), ma soprattutto dal punto di vista qualitativo.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione - oltre alle proprie - ha tenuto presente tutte le proposte che sono giunte, soprattutto dalle Associazioni Forensi, ma anche da singoli avvocati o da gruppi di avvocati o da studi legali. Ribadisco ogni più ampia disponibilità ed apertura ad accogliere tutti coloro che desiderano inviare proposte, promuovere iniziative, fornire suggerimenti o critiche costruttive che verranno attentamente esaminati dal Consiglio. Mi è stato riferito che alcuni avvocati riterrebbero di natura "elitaria" le nostre iniziative: sul punto non posso che richiamare il contenuto della mia relazione e sottolineare come vi sia stato spazio per iniziative formative nei più diversi ambiti della nostra professione: diritto penale, diritto industriale, diritto comparato, diritto dei contratti, diritto di famiglia, diritto processuale civile, inglese giuridico, diritto costituzionale, diritto minerario, diritto condominiale, diritto romano, diritto dell'arbitrato, diritto bancario, diritto societario, diritto dei mercati finanziari, diritto amministrativo, dalle novità legislative agli aggiornamenti giurisprudenziali, oltre a iniziative di carattere culturale - non solo in ambito giuridico - in senso lato. Il pubblico che si è avvicinato e che ha frequentato Palazzo Capris per le diverse iniziative è estremamente eterogeneo e non certo "di nicchia", se non con riferimento ai singoli settori delle varie iniziative.

Ricordo che la formazione e l'aggiornamento cosiddetti "di primo livello" o "generali" sono e resteranno di competenza esclusiva dell'Ordine degli Avvocati, mentre alla Fondazione è assegnato un compito di integrazione,

con un livello di formazione "specialistico"; lo stesso può dirsi per la deontologia: mentre l'Ordine istituisce i corsi che gli Avvocati devono obbligatoriamente frequentare, la Fondazione si è occupata di organizzare quegli aventi ad oggetto temi deontologici particolari (la tutela del segreto professionale e gli obblighi di confidenzialità, la terzietà dell'Arbitro, le incompatibilità, la previdenza forense, la corrispondenza riservata).

Il nostro obiettivo, proseguendo nella strada intrapresa, è quello di far vivere intensamente la Fondazione, incrementarne le attività, gli interessi e gli ambiti di operatività, favorire lo scambio di idee ed il confronto non soltanto tra i Colleghi del nostro Foro, ma anche con il coinvolgimento di Colleghi di altri Fori, di Magistrati, di Professori Universitari, di membri di altri Ordini professionali, delle Associazioni territoriali, degli Enti Pubblici e dei Cittadini.

L'impegno profuso dai membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione (Mario Napoli, Michela Malerba, Michele Carpano, Daniela Gioda, Michela Quagliano e Francesco Zarba) e dal sottoscritto, il tempo che abbiamo dedicato alla Fondazione e le nostre risorse che abbiamo impiegato sono rilevanti; credo che tutti coloro che ci hanno formulato manifestazioni di interesse ed offerte di collaborazione siano stati non soltanto presi in considerazione, ma quasi sempre le iniziative proposte sono state realizzate e portate a compimento. Tra gli altri soggetti, oltre a studi legali e singoli avvocati, con i quali vi è stata collaborazione, voglio ricordare le associazioni forensi (tra cui in particolare AGAT, Camera Civile, AIAF, AGL, Associazione di Diritto Bancario Cesare Manfredi, Associazione Giuristi Democratici, Associazione Giuslavoristi Italiani, Camera Tributaria degli Avvocati di Torino, Union Internationale des

Avocats, UIJA), oltre all'Ordine degli Avvocati, a quello dei Dottori Commercialisti e a quello dei Notai, all'Ordine dei Veterinari, alla Casa Circondariale di Torino Lorusso e Cotugno, alla Camera Arbitrale del Piemonte, alla Camera Arbitrale di Milano, alla Camera Arbitrale di Firenze, all'Associazione EOLE, alla Facoltà di Giurisprudenza e al Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Torino, all'EFLIT, alla Fondazione per la formazione forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, a Ordini Forensi diversi dal nostro, a Magistrati e


Professori Universitari - anche non torinesi -, all'Associazione Italiana Costituzionalisti, alla Città di Torino, al Museo del Risorgimento, all'Unione Nazionale delle Camere Civili, all'Associazione Braghin, all'Assessorato alla Cultura del Comune di Torino, all'Associazione La Casa di Pinocchio, alla Cooperativa Pausa Cafè, all'Osservatorio sulla Giustizia Civile, a Biennale Democrazia e Per la Legalità, a Se non ora quando, all'Associazione AON, al Centro Studi dell'Avvocatura Civile Italiana, al Forum Associazione Donne Giuriste, all'Associazione Nazionale

Magistrati, alla Scuola di Dottorato in scienze umane e sociali, all'Associazione Di Nuovo, al CIRSDE, all'Osservatorio Nazionale sullo stalking, ad Artissima e ad altri.

Nessuno può sentirsi escluso dai progetti e dagli eventi della Fondazione. Desidero ringraziare i numerosissimi Colleghi che con la Fondazione collaborano e che partecipano alla vita della stessa. I più cordiali saluti da parte mia e dei Consiglieri della Fondazione.

Marco D'Arrigo

(Presidente della Fondazione dell'Avvocatura Torinese Fulvio Croce)



“Nudo sul paesaggio giallo” 1954 - Olio su tela - 99x89 cm - Coll. Fortis, Napoli



Recensioni

LA FATICA DEI GIUSTI COME LA GIUSTIZIA PUÒ FUNZIONARE

È con vero piacere che mi accingo a scrivere alcune brevi considerazioni di presentazione al libro di Michele Vietti, nostro collega e oggi Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Non occorre, evidentemente, una presentazione dell'Autore: la sua carriera professionale, i riconosciuti meriti per la sua attività in politica giudiziaria e l'attuale alto ruolo ricoperto sono testimonianza della grande e meritata stima di cui gode.

Ad una prima lettura emerge che, in linea generale, il testo vuole fornire informazioni precise e proprie considerazioni sulla funzionalità del Servizio Giustizia, intesa nel suo complesso, volte a stimolare il dibattito su quanto debba essere ormai necessariamente innovato e modificato per rendere il sistema confacente al tempo che viviamo nel nostro Paese, pur consapevole della estrema difficoltà del compito, poiché le aspettative di "Riforma" hanno subito e subiscono tuttora pesanti tentativi di affossamento provenienti dalla pressione di interessi economici, corporativi e di concorrenza, che tendono nel loro insieme a soggiogare l'attività di tutela dei diritti svolta, con tenacia, scienza e competenza, dalla Magistratura nei vari ambiti.

Nel volume vengono affrontate, spesso in comparazione con la situazione esistente in altri Stati europei, questioni che attengono alla qualità del servizio offerto dalla Magistratura in generale e alla efficienza e produttività del sistema

processuale italiano; l'opera è strutturata in quattro capitoli.

Nel primo si affronta il tema dell'accesso alla Magistratura. Come sanno i lettori, fino a poco più di un decennio fa l'ingresso in Magistratura avveniva con un concorso post-universitario per iscriversi al quale l'unico requisito richiesto era la laurea in Giurisprudenza. Alla fine del secolo scorso si ritenne necessario modificare le regole di accesso, prevedendo che per diventare Magistrati sia necessario aver ricevuto una pre-formazione giuridica; e allo scopo vennero istituite le Scuole di Specializzazione biennali e resi più selettivi i criteri di ammissione.

Oggi in Magistratura si entra non più quali uditori giudiziari ma, da subito, quali Magistrati ordinari in tirocinio, con un'età media di ingresso aumentata dai 24-26 anni agli attuali 31 anni; con la segnalazione di un dato, che credo appaia ai più stupefacente: il rapporto numerico tra Magistrati e popolazione italiana risulta essere tra i più bassi d'Europa!

L'Autore illustra quindi i sistemi di tirocinio, i criteri di scelta per la sede di destinazione all'interno delle sedi stabilite dal Consiglio Superiore della Magistratura e, ampiamente, l'attuale sistema della valutazione dei Magistrati. Si viene così a conoscenza che "da un sistema di cosiddetto ruolo aperto" il meccanismo di progressione delle carriere ha abbandonato le qualifiche professionali precedenti cosiddette



Autore: Avv. Michele Vietti,
Vicepresidente del Consiglio
Superiore della Magistratura

“vuote” e ha previsto tappe di valutazione a cadenza quadriennale.

La valutazione dei giudici avviene ora sulla base dell'attività effettivamente svolta dal Magistrato nel quadriennio precedente. Dice l'Autore: “l'attuale valutazione dei magistrati considera dunque dei parametri comportamentali più ampi stabilmente acquisiti. Devono sussistere innanzi tutto dei prerequisiti che non fanno parte della valutazione di professionalità vera e propria ma che sono, appunto, preliminari alla stessa e rappresentano, potremo dire, la *conditio sine qua non* per lo svolgimento di questa professione. Parliamo dei pre-

requisiti di indipendenza, imparzialità, equilibrio”.

Il mutamento sull'intero sistema disciplinare e la valutazione sul dovere del Magistrato viene così descritto alla luce dell'evoluzione del contesto culturale giuridico verificatosi negli ultimi decenni. Il primo capitolo si conclude con la proposizione di un tema di grande interesse e attualità: l'esigenza di trovare “il punto di discriminazione **tra la grave violazione non scusabile e il principio di libera interpretazione della legge** (e di libero convincimento del Giudice); c'è un margine di discrezionalità necessaria nell'attività giurisdizionale che non può essere oggetto di censura né configurare una responsabilità (disciplinare o di altro genere) del Magistrato.” L'Autore ritiene che il Giudice non può più essere fedele portavoce della legge e il potere giudiziario non può più essere caratterizzato, nel suo insieme, dalla neutralità. È un tema ampiamente dibattuto dai cultori del diritto, e che a taluno può apparire rivoluzionario; è invece, secondo l'Autore, una riflessione assai utile per innescare circoli virtuosi su questa materia e aggiornarla ai tempi. Su questo argomento l'Autore ritorna alla fine del suo scritto, nel capitolo dedicato ai pilastri costituzionali e alle possibili riforme, dove ribadisce che l'attuale funzione del Giudice non è più circoscritta alla pura interpretazione tecnica della legge.

Il secondo capitolo descrive le regole e i risultati del processo e si interroga su come aumentare l'efficienza e la produttività del sistema e introduce la grande domanda sulla **riduzione del contenzioso e sulla risoluzione alternativa delle controversie**.

Si domanda l'Autore: come si fa a regolare il rubinetto d'ingresso e ridurre la domanda di giustizia?

La soluzione proposta per la giustizia penale è “semplificare per sopravvivere” e, constatato l'ingolfamento dell'attività dei Tribunali e delle Corti generato da un impianto ridondante di

fattispecie incriminatorie, propone, oltre alla depenalizzazione di condotte che non destino effettivo allarme sociale, tre direttrici: a) allargamento dell'istituto dell'oblazione b) archiviazione per irrilevanza sociale del fatto c) effetto estintivo delle condotte riparatorie. Nella prospettiva di un recupero di efficienza vengono indicate, ad esempio, la semplificazione dei riti, l'introduzione di un Pubblico Ministero unico di merito, la revisione del sistema delle impugnazioni e l'aumento della monocraticità del giudizio di primo grado.

Vengono quindi esaminati i nodi organizzativi e le possibili soluzioni per la **riduzione della domanda giurisdizionale** e per la risoluzione del **problema riguardante la carenza d'organico**.

L'Autore, nel considerare che le carenze d'organico, come altri fattori critici, non devono diventare alibi per giustificare ogni inefficienza, rileva l'importanza delle nomine dei dirigenti degli uffici giudiziari: “sapendo insomma che un buon capo può fare la differenza”.

L'Autore non si sottrae, poi, ad affrontare un tema “sensibile” e da tempo oggetto di dibattito: quello delle **circoscrizioni giudiziarie**, che vengono definite “una mappa ottocentesca da ridisegnare”. In questa parte si parla proprio di noi, in quanto il caso emblematico viene individuato nel distretto di Corte d'Appello di Torino che raggruppa ben 17 Tribunali e dal quale proviene un'interessante proposta a impatto legislativo zero per avviare alla distribuzione irrazionale dei Magistrati sul territorio.

La chiave di volta dell'architettura organizzativa ipotizzata si chiama **coassegnazione o assegnazione congiunta**: alcuni Magistrati in sostanza avrebbero una sede secondaria, oltre a quella in assegnazione esclusiva, dove svolgere al 50% la loro attività. L'Autore suggerisce di avviare una sperimentazione al proposito e ritiene la proposta pragmatica e non ideologica, ritenendola un auspicabile nuovo disegno della collocazione ottimale degli uffici.

Vi è poi un argomento nuovo, e ai più probabilmente sconosciuto: quello delle cosiddette “**riforme senza riforma**” o “**buone prassi**”.

Sono i principi enunciati dal CEPEI (Commissione Europea per l'Efficacia della Giustizia), che ispirano alcuni dei progetti di buone pratiche il più delle volte realizzabili a costo zero e quindi facilmente esportabili. Ed è proprio il nostro Foro ad essere ricordato dall'Autore; infatti a Torino sono stati avviati il Programma Strasburgo Civile e il progetto DRPP (Durata Ragionevole del Processo Penale).

Ecco le proposte su questo argomento, che rivestono un significativo interesse:

1. il “Programma Strasburgo” per l'accelerazione delle cause più risalenti, nato a Torino nel 2001 e basato su prescrizioni alle cancellerie e consigli ai giudici sull'analisi delle pendenze, sulla mappatura dei procedimenti a “rischio Pinto” dal nome del relatore della legge n. 89/2001 che obbliga lo Stato a identificare chiunque subisca un ritardo intollerabile - di regola superiore ai tre anni - per una causa civile o penale), sull'applicazione del sistema Fifo (first in/first out) sulle varie prassi per l'ottimizzazione dei tempi del processo;
2. il “progetto Drpp” (durata ragionevole processo penale), incentrato sul censimento delle pendenze e l'individuazione dell'arretrato, piani smaltimento e protocolli per la gestione delle udienze;
3. i protocolli condivisi per la gestione delle udienze;
4. la creazione delle Sdas (Sezione definizione affari semplici) negli uffici di Procura;
5. la modulistica per la gestione dei processi facili;
6. l'istituzione delle sezioni-spoglio nelle Corti d'Appello;
7. le prassi che garantiscono la presenza nel corso del processo del Pm titolare delle indagini;
8. la creazione del fascicolo elettronico;

9. l'adozione di banche dati informatiche.

Il capitolo si conclude con l'indicazione dei possibili **interventi sul rito civile** per modificare l'efficienza del sistema giustizia in questo ambito.

L'Autore si interroga sull'attualità della **disciplina del processo ordinario di cognizione**, che si articola ancor oggi con una molteplicità di modelli di trattazione della causa, senza essere calibrati sulle caratteristiche della singola controversia, come invece avviene negli altri Ordinamenti europei.

L'attuale disciplina del processo civile italiano registra una pluralità di procedimenti autonomi, riti speciali a cognizione piena o sommaria che stanno ad affiancare il processo ordinario di cognizione, ancor oggi previsto per tutti i tipi di controversie tendenzialmente con la medesima sequenza.

Ed allora si tratta di individuare per il futuro assetto quali "controversie possano coniugare, con un giusto criterio selettivo basato sulla legge, **semplificazione e sommarizzazione** lasciando al giudice e alle parti la decisione specifica; e quali, invece, a causa della loro complessità, deleghino interamente alla legge le forme, gli atti nonché i contenuti dei poteri o doveri dei soggetti coinvolti".

L'autore conclude la sua "fatica" con un capitolo avente come titolo "I pilastri costituzionali e le possibili riforme: un dibattito aperto".

In questa parte del volume colpisce una precisazione che l'Autore stesso definisce impopolare per la nostra sensibilità moderna sul lavoro della Magistratura in generale; dice Michele Vietti "**riconoscimento non significa necessariamente consenso**" e ricorda un libro dei Pubblici Ministeri torinesi Paolo Borgna e Marcello Maddalena, che nel 2003 scrivevano ne "Il giudice e i suoi limiti" quanto segue: "È inutile e pericoloso cercare per i Magistrati una diretta legittimazione democratica

nel principio di sovranità popolare; la legittimazione dei giudici è piuttosto "mediata", nel senso che l'indipendenza del potere giudiziario attiene alle "forme e ai limiti" con cui - come recita il secondo comma dell'art. 1 della nostra Costituzione - il popolo esercita la propria sovranità. L'investitura dei Magistrati è una irrimediabile eccezione e, per l'appunto, un limite, al principio rappresentativo che caratterizza i sistemi democratici.

Questo limite si giustifica, fondamentalmente, per la particolare competenza tecnica richiesta ai giudici nella funzione di applicare la legge alla luce dei principi costituzionali. L'interpretazione e applicazione della legge è operazione tecnicamente complessa, che richiede una specifica professionalità e "respinge le grandiose semplificazioni della politica". Ovviamente, il richiamo alla mera professionalità tecnica, come motivo per derogare al principio della rappresentanza democratica, appare riduttivo; per cui, è bene interpretare la necessaria professionalità del Magistrato anche "come formazione e socializzazione" ispirata ai valori costituzionali".

Il volume termina affrontando il tema "caldo" dell'indipendenza della Magistratura che ha scatenato anche in termini assai vivaci accesi contrasti tra i magistrati, la politica e l'avvocatura.

Giova mettere in luce come gran parte del lavoro di modernizzazione e riforma illustrato nel volume dell'On. Vietti appaia ispirato al criterio secondo il quale alla "giustizia formale" delle riforme occorra imperativamente affiancare il criterio della "efficienza". Risulta dunque evidente che occorre studiare a fondo i costi sociali di ciascuna regola nuova introdotta e di qualsivoglia scelta istituzionale innovativa: solo in questo modo si potrà individuare chi dovrà sopportare questi costi sociali e chi ne sarà beneficiario, in modo da realizzare una giusta allocazione dei costi e delle risorse. Dal contesto del volume si apprende come il lavoro svolto dagli

operatori di giustizia sia ormai indirizzato a cercare di trapiantare nel nostro Ordinamento un approccio "economico" inserendolo in un sistema "romanista" peraltro ancora dominante in tutto il continente europeo. Il dibattito tra gli studiosi dell'analisi del diritto è ampiamente aperto: e si definisce poi "law and economics" (EAL) l'approccio con il quale, guardando avanti, si guarda alle conseguenze delle regole ammesse e si seleziona in base alla desiderabilità di tali conseguenze. In sostanza si tende a portare i Magistrati e gli Avvocati a compiere scelte che affianchino il diritto positivo ai criteri dell'efficienza il tutto per porre rimedio ad una rigidità dell'Ordinamento talora prossima alla senescenza.

In definitiva nel libro dell'On. Vietti si intravedono embrioni di risposte alle enormi problematiche che si pongono ai giuristi odierni che approfondiscono i temi di modernizzazione dei sistemi giuridici. Ma, si sa, le resistenze sono forti e in ogni passo in avanti si ravvisa una grande fatica. Parola questa assai ben scelta per definire qualsiasi progresso in questa materia.

Sul piano accademico ci piace chiudere con le parole di Rodolfo Sacco, maestro di una generazione di giuristi torinesi "In Italia una pattuglia di giuristi fra i più preparati è orientata a favore del ricorso all'analisi economica. Fuori della loro cerchia, il metodo lascia freddi o viene frainteso. Taluni prendono come alibi la loro impressione che esso anteponga i valori patrimoniali agli altri valori, e lo stigmatizzano a questo titolo. Altri se ne tengono alla larga, messi in allarme dal suo argomentare rigoroso e formalizzato (o addirittura matematico), cui verrà preferita, perché conforme alle esigenze del pensiero italiano, una logica riluttanza alla quantificazione, più legata allo stato d'animo, orientato alla furbizia argomentativa e debitrice di sé alla commozione moralistica e alla teatralità".

Manuela Stinchi



LA MALEDIZIONE DI MEZZAPICA DI PAOLO CHICCO

Leggere uno dopo l'altro questi racconti è un po' come affacciarsi ad una finestra su Filicudi, questo scoglio in un primo momento poco ospitale con i forestieri, messi a dura prova anche solo nella ricerca di un posto dove fermarsi a dormire (*No, nessuna possibilità ... camere non ce n'erano ... Ripartire doveva!*). Uno scoglio con muretti a secco in parte franati, pietre sconnesse... sui sentieri disagiati in salita che tagliano le terrazze come lunghe cicatrici ... la sciara e il malo passo che soltanto a chi non cederà allo sconforto saprà donare poco a poco, proprio come al lettore, *l'aria fresca della notte che dà un senso di grande libertà* o la serenità di quello scoglio piatto e leggermente inclinato che c'è chi pensa abbia capacità curative e quando ci si sdraia, poi ci si rialza rincuorati.

Finestre che affacciano anche sulla vita degli isolani, spesso faticosa, e su un tempo in cui il destino si impastava con il dramma della separazione dalla propria terra (*qui si faceva la fame, tutti scappavano ... in Argentina, in America, in Australia...*), sugli animi attraversati dalla forza dell'amore e poco dopo della rabbia o della vergogna, sulla storia e sul soggiorno obbligato di Don Tano che gli dava una importanza insperata e non si sarebbe lasciato scappare l'occasione per salire alcuni gradini della scala sociale del suo ambiente.

E dalle quali sembra di poter dialogare

con questi isolani che poco concedono e rispondono facendo domande, di vivere il momento in cui lasciano l'isola con la statua di San Bartolo: *Quelli del Governo volevano la loro isola per rinchiudere i mafiosi? Bene, prego che si accomodassero, a disposizione, che se la tenessero pure. Ma senza di loro! Un'azione di disobbedienza civile avevano titolato alcuni quotidiani* e sembra di vedere l'autore che li legge attento e compiaciuto!

Insieme al forte legame con questo scoglio, con questa terra di mare e di vento. l'autore ci comunica dell'altro: il complesso rapporto degli isolani con l'Autorità. Le Regole, la Legge non interpretate sempre secondo la logica che appartiene alle aule di Tribunale, ma guardando a logiche diverse che non rinnegano un bisogno di dare ed avere giustizia, ma sembrano plasmarlo ad un sentire più dell'Uomo che del Legislatore (*lui sapeva e loro sapevano che lui sapeva ...*).

E così, nella caserma vicino al pontile, il brigadiere, mentre piegava a fisarmonica le buste di carta gialla in dotazione per l'invio delle denunce alla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto per *tap-pare gli spifferi ... infilarle nelle spaccature degli infissi che non potevano essere sostituiti perché l'Arma non aveva fondi*, rifletteva con il comandante sul come l'Oltraggio (uno dei racconti più avvincenti) andasse lavato subito, dopo pare brutto, sembra una vendetta ... Mentre gli isolani invece ripetevano



che il fatto che un marito *dovesse scappare in montagna per non essere arrestato solo per aver difeso l'onore della famiglia (e aver calato a mare con un pugno un carabiniere)* pareva a tutti una grande ingiustizia!

E qui ci fermiamo, per non togliervi il gusto di leggere *La maledizione di Mezzapica*, di chiaccherare con l'autore di quest'isola, delle sue leggende, della sua gente di ieri e di oggi, di scoprirla sul sito www.mezzapica.it, ma attenzione è un'isola che riconosce i pionieri dai turisti!

Elena Negri e Davide Mosso



UN TESTIMONE A SORPRESA DI PIERO MARCHIONI

Ho sempre pensato che uno degli aspetti più gradevoli della nostra amata professione fosse la grande varietà di soggetti con i quali necessariamente dobbiamo stabilire una relazione: clienti, controparti, magistrati, colleghi, consulenti e quant'altro. Ciascuno di noi ha nella sua memoria professionale quest'umanità composta, incontrata nelle aule giudiziarie e nei nostri studi, così varia e particolare: la nostra professione è una professione straordinaria perché cambia tutti i giorni e cambia proprio perché ogni caso è diverso, merita sempre la nostra curiosità, il nostro garbo e la nostra attenzione, ed ancor più lo meritano i suoi protagonisti.


Certamente la nostra sensibilità non è sempre uguale ed alcuni di noi saranno più portati a cogliere il dettaglio, il particolare interessante o spassoso, a restare stupiti dall'incontro, a ricordarlo nel tempo; ed altri meno.

L'avvocato Marchioni, da tanti anni valente collega al Foro di Verbania, appartiene senza ombra di dubbio al primo gruppo ma il suo occhio non è soltanto curioso ed attento, il suo talento letterario non si ferma all'osservazione acuta: la frusta dell'ironia è costante in tutti i racconti ma essa non è disgiunta dai sentimenti di umana condivisione, dalla simpatia stessa per tanti difetti e debolezze.

Come un vecchio treno le cui carrozze umane, una diversa dall'altra, sfilano silenziose ed in punta dei piedi nel-

la piccola stazioncina di paese che è lo studio del nostro scrittore, così uno dopo l'altro scorrono i brevi racconti del "Testimone a sorpresa", pagine di vita nelle quali, assai spesso e singolarmente, si incontrano e convivono dramma ed irresistibile, involontaria comicità: il povero signor Tristezza, costantemente tradito dalla moglie, che non aveva però digerito la presenza di un "idraulico di pronto reperibilità" in cucina a mezzanotte (mentre lui da tempo dormiva) a riparare, secondo la versione della moglie, un lavello che gocciolava; la signora Volpini inorridita dalle bugie rassegnate al Magistrato dalla controparte mentre lei al proprio avvocato, rassegnati i fatti nudi e crudi, soltanto "chiedeva di risagomarglieli quel tanto o quel poco che occorreva per ottenere un risultato utile, rimanendo rigorosamente nei limiti della legalità", insomma "quel lavoro che le signore non più giovanissime richiedono al loro estetista, ossia rendere la verità presentabile"; o la inutile sceneggiata fatta da un marito (non a caso chiamato Merolone dall'autore) per convincere la moglie a non separarsi.

Il vero "Testimone a sorpresa" della trentina di racconti del libro di Pietro Marchioni - leggero, divertente e di gradevole lettura, ma tutt'altro che banale - è lui, l'autore: è lui il testimone di queste "diapositive" umane viste attraverso "le lenti della comprensione, della simpatia, dell'ottimismo, dell'ironia e della sdrammatizzazione " come



lui stesso conferma. Il risultato è un gustoso affresco della nostra provincia ("non esiste luogo in cui un epicureo di buon senso possa trovarsi meglio che in una piccola città di provincia", scriveva Karen Blixen), una carrellata che ci rimanda a Maupassant e Simenon, legata salda da quel fil rouge che lo stesso autore si pone: "strappare un sorriso" (non una risata) "al lettore, meglio se nel corso di una giornata di straziante routine".

Mario Napoli



Ricordi

ROMOLO TOSETTO

Estate 1956. Mio padre è mancato da pochi giorni. Sono nello chalet svizzero della famiglia cui, sedicenne, sono stato destinato per frequentare un corso di studi. Al cancello arriva, inattesa, una vettura italiana. Accorro. Un uomo affabile e rapido, e la sua sorridente consorte, mi salutano e mi portano l'aria d'Italia e gli affetti di casa.

La mia conoscenza di Romolo Tosetto comincia da lì: quella visita, dedicata e delicata, resta incisa nei miei ricordi d'adolescente.

Quello stesso sguardo benevolo ed attento, quella concisione di gesto e di parola, accompagnata talora da fine e scherzosa ironia, imparai a meglio conoscere allorché, pochi anni dopo, cominciai, da giovane praticante, a frequentare lo Studio.

Era allora una piccola famiglia, della quale Romolo era il padre spirituale e l'essenziale punto di riferimento, e della quale Claudio Bernardini era già energico e fattivo propulsore. Romolo sapeva dedicare del tempo ai giovani ed era molto piacevole lavorare con lui; non interveniva d'imperio, ma valutava, suggeriva, stimolava alla riflessione: le convergenze di azione, di scritto e di pensiero si modellavano così quasi da sé.

Ho sempre trovato ammirevoli la pazienza ed il rispetto che egli riservava a tutti noi e, in decenni di attività professionale con lui, non ricordo una sola mancanza di riguardo o una sola sua espressione sopra le righe verso alcuno


dei suoi collaboratori.

Romolo eccelleva anche nelle capacità mediatorie e diplomatiche.

Dovunque ciò fosse possibile, cercava la via della persuasione piuttosto che quella del costringimento, convinto che sia meglio vincere che stravincere, e che, anche quando si abbia ragione, sia virtù essere misurati. Ma il piacere dialettico, la sicurezza di pensiero, l'arma della parola sapevano emergere, vividi ed efficaci, quando occorreva affrontare qualche battaglia.

Era in ciò un grande artiere, con una proprietà, scioltezza ed eleganza di esposizione che lasciavano ammaliati: buon erede della miglior tradizione del nostro foro, quella di un difensore che mai dica una parola di meno - ma mai neanche una parola di più - di quanto appaia necessario: pronto eccezionalmente alla sciabola, ma vero schermidore nel fioretto. Romolo ci ha fatti via via crescere, numericamente e qualitativamente, e ci ha lasciati poco distante dai suoi cent'anni.

Fin quasi all'ultimo, ha continuato a respirare l'aria dello Studio ed ha tenuto a mantenere la sua iscrizione all'albo forense. Ben settant'anni di



professione, vissuti intensamente e positivamente, ed alcuni dei quali dedicati anche all'attività dell'Ordine torinese, di cui era ormai il decano.

A lui, dunque, la nostra stima, il nostro affetto e la nostra riconoscenza per quanto ha saputo fare e per quanto ci ha voluto donare.

Marco Weigmann



GIAN VITTORIO GABRI

L'avv. Gian Vittorio Gabri è stato un grande Presidente dell'Ordine forense di Torino: strenuo difensore degli ideali di libertà e tutela dello stato democratico, nonché dei valori dell'Avvocatura Italiana e della dignità e decoro degli avvocati. I detti valori egli ha saputo esprimere sia nella sua attività di cittadino che di Avvocato e Presidente dell'Ordine Forense.

Ho conosciuto l'avv. Gian Vittorio Gabri nell'anno 1974, nel quale venni con lui eletto Consigliere dell'Ordine di Torino.

Fui subito conquistato dalle sue doti umane e dalla sua forte personalità.

Fui Tesoriere dell'Ordine nel periodo della sua presidenza, e con lui collaborai per lunghi anni nella conduzione dell'Ordine.

Era nato a Torino il 22 giugno 1924, si era laureato alla Università di Torino nel 1946 e si iscrisse il 24 dicembre 1948 all'Ordine Forense di Torino, del quale fu consigliere per il periodo 1960 - 1965 e poi successivamente per gli anni dal 1974 al 1994.

Fu eletto Presidente dell'Ordine nel 1977 e poi, ininterrottamente, sino al luglio 1994 allorché si dimise in seguito alla nomina al Consiglio Superiore della Magistratura, del quale fece parte sino al 31 luglio 1998.

Si reinscrisse all'Ordine forense di Torino il 25 maggio 1999 dal quale si cancellò, a domanda, in data 30 dicembre 2010. Ha ricoperto la carica di Presidente dell'Unione Regionale dei Consigli degli ordini Forensi Piemonte e Valle d'Aosta dal 1978 al 1994.

È stato anche V. Presidente del Centro Pannunzio di Torino.

Aderì alle formazioni partigiane di Giustizia e Libertà e nel 1944, ventenne, venne arrestato, a seguito di una delazione, con altri componenti del suo gruppo, ed incarcerato; doveva essere fucilato dai Tedeschi per rappresaglia, come lo furono i nove partigiani con lui catturati: fu risparmiato per l'intercessione di un collega.

Fu liberato dalle carceri Nuove il 26 aprile 1945. L'avv. Gabri accettò la carica di Presidente dell'Ordine nel 1977 e svolse le sue funzioni di Presidente, malgrado le gravi e ripetute minacce

dei brigatisti rossi, che cercavano in ogni modo di impedire la celebrazione del processo in Corte d'Assise al nucleo storico delle brigate.

Gian Vittorio Gabri continuò nell'opera iniziata da Fulvio Croce, si adoperò per la costituzione di un collegio di difesa degli imputati, del quale è stato abile coordinatore, talché il processo si svolse regolarmente con la difesa tecnica degli avvocati del foro di Torino, nominati d'ufficio, ed il pieno rispetto della volontà degli imputati che non intendevano difendersi nel merito.

In tal modo gli avvocati torinesi, pre-



sieduti da Gian Vittorio Gabri, contribuirono efficacemente al ripristino della legalità democratica nel rispetto delle istituzioni. Gian Vittorio Gabri era un uomo di rigidi principi morali, di indubbia cultura e preparazione tecnica professionali, custode dei valori di correttezza, dignità e decoro dell'Avvocatura, che sempre tenacemente ha sostenuto.

Nel contempo, era uomo di grande umanità, di fedele amicizia e di concreta solidarietà nei confronti dei colleghi, verso i quali era sempre disponibile e pronto ad ogni idoneo intervento, specie nei confronti dei giovani iscritti, dei quali era solito dire che "sono il futuro dell'Avvocatura".

Si fece promotore per la costituzione di una scuola per la preparazione dei gio-

vani praticanti all'esame di Stato per la iscrizione nell'Albo dei Procuratori.

Iniziativa che fu delle prime fra i Consigli forensi italiani e che ancora oggi è attiva e funzionante. Si interessava ai problemi di tutti gli iscritti che a lui si rivolgevano, e dei quali si faceva efficace portatore nelle riunioni di Consiglio.

Preoccupato dalle situazioni di difficoltà di un sempre maggior numero di iscritti nel reperire adeguati mezzi di sussistenza per sé e per i loro familiari, si fece promotore, con alcuni colleghi, nel maggio del 1980, della costituzione della "Associazione Avvocati e Procuratori Fulvio Croce", con lo scopo di cercare di prevenire tali situazioni e, comunque, di andare incontro alle necessità economiche

dei colleghi del foro di Torino, delle loro vedove ed orfani.

Ricordo con quale appassionata ed accorata insistenza Gian Vittorio Gabri auspicava la costituzione di tale associazione, sempre da lui attivamente presieduta.

L'avv. Gian Vittorio Gabri fu un grande avvocato, stimato ed apprezzato da tutti, cittadino esemplare, impegnato e competente Presidente dell'Ordine. Raccolse la fiaccola ideale del rispetto della legalità, e dei valori dell'avvocatura, a lui trasmessi dal compianto presidente Fulvio Croce, e la sua figura sarà sempre nelle nostre menti e nei nostri cuori.

Domenico Sorrentino

MARIA MAGNANI NOJA

Nella notte tra l'8 e il 9 dicembre 2011 è mancata Maria Magnani Noja. La sua morte è stata così rapida che abbiamo faticato a metabolizzarla poiché, dal momento in cui siamo entrate nel suo studio in Via Botero 16, la frequentazione tra noi è stata quasi quotidiana.

Maria è stata per noi prima maestra poi collega, ma soprattutto amica.

Generosa, passionale, di intelligenza non comune, di grande empatia e travolgenti slanci, ma umana e gentile nella quotidianità, pur nelle altezze delle sue prestigiose cariche non ci ha mai fatto mancare la sua amicizia e il suo affetto.

Antitesi del dominus "ingessato" e sussiegoso, ha costretto tutti i suoi collaboratori ad amare questa spigolosa e difficile professione, con il suo impegno, la sua passione, la curiosità, l'intelligenza, e la correttezza che trasmetteva.

Lei così vitale, ancora così impegnata, in un attimo ci ha lasciato. La settimana precedente festeggiava in Comune i suoi 80 anni con un discorso in Sala Rossa vibrante di emozioni e di lucida sintesi continuando la sera stessa i festeggiamenti con le amiche più strette. La settimana successiva il ricovero, le complicanze, la fine.

Alla camera ardente in Sala Rossa l'hanno salutata in tantissimi, politici, amici, ma anche semplici cittadini, segno che Maria è stata un grande avvocato, un grande Sindaco, ma, soprattutto una grande donna. Per sempre vicina al nostro cuore.

**Maura Ciani
Pinnuccia Pippione
Cristina Spadaro**





ROBERTO SCIALUGA

È normale, allorché ci si trovi ad esprimere un'opinione su un collega, separare il giudizio "tecnico" da quello umano, o da quello morale. Operare questa scissione, con Roberto Scialuga, sarebbe stato impossibile. Non occorre ricordare ciò che tutti già sanno, e cioè che Roberto fosse cordiale, corretto e affidabile, oltre che capace. In realtà, questi aspetti non erano accidentali, ma coesenziali nella sua personalità e potevano essere ricondotti ad un profondo senso della dignità professionale, dignità che esigeva al contempo preparazione, umiltà e correttezza.

Che Roberto Scialuga fosse preparato lo si sapeva. Qualche volta lo era troppo, e la sua intelligenza pronta lo portava a giungere alla conclusione di un ragionamento ben prima che i suoi interlocutori riuscissero a dipanare la matassa. Roberto era umile: non sottovalutava mai l'avversario e non modulava il proprio atteggiamento nei confronti dei clienti o dei colleghi a seconda della notorietà o del prestigio di questi. Piaggeria e supponenza (che spesso vanno a braccetto) non esistevano nel suo vocabolario.


Per lo stesso motivo non esitava a chiedere il parere di collaboratori o altri professionisti, allorché lo ritenesse opportuno e prudente, non avendo la pretesa d'essere (o apparire) onnisciente. Un avvocato che non abbia coscienza dei propri limiti non è un buon avvocato.

La sua lealtà era una garanzia per tutti e rendeva rassicurante la sua presen-

za. "Rassicurante": questo è forse l'aggettivo che più gli si attagliava, addirittura più di quanto gli si attagliasse la meritata fama d'esser "signore". Rassicurante non solo per il cliente, ma per i colleghi, che potevano contare sulla sua correttezza e disponibilità.

In ciò consiste la lezione di Roberto Scialuga, nel comprendere che l'avvocato non può ottenere rispetto per sé e per la propria professione se non rispettando profondamente i soggetti con cui si rapporta, siano essi i clienti, i colleghi, i magistrati, i collaboratori o le tante altre figure che l'avvocato incontra nel suo "quotidiano" professionale.

Questo suo "sentire" appariva innato, perfettamente connaturato alla sua personalità. Roberto non doveva sforzarsi per essere corretto, nella forma e nella sostanza. Allorché si rendeva conto di avere a che fare con un cliente o con un avversario scorretto, la sua prima reazione era quasi di commiserazione, perché ai suoi occhi la meschinità appariva come aspetto patologico, contro natura, una sorta di dispetto della sorte,



una disgrazia da compatire.

Voglio ancora ricordare, fra i suoi ammaestramenti, la sorniona ruvidità con cui egli stroncava le pretese eccessive di qualche cliente avido o esageratamente aggressivo. Roberto Scialuga non volle mai essere "complice" del cliente, né compiacerne le tendenze meno commendevoli. Era geloso custode della propria funzione; non ne sconfinava mai e, "giustamente" neppure tollerava sconfinamenti da parte del cliente: unicuique suum.

Davide Rocca



RENATO BINELLO VIGLIANI

Di Renato apprezzavo il rigore con il quale affrontava ogni questione, rigore e disciplina che talvolta sconfinavano in un assolutismo di cocciuta intransigenza tipico delle persone meticolose, estremamente precise e come tali poco inclini ai compromessi su ciò che ritengono giusto, precise più per necessità logica che per scelta, precise per coerenza etica.

Di Renato apprezzavo però anche l'intelligenza che mitigava il Suo approccio teutonico alla vita ed al lavoro, l'intelligenza di chi sa rimettere in gioco i propri convincimenti per rafforzarli, migliorarli o, se del caso, modificarli. L'intelligenza di chi è attento alle ragioni dell'altro non necessariamente per bontà d'animo ma anche per una sorta di scientifica prudenza.

Tutte le volte che veniva nella mia stanza con l'aria pensierosa sapevo che mi avrebbe chiesto il parere su un qualcosa che conosceva benissimo per averlo già analizzato e sezionato nei minimi risvolti; ciò nonostante amava parlargli, vuoi per rafforzare nel dialogo il Suo convincimento, vuoi per verificare che tutto, ma proprio tutto, fosse stato previsto.

Tutte le volte che veniva nella mia stanza, umile nell'approccio al dubbio ma sicuro nell'esposizione del problema e nella sua accurata disamina, ne usciva poi ridendo, spero non irridendo le mie osservazioni.



Renato era un uomo forte, fermo nei propri convincimenti ma sempre aperto alla possibilità di doverli rivedere attingendo alle persone con cui veniva in contatto. Era bello lavorare insieme. Pur nella diversità dei nostri caratteri eravamo accomunati dalla percezione di credere negli stessi valori, dallo stesso approccio alla vita.

Renato credeva nell'importanza di fare bene le cose e con l'esempio lo confermava nei fatti, tutti i giorni.

Tutti i giorni presente, una "macchina", una macchina di attenta professionalità, un riferimento continuo per i clienti e per i collaboratori.

Ma anche un amico dallo humor inaspettato. Stavamo bene insieme.

Tanto attento e curato nei particolari quanto sobrio nei principi. Amava il bello. Persona semplice ma ricca. Uomo per certi versi d'altri tempi. Era facile condividere le giornate, le ansie e i progetti, utile averlo al fianco.

Se chiudo gli occhi lo vedo ancora, elegante ed ironico, rassicurarmi: *"Gigiusque, non preoccuparti, ho fatto del mio meglio, abbiamo fatto del nostro meglio"*.

Gigi Fiocchi



GAETANO MAJORINO

Figlio di antica nobile famiglia forense (il papà Carlo era stato Presidente dell'Ordine di Torino) appena ventottenne aveva affrontato e superato brillantemente l'esame di abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, facendosi subito apprezzare come civilista fine ed elegante. Cultore della proprietà di linguaggio, del tecnicismo giuridico e della sintesi. Più Tacito che Orazio.

Dopo aver sofferto come pochi le pene del dopoguerra, si lasciava riconquistare dalla passione giovanile per la politica, intesa come servizio da rendere al Paese, che lui chiamava ancora Patria, in austerità e fedeltà.

Al Paese Gaetano Majorino dedicava ogni energia, come Consigliere della Regione Piemonte dal 1979 al 2000, e per un triennio come Vice Presidente della Giunta Regionale ed Assessore con delega agli Affari Legali ed agli Enti locali, riscuotendo unanime apprezzamento.


È stata reperita una lettera che il trentenne avvocato Gaetano Majorino scriveva a una persona cara impegnata negli esami di abilitazione all'esercizio della professione: *“Mi raccomando vivamente di fare bene l'esame, e di essere durante le prove seria e tranquilla, il che è presupposto indispensabile. Non ti devi lasciar prendere dal panico o anche solo allarmare durante le prove. Innanzi tutto leggi bene il tema e poi tratta la parte generale con concetti semplici, aiutandoti – per quel che concerne la sistemazione e la sequenza logica dei concetti - con l'or-*

dine che in linea di massima segue il codice. Nella soluzione del caso pratico, mi raccomando di non fare gratuite ipotesi e congetture: parti unicamente dal quesito senza porre od esporre dei sottoquesiti che non siano contenuti nel tema. Fra le soluzioni che, eventualmente, sentirai “girare” nell'aula scegli quella che ti pare più confacente.

Quello che interessa è che la soluzione sia succintamente e chiaramente motivata.” Sono suggerimenti preziosi e sempre attuali.

Caro Gaetano, Maestro e Amico impareggiabile, con Te l'Avvocatura Torinese ha scritto una pagina aurea della sua storia.

Guglielmo Preve





Duomo di San Giovanni in una foto del 1895.

Accanto alla torre campanaria, si vede ancora la casetta che fu l'embrione dello "Spedale di San Giovanni Battista" fondato dai Canonici della Cattedrale.

L'ECCELLENZA SI METTE IN LUCE.



Cura dei **SERVIZI** prima e dopo il servizio funebre, fornendo una consulenza gratuita e svolgendo una serie di pratiche in sede:

- REVERSIBILITÀ DELLA PENSIONE
- RECUPERO DELLE RATE PREGRESSE
- CHIUSURA DEL RAPPORTO PENSIONISTICO

PROFESSIONALITÀ altamente qualificata grazie ad una periodica formazione delle risorse umane e professionali, per disporre di personale preparato che sappia comprendere e gestire al meglio il momento del lutto.

TRASPARENZA dal primo momento. Tutti gli operatori Giubileo sono muniti di tesserino di riconoscimento.

Perché l'eccellenza non si esprime solo con un'ampia offerta di classe e di alto livello, ma anche traducendosi in una vera e propria filosofia dell'operare.

011-6678
30 LINEE r.a. 24 ORE SU 24
6 AGENZIE IN TORINO



GIUBILEO
L'ARTE DELL'ULTIMO SALUTO



Protezione Ufficio

A misura del tuo business.

Tutelare il tuo ufficio significa tutelare la tua impresa e permettere, a te e ai tuoi dipendenti, di lavorare in serenità. Protezione Ufficio è la soluzione modulare e flessibile che ti offre una difesa dai danni materiali e dalla responsabilità nei confronti di terzi. In caso di imprevisto, inoltre, puoi sempre contare su interventi d'emergenza e il rimborso delle spese legali.

**IL TUO UFFICIO È IL TUO MONDO, PROTEGGILO
CON UNA SOLUZIONE COMPLETA E PERSONALIZZATA.**

**REALE
MUTUA**
— ASSICURAZIONI —

Parte del tuo mondo.

LUCIANO MOTO®

FEEL DIFFERENT

OPERAZIONE

50%

La moto che sogni
è già tua
con solo il 50%
del suo prezzo.

Deciderai tra 2 anni
se tenerla o restituircela
senza costi aggiuntivi.

Scopri tutti
i vantaggi
dell'operazione
e scegli subito
la tua moto su:

www.lucianomoto.com

ALCUNI ESEMPI

Moto Nuove

OPERAZIONE 50%



MV AGUSTA BRUTALE 910S

OPERAZIONE 50% 7.595,00€

Scooter Nuovi

OPERAZIONE 50%



YAMAHA TMAX 2011

OPERAZIONE 50% 5.095,00€

Micro Car

OPERAZIONE 50%



CHATENET CH26 MUST

OPERAZIONE 7.763,00€

* Offerta valida solo su veicoli nuovi e usati presenti negli showroom e contrassegnati dall'operazione 50% - Possibilità di finanziare anche senza anticipo TAN massimo 5,95% - TAEG massimo 6,95% - Salvo approvazione della direzione

CASALGRASSO - S.S. Torino / Saluzzo - Tel. 011 97 55 700 - Fax 011 97 55 702

www.lucianomoto.com

SUPERFLASH

CARTA



ETA': 21
PROFESSIONE: STUDENTE
DESIDERIO: NON FARSI MANGIARE VIVO

CARTA SUPERFLASH
canone 18/26 anni: gratis

www.superflash.it



follow us on

INTESA  SANPAOLO
Vicini a voi.

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali della Carta Superflash e dei Servizi via internet, cellulare e telefono consultare i Fogli Informativi disponibili presso le Filiali e sui siti internet delle Banche italiane del Gruppo Intesa Sanpaolo che collocano la Carta. Il canone è gratuito per le nuove carte rilasciate a giovani che abbiano compiuto 18 anni. La gratuità sarà valida fino al compimento del 26° anno di età del titolare della Carta.

un grande impegno delicato ai bambini

Il Poliambulatorio Villa Iris di Pianezza si impegna quotidianamente nel dare ai vostri figli i migliori strumenti e le più elevate professionalità per accompagnarli nella crescita. Un metodo delicato ma incisivo utilizzato anche con gli adulti e che contraddistingue la Struttura Sanitaria.

MODELLO METODOLOGICO MULTISCIPLINARE

Per lo sviluppo del bambino si propongono alcune funzioni globali dello sviluppo dell'individuo attraverso diverse Aree di Interventi Riabilitativi:

- ◆ Area Motorio Sensitiva
- ◆ Area Cognitiva
- ◆ Area Comunicativa
- ◆ Area Affettiva-Relazionale
- ◆ Area Alimentazione-Deglutizione

Valutazione e Trattamenti Riabilitativi

Cardiologia, Dermatologia, Fisiatria, Ortopedia, Fisioterapia, Acquaticità, Idrokinesiterapia, Psicologia, Neuropsicomotricità, Foniatria, Logopedia, Otorinolaringoiatria, Odontoiatria, Oculistica, Medicina Sportiva, Educazione Alimentare

apertura
NUOVO

centro
odontoiatrico
adulti e bambini

VILLAIRIS
...ama i bambini

Villa Iris Srl - Via Cesare Pavese 12 - Pianezza TO - Per info: 011.9682282
Direttore Sanitario Dr. Domenico Blefari
www.poliambulatoriovillairis.it - E-Mail villa_iris@tin.it



Nr 33 100 1974-Rev 04

OFFERTE LAVORO: FARMACISTA
SI CERCA PER POLIAMBULATORIO
PLURI SPECIALISTICO CONTATTARE IL 334-6432800

La Firma Digitale dà i numeri? Provi...

ACCEDO



premium

LA FIRMA DIGITALE CON L'ASSISTENZA CHE FA LA DIFFERENZA

La Firma Digitale è uno strumento ormai indispensabile per ogni Avvocato.

Una tecnologia utile, che talvolta però può far sorgere dei dubbi nell'installazione e nell'utilizzo. Per questo motivo è nato Accedo Premium, la Firma Digitale per gli Avvocati con il servizio di teleassistenza dedicato.

Infatti, Accedo Premium mette a vostra disposizione una **linea telefonica dedicata**, dove troverete qualcuno pronto ad ascoltarvi.

C'è di più, perché Con Accedo Premium potrete contare anche su di un tecnico pronto a collegarsi in tele-assistenza al vostro computer per risolvere i problemi legati al dispositivo di Firma Digitale Accedo da voi utilizzato.

Accedo Premium è disponibile come servizio aggiuntivo per chi ha già un dispositivo Accedo su computer Windows; oppure come kit composto da Firma Digitale su penna USB e pacchetto di assistenza, sempre per Windows.

E' una proposta DCS Software e Servizi



Da oltre 20 anni la DCS Software e Servizi è leader nel settore dei servizi software per l'Avvocatura italiana.

Il nostro impegno è costante non solo nel fornire ai nostri clienti soluzioni tecnologicamente avanzate, ma anche un servizio pre e post vendita personalizzato e di qualità.

Inoltre, per i professionisti dell'area piemon-

tese, i nostri comodi uffici in zona centrale, a due passi dalla fermata metro di P.za XIV Dicembre, sono aperti dal lunedì al venerdì, per fornirvi senza attese ulteriori servizi come la consegna o la diagnostica della SmartCard di Firma Digitale.



www.dcssrl.it/accedo
Via Boucheron 3 - Torino